Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 146

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 31 maggio 1977

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Friuli-Venezia Giulia

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 146 DEL 31 MAGGIO 1977:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 40: **Ministero dei trasporti - Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato:** Bollettino delle estrazioni delle obbligazioni: Amministrazione delle ferrovie dello Stato 6 % 1967-1987; Amministrazione delle ferrovie dello stato 6 % 1968-1988; Amministrazione delle ferrovie dello Stato 6 % 1969-1989; Amministrazione delle ferrovie dello Stato 7 % 1970-1990 a premi; Amministrazione delle ferrovie dello Stato 7 % 1971-1986; Amministrazione delle ferrovie dello Stato 7 % 1972-1987; Amministrazione delle ferrovie dello Stato 7 % 1973-1988; Amministrazione delle ferrovie dello Stato 8 % 1974-1984; Amministrazione delle ferrovie dello Stato 10 % 1975-1985; Amministrazione delle ferrovie dello Stato 10 % 1976-1986, effettuate il 20 maggio 1977.

(5742)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 aprile 1977, n. 233.
Approvazione ed esecuzione dello scambio di note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America concernente la convenzione del 30 marzo 1955 per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia d'imposte sul reddito, effettuato a Roma il 13 dicembre 1974.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato lo scambio di note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America concernente la convenzione del 30 marzo 1955 per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia d'imposte sul reddito, effettuato a Roma il 13 dicembre 1974.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 aprile 1977

LEONE

ANDREOTTI — FORLANI — BONIFACIO — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

Roma, 13 dicembre 1974

Signor Ambasciatore,

ho l'onore di riferirmi alla Convenzione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, firmata a Washington il 30 marzo 1955.

Come è noto, il Governo italiano ha attuato radicali mutamenti nel suo sistema fiscale con effetto dal 1° gennaio 1974.

Al fine di mantenere le relazioni di reciproco vantaggio che si sono sviluppate tra i nostri due Paesi nell'ambito della Convenzione, ed in attesa di procedere al rinnovo di quest'ultima, il Governo italiano propone di applicare in via provvisoria la citata Convenzione alle nuove imposte statali sui redditi, con decorrenza dal 1° gennaio 1974, al fine di consentire la continuità nell'applicazione della Convenzione stessa.

A tale scopo il Governo italiano darà applicazione alle norme della Convenzione a decorrere dal 1° gennaio 1974 con riferimento a: (1) la imposta sul reddito delle persone fisiche e (2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Ho l'onore di proporre che la presente Nota e la risposta che V. E. vorrà indirizzarmi costituiranno un accordo fra i nostri due Governi ai fini dell'applicazione della Convenzione suddetta.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, i sensi della mia più alta considerazione.

CESIDIO GUAZZARONI

S. E. John A. VOLPE
Ambasciatore degli Stati Uniti d'America
ROMA

Rome, december 13, 1974

Dear Mr. Ambassador,

I have the honor to refer to your Note of today's date, which reads in translation as follows:

« I have the honor to refer to the Convention between the United States of America and the Italian Republic for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income, signed at Washington on March 30, 1955.

As you are aware, the Italian Government made fundamental changes in its tax structure with effect from January 1, 1974.

In order to continue the mutually advantageous relationships which have developed between our two countries under the Convention, and in anticipation of a renegotiation of the Convention, the Italian Government proposes to apply provisionally the Convention to the two new State taxes on income, effective as of January 1, 1974 in order to assure the continued application of the aforementioned Convention.

Accordingly the Italian Government will, from and as of January 1, 1974, apply the provisions of the Convention to: (1) the income tax on physical persons (l'imposta sul reddito delle persone fisiche) and (2) the income tax on juridical persons (l'imposta sul reddito delle persone giuridiche).

I have the honor to propose that the present Note and your reply thereto will constitute an agreement between the two Governments for the purpose of the application of the aforementioned Convention ».

I have the honor to confirm to you that my Government is in agreement with the statements in Your Excellency's Note.

Please accept, Dear Mr. Ambassador, the assurances of my highest consideration.

Sincerly,

JOHN A. VOLPE

His Excellency Cesidio GUAZZARONI
Director General for Economic Affairs
Ministry of Foreign Affairs

ROME

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
FORLANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1977, n. 234.

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento delle aziende di credito a carattere regionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato, esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato, sia per il tramite di enti e di istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale, nella materia di ordinamento degli enti e delle aziende di credito a carattere regionale, sono esercitate, nel proprio territorio, dalla regione Trentino-Alto Adige ai sensi e nei limiti di cui all'art. 5, punto 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ad eccezione delle attribuzioni spettanti, ai sensi dell'art. 11 dello stesso decreto, alle province di Trento e di Bolzano, con l'osservanza delle norme del presente decreto.

Tra tali attribuzioni rientrano quelle relative alla partecipazione delle aziende di credito a carattere regionale ad istituti di credito a carattere nazionale anche sotto forma di depositi di disponibilità liquide, di investimenti in titoli, nonchè di partecipazione ai fondi di garanzia degli istituti stessi.

Resta ferma la competenza degli organi dello Stato e della Banca d'Italia per tutto quanto riguarda la disciplina della raccolta del risparmio, dell'esercizio del credito, nonchè il relativo controllo e vigilanza sugli enti ed aziende di credito ivi compresa l'emanazione dei provvedimenti di carattere generale adottati per tutto il territorio dello Stato dal Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio e dalla Banca d'Italia in base ai poteri ad essi attribuiti dalle leggi vigenti nella stessa materia.

Art. 2.

Ai fini del precedente art. 1 e dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono considerati a carattere regionale tutti gli enti e gli istituti e tutte le aziende di credito che abbiano la sede legale e sportelli esclusivamente nel territorio regionale.

Sono altresì considerate aziende di credito a carattere regionale quelle che anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, oltre ad avere sede legale e sportelli nel territorio regionale, abbiano sportelli anche fuori di esso. Relativamente a questi ultimi resta ferma la competenza degli organi dello Stato in ordine al loro trasferimento.

Art. 3.

Rientrano nella competenza regionale i provvedimenti riguardanti gli enti e le aziende di credito di cui al precedente art. 2 ed aventi in particolare per oggetto:

a) la istituzione, l'autorizzazione alla costituzione e alla fusione;

b) l'autorizzazione all'inizio delle operazioni;

c) l'autorizzazione alle casse rurali ed artigiane ad operare fuori dei limiti territoriali purchè nell'ambito regionale;

d) l'approvazione delle modifiche statutarie;

e) la convocazione delle assemblee dei soci e degli enti partecipanti, nonchè dei consigli di amministrazione e degli altri organi amministrativi per trattare questioni attinenti alla materia di competenza regionale;

f) l'amministrazione straordinaria nonchè la revoca dell'autorizzazione e la messa in liquidazione delle aziende di credito nei casi previsti dal regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

g) l'assunzione dei servizi previsti dal terzo e quinto comma dell'art. 99 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sostituito dalla legge 10 giugno 1940, n. 933;

h) la nomina di amministratori e di sindaci nei casi in cui la nomina è demandata per legge agli organi di vigilanza bancaria all'infuori dei casi di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nonchè i «benestare» che la legge demanda agli organi di vigilanza per la nomina di funzionari (regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204).

I provvedimenti di cui alla lettera *a*) del presente articolo vanno adottati dalla regione, sentito il Ministero del tesoro.

I provvedimenti di cui alle lettere *d*) e *g*) del presente articolo vanno adottati dalla regione sentiti rispettivamente il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia.

La regione adotta i provvedimenti di cui alla lettera *f*) del primo comma del presente articolo:

su motivata proposta vincolante della Banca d'Italia ove i motivi si riferiscono alla competenza di cui al terzo comma dell'art. 1 del presente decreto, tale proposta non è vincolante per la scelta delle persone cui affidare le funzioni di organi straordinari;

sentito il Ministero del tesoro ove i motivi si riferiscono alla competenza regionale di cui al primo comma del citato art. 1.

I provvedimenti previsti dal primo comma dell'art. 99 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sostituito dalla legge 10 giugno 1940, n. 933, l'autorizzazione alla fusione tra aziende di credito una delle quali non abbia carattere regionale, nonchè l'autorizzazione alle casse rurali ed artigiane non aventi carattere regionale ad operare nel territorio della regione sono di competenza degli organi dello Stato, sentita la giunta regionale.

Può prescindersi dai pareri previsti dal presente articolo, quando non siano pervenuti nel termine di due mesi dalla richiesta e sia rimasto senza effetto un ulteriore invito ad esprimerli nei successivi trenta giorni.

Copie dei provvedimenti sono trasmesse alla Banca d'Italia entro dieci giorni dalla loro adozione.

Art. 4.

La giunta regionale può istituire un elenco degli enti e delle aziende di credito a carattere regionale in conformità alle norme di cui all'art. 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, nel quale l'iscrizione è obbligatoria.

La giunta regionale deve dare comunicazione alla Banca d'Italia, entro il termine di dieci giorni, di ogni nuova iscrizione nell'elenco fornendo tutte le indicazioni previste per l'iscrizione all'albo di cui all'art. 29 del citato regio decreto-legge n. 375, per la conseguente iscrizione.

Art. 5.

Con legge della regione può essere disposto, a carico degli enti e delle aziende di credito di cui all'art. 5, punto 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, l'obbligo della trasmissione alla giunta regionale delle situazioni periodiche, dei bilanci nonchè dei verbali delle assemblee.

Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della giunta regionale circa detti enti ed aziende di credito devono essere tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.

La regione fornisce alle province autonome di Trento e di Bolzano su loro richiesta, i dati ritenuti necessari per la programmazione delle attività di loro competenza fermo restando l'obbligo del segreto d'ufficio.

Le situazioni periodiche ed i bilanci debbono essere elaborati in cifre complessive, con esclusione di ogni riferimento a singoli nominativi e non possono essere diversi dai documenti che gli enti e le aziende di credito di cui all'art. 5, punto 3, dello statuto speciale, sono comunque tenuti a produrre alla Banca d'Italia, a norma delle disposizioni da essa emanate.

Art. 6.

In relazione a quanto disposto all'art. 1, le attribuzioni che la legge 13 marzo 1953, n. 208, e successive modificazioni, demanda all'amministrazione dello Stato in materia di Mediocredito Trentino-Alto Adige sono esercitate dalla regione, la quale subentra nella titolarità delle quote di partecipazione statali previo il loro riscatto al valore nominale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1977

LEONE

ANDREOTTI — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1977
Atti di Governo, registro n. 13, foglio n. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1977, n. 235.

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di produzione e distribuzione di energia idroelettrica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Nelle province di Trento e di Bolzano gli enti locali, in relazione all'art. 13 del testo unico dello statuto speciale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, hanno facoltà, anche in deroga all'art. 4, punto 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, di esercitare le attività elettriche di cui al primo comma dell'art. 1 della citata legge 6 dicembre 1962, n. 1643, esclusa l'importazione e l'esportazione, mediante aziende costituite ai sensi del testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, e delle successive disposizioni di legge.

Gli enti locali di cui al comma precedente sono i comuni, i consorzi di comuni, gli enti di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 e loro consorzi, delle province di Trento e di Bolzano.

Per la concessione di piccole derivazioni a scopo idroelettrico, rispetto all'Enel è data preferenza agli enti di cui al secondo comma. La concessione comporta la facoltà dell'esercizio delle conseguenti attività elettriche.

Art. 2.

Le deliberazioni degli enti locali relative a nuove assunzioni del servizio di distribuzione di energia elettrica sono rese esecutive dal competente organo provinciale previo accertamento della loro rispondenza alle indicazioni contenute in un piano della distribuzione approvato con legge provinciale e rispondente a criteri di economicità e di più razionale utilizzazione dell'energia elettrica a disposizione del fabbisogno locale.

Le deliberazioni di cui al comma precedente sono trasmesse dal presidente della giunta provinciale competente per territorio al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 3.

Gli enti locali appartenenti alle categorie di enti determinate al secondo comma del precedente art. 1, qualora svolgano attività di distribuzione di energia

elettrica hanno il compito di esercitarla sull'intero territorio dell'ente, salvo quanto stabilito nei numeri 6 e 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

Art. 4.

Qualora nell'ambito del territorio nel quale il servizio di distribuzione è stato assunto da ente locale ai sensi dei precedenti articoli, vi siano impianti di distribuzione dell'Enel, gli impianti stessi con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato sono trasferiti all'ente locale. A richiesta, sono trasferiti anche i beni relativi agli impianti di produzione dell'Enel qualora dismessi.

Il trasferimento di cui al comma precedente comprende i beni mobili ed immobili inerenti all'attività di distribuzione nel territorio dell'ente locale ivi compresi i pertinenti impianti di trasporto e di trasformazione, nonché i relativi rapporti giuridici.

Art. 5.

L'indennizzo relativo ai beni trasferiti è stabilito dal commissario del Governo competente per territorio, sentita la provincia, in relazione al valore di stima determinato dall'ufficio tecnico erariale applicando i seguenti criteri di valutazione:

a) per gli impianti esistenti all'atto del trasferimento delle imprese elettriche all'Enel, facendo riferimento all'importo determinato in favore delle imprese, decurtato dell'importo relativo al deprezzamento nel periodo successivo al trasferimento, da commisurarsi ai coefficienti di ammortamento previsti dal decreto ministeriale 29 ottobre 1974, gruppo XVII, specie 1/*a*;

b) per gli impianti e le opere di ammodernamento poste in essere dall'Enel, facendo riferimento al costo di realizzazione degli impianti ed opere, decurtato dell'importo relativo al deprezzamento da commisurarsi ai coefficienti di ammortamento previsti dal decreto ministeriale 29 ottobre 1974, gruppo XVII, specie 1/*a*.

L'ammontare dell'indennizzo spettante alle imprese diverse dall'Enel viene stabilito secondo i principi ed i criteri direttivi di cui all'art. 5 della legge 6 dicembe 1962, n. 1643, e successive modificazioni ed integrazioni.

Salvo diverso accordo tra le parti, l'indennizzo di cui al primo comma è corrisposto in dieci anni, in venti semestralità uguali, a decorrere dal secondo semestre successivo alla data del decreto di trasferimento del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato. Sulle somme dovute a titolo di indennizzo è corrisposto l'interesse del 7,50% in ragione di anno.

Art. 6.

Le imprese di cui all'art. 4, punto 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, che esercitano attività elettrica nell'ambito del territorio nel quale il compito della distribuzione è svolto da un ente locale, al verificarsi della condizione prevista dalla citata norma, di quella di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, o comunque in caso di cessazione di attività delle imprese medesime, sono trasferite all'ente locale stesso esclusi gli impianti di produzione se trattasi di grandi derivazioni nei cui confronti si applicano le disposizioni dell'articolo 13, ultimo comma, del testo unico 31 agosto 1972, n. 670 e dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1974, n. 381.

L'indennizzo relativo ai beni trasferiti è stabilito dal commissario del Governo, sentita la provincia, secondo i criteri dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Il personale dipendente dall'impresa ed in servizio alla data del decreto di cui al primo comma, è mantenuto in servizio ed inquadrato nell'organico del personale dell'ente.

Art. 7.

L'azione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria nei confronti del provvedimento di liquidazione di cui ai precedenti articoli 5 e 6 deve essere esercitata entro sessanta giorni dalla comunicazione agli interessati.

Art. 8.

Nell'ambito della potestà di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, i compiti dei consorzi dei comuni previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959, possono essere attribuiti con legge provinciale alle comunità montane o agli altri enti di diritto pubblico previsti nello stesso articolo, qualora esprima il consenso la maggioranza dei comuni consorziati.

I consorzi di cui al primo comma o gli enti che li sostituiscono possono cedere alle provincie il diritto alla fornitura di energia elettrica ai sensi dell'art. 3 della legge citata verso il pagamento di un corrispettivo equivalente al sovracanone stabilito dall'art. 1 della citata legge n. 959, e successive modificazioni ed integrazioni. Le provincie dispongono dell'energia così acquisita ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381.

Art. 9.

Al fine di coordinare le esigenze nazionali e quelle provinciali, provvedendo al fabbisogno territoriale con la più razionale utilizzazione delle risorse locali attribuite alle provincie e agli enti locali rispettivamente ai sensi del primo e del quarto comma dell'articolo 13 dello statuto e relative norme di attuazione, è costituito presso il commissariato del Governo territorialmente competente un comitato di coordinamento delle attività elettriche, composto da tre rappresentanti dello Stato nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tra i quali almeno uno designato dall'Enel, e tre rappresentanti della provincia interessata nominati dalla rispettiva giunta provinciale tra i quali almeno uno designato dagli enti locali che esercitano attività elettriche. Nello stesso modo si provvede alla nomina dei membri supplenti.

Per raggiungere le finalità di cui al primo comma:

a) fra le imprese degli enti locali, tra queste e l'Enel ed i soggetti indicati nei numeri 6 ed 8 dell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sono am-

messi cessioni, scambi, vettoriamenti e diversioni di energia elettrica secondo le previsioni di un programma di interscambio a livello provinciale;

b) per energia elettrica eccedente il fabbisogno, prodotta dagli enti ed imprese diversi dall'Enel, di cui al n. 3 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, si intende l'energia eccedente il fabbisogno territoriale complessivo compreso nel programma di interscambio, deliberato dal comitato di coordinamento. Per tale energia resta fermo quanto disposto dall'art. 10, punto 3), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 342. La energia utilizzata ai sensi dell'art. 4, n. 6, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, dalle imprese autoproduttrici fuori del territorio provinciale è considerata compresa nel fabbisogno delle imprese stesse.

Il comitato di coordinamento delibera in particolare in ordine:

1) al programma del fabbisogno territoriale;

2) al piano tecnico di interconnessione delle reti elettriche nonché a proposte relative ad eventuali interconnessioni delle reti tra le due provincie;

3) al programma e, tenuto conto delle caratteristiche dell'energia, alle condizioni tecniche ed economiche dell'interscambio di cui al comma precedente, anche ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, nonché per soddisfare eventuali richieste dell'Enel, di cui all'articolo 12 dello stesso decreto; in quest'ultima ipotesi il prezzo dell'energia corrisponde a quello determinato per l'energia fornita in attuazione del programma di interscambio. Delibera anche su eventuali scambi o acquisti di energia con imprese elettriche diverse da quelle di cui alla lettera *a*) del comma precedente.

Le autorizzazioni previste dagli articoli 17, salvi gli impianti relativi a concessioni di piccole derivazioni idroelettriche, e 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342, possono essere concesse se compatibili con le previsioni di sviluppo deliberate dal comitato di cui al primo comma.

Le deliberazioni di cui ai numeri 1), 2) e 3) sono comunicate al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e rese vincolanti a tutti gli effetti mediante decreto dello stesso Ministro da pubblicare nel Bollettino ufficiale della regione e per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le disposizioni del penultimo ed ultimo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, sono estese agli enti locali delle provincie di Trento e di Bolzano.

Le comunicazioni di cui agli articoli 8 e 19, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, sono effettuate anche alla provincia competente, alla quale l'Enel comunica i dati relativi alla sua attività nel territorio. La provincia comunica all'Enel i dati relativi alle attività elettriche ai sensi dell'art. 13 dello statuto e delle disposizioni del presente decreto.

L'attuazione del presente articolo è subordinata all'approvazione del piano provinciale di cui all'art. 2 o alla costituzione dell'azienda provinciale di cui all'art. 10.

Art. 10.

Le provincie, al fine di concorrere al conseguimento delle finalità di cui al primo comma dell'art. 9, costituiranno una azienda speciale con i seguenti compiti:

a) coordinamento tecnico dell'attuazione delle deliberazioni del comitato di cui all'art. 9;

b) controllo tecnico delle aziende di distribuzione per quanto riguarda l'attuazione delle deliberazioni di cui alla precedente lettera *a*) ed in ordine all'osservanza delle norme tecniche vigenti;

c) costruzione e gestione delle linee di interconnessione ad alta tensione comprese le relative sottostazioni di trasformazione per la consegna alle aziende distributrici al fine di assicurare l'interscambio nel territorio provinciale, nonché acquisizione dall'Enel delle linee aventi la stessa funzione ed indicate nel piano tecnico di cui all'art. 9, comma terzo, n. 2), estendendosi per tale acquisizione il disposto dei precedenti articoli 4, 5 e 7;

d) assistenza tecnica ed amministrativa e servizi comuni a favore delle aziende distributrici;

e) altri compiti attribuiti dalle provincie.

Con la costituzione dell'azienda provinciale di cui al primo comma è trasferito all'azienda stessa un contingente del personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presso gli uffici delle rispettive sedi di zona dell'Enel, nonché all'azienda provinciale di Trento un contingente del personale in servizio presso il distretto Enel di Trento salvo intesa tra le due provincie in ordine al passaggio di parte di questo personale all'azienda provinciale di Bolzano; i suddetti contingenti sono determinati con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato previa intesa tra l'Enel e la provincia interessata.

Art. 11.

Le provincie hanno la potestà di emanare norme legislative per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto concernenti il servizio di produzione e distribuzione di energia elettrica, ferme restando le attribuzioni dell'Enel non modificate dallo statuto e dalle relative norme di attuazione compreso il presente decreto.

Art. 12.

Le aziende che all'entrata in vigore del presente decreto distribuiscono energia elettrica anche al di fuori del territorio di loro competenza, come indicato nel precedente art. 3, possono continuare tale attività di distribuzione fino all'attuazione del piano di cui al precedente art. 2.

Art. 13.

Nella prima applicazione del presente decreto ed in attesa della costituzione delle aziende da parte degli enti locali di cui all'art. 1, allo scopo di assicurare la continuità del servizio attraverso il passaggio unitario e contestuale degli impianti di distribuzione dell'Enel e del relativo personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto nei territori delle provincie interessate, le aziende provinciali di cui all'art. 10 possono provvedere transitoriamente per conto dei suddetti enti locali al servizio di distribuzione nelle aree attualmente servite dall'Enel assumendo il relativo personale.

Nella fase di cui al primo comma, al verificarsi della condizione prevista dal primo comma del precedente art. 6, la distribuzione è assunta dall'azienda provinciale competente.

Ove le aziende provinciali esercitino la facoltà di cui al primo comma o ricorrano le condizioni previste dal secondo comma, le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 si applicano nei confronti della provincia interessata.

Qualora ricorra l'ipotesi di cui al primo comma, i rapporti conseguenti al successivo passaggio, secondo il piano provinciale di cui al precedente art. 2, degli impianti e del personale agli enti locali sono regolati in base ad intese tra la provincia interessata e gli enti locali medesimi.

Art. 14.

Salvo quanto previsto dagli articoli 10 e 13, il personale dell'Enel addetto al servizio di distribuzione è trasferito, secondo il piano provinciale di cui all'art. 2, all'azienda provinciale c/o alle aziende municipalizzate degli enti locali. Il trasferimento del personale dovrà comunque essere completato con il trasferimento degli impianti.

Al fine del trasferimento del personale dell'Enel all'azienda provinciale ed agli enti locali ai sensi del presente decreto, restano ferme le entità numeriche del personale addetto alla distribuzione in servizio alla data del 31 dicembre 1976.

Resta fermo per il personale trasferito, che il rapporto di lavoro sarà regolato dalle norme di diritto privato e sulla base contrattuale collettiva ed individuale prevista per i lavoratori dipendenti dalle aziende municipalizzate. Il personale dipendente dall'Enel in servizio alla data di trasferimento all'azienda provinciale o alle aziende degli enti locali è mantenuto in servizio e conserva il trattamento giuridico, economico e previdenziale anche individuale in atto.

I dipendenti trasferiti alle aziende di cui agli articoli 1 e 10, già iscritti al fondo di previdenza per i dipendenti dall'Enel e dalle aziende elettriche private nonchè quelli già iscritti all'I.N.P.D.A.I., hanno facoltà di optare, entro i sei mesi dalla data del trasferimento, a pena di decadenza, per la conservazione dell'iscrizione alle gestioni previdenziali anzidette.

NORMA FINALE

Art. 15.

Non si applicano nel territorio delle province di Trento e di Bolzano le disposizioni di legge incompatibili con quanto disposto dal presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1977

LEONE

ANDREOTTI — ANSELMI — DONAT-CATTIN — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1977
Atti di Governo, registro n. 13, foglio n. 9

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1976.

Ricostituzione del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Valle d'Aosta.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

Ritenuto di dover procedere, ai sensi dell'art. 5 della legge sopracitata, alla ricostituzione del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Valle d'Aosta, essendo scaduto il mandato triennale ad esso conferito;

Viste le designazioni degli enti e delle amministrazioni interessate;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 532;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1965, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto l'art. 2 della legge n. 734 del 15 novembre 1973;

Decreta:

Art. 1.

Presso l'assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale, ufficio del medico regionale, è ricostituito il comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Valle d'Aosta così composto:

Presidente:

il presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta.

Componenti:

l'assessore regionale alla sanità ed assistenza sociale della Valle d'Aosta;
il medico regionale della Valle d'Aosta;
l'ufficiale sanitario del comune di Aosta;
il provveditore regionale alle opere pubbliche per il Piemonte;
il capo dell'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile del Piemonte e della Valle d'Aosta;
il direttore del reparto medico micrografico del laboratorio regionale di igiene e profilassi di Aosta;
il direttore del reparto chimico del laboratorio regionale d'igiene e profilassi d'Aosta;
Pozzo Franco, esperto meteorologo;
l'ispettore di zona dei vigili del fuoco;
il comandante regionale dei vigili del fuoco della Valle d'Aosta;
il direttore della sezione di Biella dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;
il capo dell'ispettorato medico regionale del lavoro per il Piemonte;
Artaz dott. Carlo, rappresentante dell'Associazione nazionale comuni d'Italia;
l'assessore regionale all'industria e commercio della Valle d'Aosta;
Marcoz dott. Oreste, esperto dell'assessorato regionale all'industria e commercio della Valle d'Aosta.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal sig. Silvano Rubbo, funzionario della carriera direttiva della regione Valle d'Aosta.

Il comitato, per l'esame di determinati problemi, può avvalersi dell'opera di tecnici e di esperti e può sentire i rappresentanti di enti o categorie interessate; dovrà inoltre sentire gli ufficiali sanitari dei comuni di volta in volta interessati.

Il comitato dura in carica tre anni.

Art. 2.

Ai componenti estranei all'amministrazione dello Stato, agli effetti del trattamento economico di missione, viene attribuito il parametro 530.

L'onere per i gettoni di presenza per il 1976 graverà sul cap. 1093 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità nell'ammontare presunto di lire 200.000 (duecentomila) a favore della regione Valle d'Aosta.

Per gli anni 1977 e 1978 graverà sui capitoli corrispondenti a quello sopraindicato per pari importo.

All'atto della liquidazione dei gettoni di presenza ai componenti del comitato, verranno osservate le norme sancite dall'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e dall'art. 2 della legge n. 734 del 15 novembre 1973.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 dicembre 1976

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *aprile* 1977
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 208

(5763)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1977.

Rettifica alle caratteristiche prescritte dall'art. 714-bis del codice della navigazione, relativamente all'aeroporto di Guidonia.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione;

Visto il decreto ministeriale datato 9 agosto 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 227 del 9 settembre 1965, con il quale sono state determinate le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del codice della navigazione, relativamente all'aeroporto di Guidonia;

Considerato che la pista n. 4 del predetto aeroporto è stata dichiarata inagibile;

Ritenuto che di conseguenza occorre modificare il decreto ministeriale 9 agosto 1965 relativamente ai dati tecnici riguardanti la pista n. 4;

Decreta:

Le caratteristiche relative alla pista n. 4 di cui al decreto ministeriale 9 agosto 1965 sono annullate.

Restano invariate le caratteristiche stabilite per le restanti piste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 maggio 1977

Il Ministro: LATTANZIO

(5781)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1977.

Determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 28 gennaio 1977, n. 10, che, all'art. 6, attribuisce al Ministro per i lavori pubblici il potere di stabilire, ai fini della determinazione della quota di contributo per la concessione di edificare, il costo di costruzione dei nuovi edifici nonché le maggiorazioni di detto costo per le classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate dalla legge 1° novembre 1965, n. 1179;

Decreta:

Art. 1.

Costo unitario di costruzione

Il costo di costruzione dei nuovi edifici, riferito a metro quadrato di superficie è pari all'85% di quello stabilito con decreto ministeriale 3 ottobre 1975, numero 9816, emesso ai sensi dell'art. 8 della legge 1° novembre 1965, n. 1179.

Art. 2.

Superficie complessiva (Sc)

La superficie complessiva, alla quale, ai fini della determinazione del costo di costruzione dell'edificio, si applica il costo unitario a metro quadrato, è costituita dalla somma della superficie utile abitabile di cui al successivo art. 3 e dal 60 % del totale delle superfici non residenziali destinate a servizi ed accessori (Snr), misurate al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre (Sc = Su + 60% Snr).

Le superfici per servizi ed accessori riguardano:

a) cantinole, soffitte, locali motore ascensore, cabine idriche, lavatoi comuni, centrali termiche, ed altri locali a stretto servizio delle residenze;

b) autorimesse singole o collettive;

c) androni di ingresso e porticati liberi;

d) logge e balconi.

I porticati di cui al punto *c*) sono esclusi dal computo della superficie complessiva qualora gli strumenti urbanistici ne prescrivano l'uso pubblico.

Art. 3.

Superficie utile abitabile (Su)

Per superficie utile abitabile si intende la superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge e di balconi.

Art. 4.

Edifici con caratteristiche tipologiche superiori

Ai fini della identificazione degli edifici con caratteristiche tipologiche superiori a quelle considerate dalla legge n. 1179 del 1° novembre 1965, per le quali vanno determinate maggiorazioni del costo unitario di co-

struzione non superiori al 50 %, si fa riferimento agli incrementi percentuali di detto costo stabiliti nei successivi articoli 5, 6 e 7 per ciascuno dei seguenti elementi:

a) superficie utile abitabile (Su);

b) superficie netta non residenziale di servizi e accessori (Snr);

c) caratteristiche specifiche.

Art. 5.

Incremento relativo alla superficie utile abitabile (i_1)

L'incremento percentuale in funzione della superficie è stabilito in rapporto alle seguenti classi di superficie utile abitabile:

1) oltre 95 metri quadrati e fino a 110 metri quadrati inclusi: 5%;

2) oltre 110 metri quadrati e fino a 130 metri quadrati inclusi: 15%;

3) oltre 130 metri quadrati e fino a 160 metri quadrati inclusi: 30%;

4) oltre 160 metri quadrati: 50%.

Per ciascun fabbricato l'incremento percentuale relativo alla superficie utile abitabile, è dato dalla somma dei valori ottenuti moltiplicando gli incrementi percentuali di cui al precedente comma per i rapporti tra la superficie utile abitabile degli alloggi compresi nelle rispettive classi e la superficie utile abitabile dell'intero edificio.

Art. 6.

Incremento relativo alla superficie non residenziale (i_2)

L'incremento percentuale in funzione della superficie per servizi ed accessori relativi all'intero edificio è stabilito come appresso, con riferimento alla percentuale di incidenza della superficie netta totale di servizi e accessori (Snr) rispetto alla superficie utile abitabile per edificio (Su):

oltre il 50 e fino al 75% compreso: 10%;

tra il 75 e il 100% compreso: 20%;

oltre il 100%: 30%.

Art. 7.

Incremento relativo a caratteristiche particolari (i_3)

Per ciascuna delle caratteristiche appresso riportate l'incremento è pari al 10%:

1) più di un ascensore per ogni scala se questa serve meno di sei piani sopraelevati;

2) scale di servizio non prescritta da leggi o regolamenti o imposta da necessità di prevenzione di infortuni o di incendi;

3) altezza libera netta di piano superiore a m 3,00 o a quella minima prescritta da norme regolamentari. Per ambienti con altezze diverse si fa riferimento all'altezza media ponderale;

4) piscina coperta o scoperta quando sia a servizio di uno o più edifici comprendenti meno di 15 unità immobiliari;

5) alloggi di custodia a servizio di uno o più edifici comprendenti meno di 15 unità immobiliari.

Art. 8.

Classi di edifici e relative maggiorazioni

Gli incrementi afferenti a ciascuno degli elementi considerati negli articoli 5, 6 e 7 si sommano ai fini della determinazione delle classi di edifici.

Le classi di edifici e le relative maggiorazioni di costo di cui al secondo comma dell'art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sono così individuate:

classe I: percentuale di incremento fino a 5 inclusa: nessuna maggiorazione;

classe II: percentuale di incremento da 5 a 10 inclusa: maggiorazione del 5%;

classe III: percentuale di incremento da 10 a 15 inclusa: maggiorazione del 10%;

classe IV: percentuale di incremento da 15 a 20 inclusa: maggiorazione del 15 %;

classe V: percentuale di incremento da 20 a 25 inclusa: maggiorazione del 20%;

classe VI: percentuale di incremento da 25 a 30 inclusa: maggiorazione del 25%;

classe VII: percentuale di incremento da 30 a 35 inclusa: maggiorazione del 30 %;

classe VIII: percentuale di incremento da 35 a 40 inclusa: maggiorazione del 35%;

classe IX: percentuale di incremento da 40 a 45 inclusa: maggiorazione del 40%;

classe X: percentuale di incremento da 45 a 50 inclusa: maggiorazione del 45%;

classe XI: oltre il 50% inclusa: maggiorazione del 50 %.

Art. 9.

Superficie per attività turistiche, commerciali e direzionali (*St*)

Alle parti di edifici residenziali nelle quali siano previsti ambienti per attività turistiche, commerciali e direzionali si applica il costo di costruzione maggiorato ai sensi del precedente art. 8, qualora la superficie netta (*Sn*) di detti ambienti e dei relativi accessori (*Sa*), valutati questi ultimi al 60%, non sia superiore al 25% della superficie utile abitabile.

Art. 10.

Costruzioni in zone sismiche o con sistemi non tradizionali

Per gli edifici da eseguire in zone sismiche e per quelli realizzati con sistemi costruttivi non tradizionali ai fini della determinazione del costo di cui al precedente art. 1 non si applicano le maggiorazioni previste a tale titolo dalle vigenti disposizioni relative ai costi a mq dell'edilizia agevolata.

Art. 11.

Prospetto

Il procedimento per l'applicazione del presente decreto è riepilogato nell'allegato prospetto.

Art. 12.

Periodo di applicazione del costo di costruzione

Il costo di costruzione di cui al precedente art. 1 trova applicazione fino ad un anno dalla data del presente decreto.

Roma, addì 10 maggio 1977

Il Ministro: GULLOTTI

LEGGE 28 gennaio 1977, n. **10**.
Determinazione del costo di costruzione.

PROSPETTO (art. 11)

TABELLA 1 - Incremento per superficie utile abitabile (art. 5)

Classi di superficie (mq)	Alloggi (n)	Superficie utile abitabile (mq)	Rapporto rispetto al totale Su	% Incremento (Art. 5)	% Incremento per classi di superficie
(1)	(2)	(3)	(4) = (3) : Su	(5)	(6) = (4)×(5)
≤ 95				0	
> 95 → 110				5	
> 110 → 130				15	
> 130 → 160				30	
> 160				50	
		Su		SOMMA →	i_1

+

TABELLA 2 - Superfici per servizi e accessori relativi alla parte residenziale (art. 2)

	DESTINAZIONI	Superficie netta di servizi e accessori (mq)
	(7)	(8)
a	Cantinole, soffitte, locali motore ascensore, cabine idriche, lavatoi comuni, centrali termiche, ed altri locali a stretto servizio delle residenze	
b	Autorimesse ☐ singole ☐ collettive	
c	Androni d'ingresso e porticati liberi	
d	Logge e balconi	
		Snr

$\frac{Snr}{Su} \times 100 =$ ....%

TABELLA 3 - Incremento per servizi ed accessori relativi alla parte residenziale (art. 6)

Intervalli di variabilità del rapporto percentuale $\frac{Snr}{Su} \times 100$	Ipotesi che ricorre	% Incremento
(9)	(10)	(11)
≤ 50	☐	0
> 50 → 75	☐	10
> 75 → 100	☐	20
> 100	☐	30

i_2

+

SUPERFICI RESIDENZIALI E RELATIVI SERVIZI ED ACCESSORI

	Sigla	Denominazione	Superficie (mq)
	(17)	(18)	(19)
1	Su (art. 3)	*Superficie utile abitabile*	
2	Snr (art. 2)	*Superficie netta non residenziale*	
3	60% Snr	*Superficie ragguagliata*	
4=1+3	Sc (art. 2)	*Superficie complessiva*	

TABELLA 4 - Incremento per particolari caratteristiche (art. 7)

Numero di caratteristiche	Ipotesi che ricorre	% Incremento
(12)	(13)	(14)
0	☐	0
1	☐	10
2	☐	20
3	☐	30
4	☐	40
5	☐	50

i_3

=

TOTALE INCREMENTI $i = i_1 + i_2 + i_3$ | i

Classe edificio	% Maggiorazione
(15)	(16)
	M

SUPERFICI PER ATTIVITÀ TURISTICHE COMMERCIALI E DIREZIONALI E RELATIVI ACCESSORI

	Sigla	Denominazione	Superficie (mq)
	(20)	(21)	(22)
1	Sn (art. 9)	*Superficie netta non residenziale*	
2	Sa (art. 9)	*Superficie accessori*	
3	60% Sa	*Superficie ragguagliata*	
4=1+3	St (art. 9)	*Superficie totale non residenziale*	

A - Costo massimo a mq dell'edilizia agevolata . . . . = ... L/mq

B - Costo a mq di costruzione pari all'85% di A . . . . = ... L/mq

C - Costo a mq di costruzione maggiorato $B \times \left(1 + \frac{M}{100}\right)$ . . . . = ... L/mq

D - Costo di costruzione dell'edificio (Sc + St) × C . . . . = ... L

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Audison international S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Audison international S.p.a., via Valmarana, 71, Roma, ha effettuato un pagamento anticipato di $ USA 18.670 di cui al modello *B*-Import numero 5063697 rilasciato in data 12 maggio 1976 dalla sede di Roma del Credito italiano per l'importazione di apparecchi radio, riproduttori stereo 8, di origine e provenienza Giappone;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, numero 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Milano il 17 novembre 1976 con un ritardo, quindi, di centotrentadue giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota numero 707866 del 3 marzo 1977, unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 14 dicembre 1976 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della legge citata n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima. Infatti i presunti oneri derivanti dalle oscillazioni del dollaro USA sono giustificazioni di carattere strettamente commerciale che non rivestono carattere di forza maggiore;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Audison international S.p.a., in Roma, mediante fidejussione della sede di Roma del Credito italiano nella misura del 5% di $ USA 18.670 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1977

(5593) p. *Il Ministro:* GALLI

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Marango Sport s.r.l., in Roma.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Marango Sport S.r.l., viale delle Province, 168, Roma, ha effettuato un pagamento anticipato di Yen 3.360.000 di cui al mod. *B*-Import n. 3998309 rilasciato in data 28 gennaio 1975 dal Banco di Roma, filiale di Roma, per l'importazione di 500 materassini per judo di origine e provenienza Giappone;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 24 gennaio 1975 con un ritardo, quindi, di sei giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota numero 706570 del 21 dicembre 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza dell'11 maggio 1976 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto il ritardo è stato giustificato con il tardivo ottenimento della prescritta « dichiarazione d'importazione », che la ditta doveva aver provveduto a richiedere in via preventiva particolarmente in considerazione del fatto che il pagamento è stato effettuato sostanzialmente a fronte di merce giacente in dogana allo stato estero;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata alla ditta Marango Sport. S.r.l., in Roma, mediante fidejussione della filiale del Banco di Roma nella misura del 5% di Yen 3.360.000 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1977

p. *Il Ministro*: GALLI

(5594)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta De Langlade & Grancelli S.p.a., in Genova.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta De Langlade & Grancelli S.p.a. di Genova, ha effettuato i seguenti pagamenti anticipati:

Escudos 349.740, di cui al mod. *B*-Import n. 2965629 rilasciato in data 6 marzo 1974 dalla sede di Genova del Banco di Napoli per l'importazione di duecentosessantuno casse di sardine all'olio di oliva di origine e provenienza Portogallo;

Pesetas 2.104.380, di cui al mod. *B*-Import n. 2965817 rilasciato in data 21 maggio 1974 dalla sede di Genova del Banco di Napoli per l'importazione di tremilacinquecento cartoni di peperoni di origine e provenienza Spagna;

Escudos 275.000, di cui al mod. *B*-Import n. 3481605 rilasciato in data 20 giugno 1974 dalla sede di Genova del Banco di Napoli per l'importazione di cinquecento cartoni di sardine all'olio di oliva di origine e provenienza Portogallo;

$ 60.000, di cui al mod. *B*-Import n. 3481715 rilasciato in data 17 luglio 1974 dalla sede di Genova del Banco di Napoli per l'importazione di quattromila casse di filetti di sgombro all'olio di semi di origine e provenienza Perù;

Considerato che le dichiarazioni di importazione concernenti le operazioni predette sono state accettate dalla dogana di Genova nei seguenti termini:

mod. *B*-Import n. 2965629 del 6 marzo 1974 di Escudos 349.740; scadenza 5 maggio 1974, importazioni effettuate entro il termine di scadenza dell'impegno valutario limitatamente all'importo di Escudos 81.740, e, per il residuo, con ritardi varianti da cinque a dieci mesi rispetto al termine suddetto;

mod. *B* Import n. 2965817 del 21 maggio 1974 di Pesetas 2.104.380, scadenza prorogata al 26 luglio 1974, importazioni effettuate entro il termine di validità dell'impegno limitatamente all'importo di Pesetas 130.680 e per la differenza con ritardi varianti fra un anno circa e due anni e quattro mesi circa rispetto al termine suddetto;

mod. *B*-Import n. 3481605 del 20 giugno 1974 di Escudos 275.000, scadenza 19 agosto 1974, importazioni effettuate con ritardi varianti fra trentanove e ottantacinque giorni rispetto al termine di validità dell'impegno;

mod. *B*-Import n. 3481715 del 17 luglio 1974 di $ 60.000, valido trenta giorni, importazioni effettuate con ritardi varianti fra ventuno giorni e un anno e cinque mesi circa rispetto al termine di validità dell'impegno;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero » cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 490672 del 4 aprile 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta De Langlade & Grancelli S.p.a. di Genova, non ha potuto e saputo fornire alcuna giustificazione dei notevoli ritardi con cui sono state perfezionate le su descritte operazioni, e anzi, nonostante i ripetuti solleciti dell'Ufficio italiano dei cambi, non ha nemmeno provveduto ad inoltrare le prescritte domande di svincolo delle fidejussioni prestate;

Ritenuto pertanto che non può escludersi, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità delle ritardate importazioni alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato delle cauzioni prestate dalla ditta De Langlade & Grancelli S.p.a. di Genova, mediante fidejussione del Banco di Napoli di Genova, nella misura del 5 % dei seguenti importi:

Escudos 268.000, quale importo parziale del modello *B*-Import n. 2965629;

Pesetas 1.973.700, quale importo parziale del modello *B*-Import n. 2965817;

Escudos 275.000, quale importo totale del modello *B*-Import n. 3481605;

$ 60.000, quale importo totale del mod. *B*-Import n. 3481715.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1977

Il Ministro: OSSOLA

(5660)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di storia del diritto romano e di diritto processuale civile nella facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1954, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli sono vacanti le seguenti cattedre:

1) storia del diritto romano;
2) diritto processuale civile,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5875)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esclusione dall'incorporazione dell'Istituto autonomo per le case popolari di Fermo

Ai sensi della legge 5 maggio 1976, n. 258, con decreto ministeriale 16 maggio 1977, n. 1181/1404, l'Istituto autonomo per le case popolari di Fermo (Ascoli Piceno) è stato escluso dall'incorporazione prevista dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, per gli istituti a carattere non provinciale.

(5716)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società « Cooperativa di consumo La Corcordia » a r.l., in Lainate

Con decreto ministeriale 16 maggio 1977 il dott. Giovanni Ambrosoli e stato nominato commissario liquidatore della società « Cooperativa di consumo La Concordia », in Lainate (Milano), in sostituzione del per. ind. Gernando Bergna.

(5712)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 11

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 277 mod. Cambio rend. 5%. — Data: 17 novembre 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: sezione di tesoreria provinciale di Milano. — Intestazione: Istituto bancario San Paolo di Torino, via Verdi n. 3, Milano. — Titoli del debito pubblico: al portatore 6. — Capitale L. 160.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(4440)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modificazioni allo statuto del Consorzio di difesa delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche, in Venezia-Mestre.

Con decreto ministeriale 11 maggio 1977, n. 1517, sono state apportate modificazioni agli articoli 17 e 20 dello statuto del Consorzio di difesa delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche, in Venezia-Mestre, riconosciuto con decreto ministeriale 9 maggio 1974, n. 1123.

(5559)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Rivignano

Con decreto 10 maggio 1977, n. 63406, del Ministro per la agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il trasferimento dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di terreni della superficie complessiva di mq 3140, censiti nel catasto del comune di Rivignano (Udine) ai fogli 12 e 13 confinanti con i mappali 7, 21, 27 e 31, ricadenti nel comprensorio del Consorzio per la bonifica e lo sviluppo agricolo della Bassa Friulana, non più occorrenti alle esigenze della bonifica.

(5633)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina dei presidenti di casse comunali di credito agrario site in provincia di Nuoro e Oristano

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le proposte formulate dal Banco di Sardegna, con sede legale in Cagliari, sede amministrativa e direzione generale in Sassari;

Dispone:

Il sig. Battista Carboni è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Gadoni (Nuoro).

Il sig. Saverio Meloni è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Gairo (Nuoro).

Il sig. Francesco Fulghesu è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Laconi (Nuoro).

Il sig. Antonio Pala è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Olzai (Nuoro).

Il sig. Giovanni Pilia è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Serri (Nuoro).

Il sig. Giuseppe Pili è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Tortolì (Nuoro).

Il sig. Emilio Pinna è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Milis (Oristano).

Il sig. Salvatore Corda è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Neoneli (Oristano).

Il sig. Salvatorangelo Carta è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sedilo (Oristano).

Il sig. Sebastiano Ibba è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sorradile (Oristano).

Il sig. Bruno Ibba è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Villaurbana (Oristano).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1977

Il Governatore: BAFFI

(5802)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Lamezia Terme

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria, prorogata e modificata con legge 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso la casa circondariale di Lamezia Terme;

Considerato che la procura generale di Catanzaro con nota n. 264 del 12 marzo 1976, ha comunicato che al precedente concorso, bandito con decreto ministeriale 1° ottobre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 29 gennaio 1976, non vi sono stati partecipanti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Lamezia Terme.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Catanzaro.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi dei dipendenti statali a favore delle categorie che ne hanno diritto

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Catanzaro entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata, dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1977

p. *Il Ministro:* DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1977
Registro n. 11 Giustizia, foglio n. 9

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata
possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte d'appello di Catanzaro

Il sottoscritto . . . . . . residente oppure domiciliato a . . . provincia di . . . in via . . . . c.a.p. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Lamezia Terme, indetto con decreto ministeriale 15 marzo 1977 (*Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 31 maggio 1977).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . il giorno . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto all'elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . nell'anno . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena presso . . . . .

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . . . .

Data, ...

Firma (7) . . . . . .

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(4917)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per l'ammissione di settantanove allievi ai corsi dell'Accademia di sanità militare interforze per l'anno accademico 1977-78.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 14 marzo 1968, n. 273, sulla istituzione dell'Accademia di sanità militare interforze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98, concernente norme di attuazione della citata legge, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1969, n. 240, concernente il trattamento economico degli allievi dell'Accademia della guardia di finanza e delle Accademie militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto per l'anno accademico 1977-78 un concorso per l'ammissione di settantanove allievi ai corsi dell'Accademia di sanità militare interforze per il reclutamento di ufficiali in servizio permanente nel ruolo del servizio sanitario (ufficiali medici) dell'Esercito, nel ruolo medici del Corpo sanitario della Marina e nel ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario dell'Aeronautica, nonchè per il reclutamento di ufficiali in servizio permanente nei ruoli del servizio sanitario (ufficiali chimici-farmacisti) e del servizio veterinario dell'Esercito.

Il concorso è bandito:

per esami, per l'ammissione al primo anno di ognuno dei predetti corsi;

per titoli ed esami, per l'ammissione al secondo e terzo anno dei soli corsi per la nomina ad ufficiale medico in servizio permanente effettivo.

I posti messi a concorso sono così ripartiti:

trentasette ai corsi del servizio sanitario dell'Esercito di cui:

trentacinque per la facoltà di medicina e chirurgia così distribuiti:

ventinove al primo anno della facoltà;
tre al secondo anno della facoltà;
tre al terzo anno della facoltà;
due al 1° anno della facoltà di farmacia;

venti al corso del Corpo sanitario della Marina militare per la frequenza del primo anno della facoltà di medicina e chirurgia;

sedici al corso del Corpo sanitario dell'Aeronautica militare per la frequenza del primo anno della facoltà di medicina e chirurgia;

sei al corso del servizio veterinario dell'Esercito per i concorrenti al primo anno della facoltà di medicina veterinaria.

Nell'ambito del servizio sanitario dell'Esercito i posti per qualsiasi causa non ricoperti in un corso della facoltà di medicina e chirurgia potranno essere devoluti agli altri corsi della medesima facoltà sulla base delle graduatorie di merito.

Gli eventuali concorrenti eccedenti nelle graduatorie di una forza armata potranno, ove lo richiedano, essere chiamati a coprire eventuali posti a concorso rimasti disponibili in un'altra forza armata semprechè essi abbiano i requisiti fisici richiesti da quest'ultima.

I suddetti concorrenti saranno inseriti nella graduatoria di merito della forza armata in ordine di merito.

Nel caso tuttavia in cui i posti messi a concorso per una forza armata non dovessero essere tutti ricoperti, l'aliquota ulteriormente disponibile potrà essere messa a disposizione delle altre due forze armate.

Non è ammesso presentare domanda per più corsi della stessa forza armata e per più corsi di diverse forze armate.

Art. 2.

A mente dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98, i corsi sono tenuti:

per il servizio sanitario dell'Esercito, presso la scuola di sanità militare di Firenze;

per il Corpo sanitario della Marina, presso l'Accademia navale di Livorno;

per il Corpo sanitario dell'Aeronautica, presso la scuola di applicazione A.M. di Firenze;

per il servizio veterinario dell'Esercito, presso la scuola del servizio veterinario militare di Pinerolo.

Art. 3.

I giovani ammessi ai corsi del servizio sanitario dell'Esercito e del Corpo sanitario aeronautico, di cui al precedente art. 1, seguiranno il corso di studi accademici previsto per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia e della laurea in farmacia presso l'Università di Firenze.

I giovani ammessi al corso del Corpo sanitario della Marina seguiranno il corso di studi accademici previsto per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia presso l'Università di Pisa.

I giovani ammessi al corso del servizio veterinario dell'Esercito seguiranno il corso di studi accademici previsto per il conseguimento della laurea in medicina veterinaria presso l'Università di Torino.

Essi sono tenuti altresì a conseguire le rispettive abilitazioni professionali, e seguiranno inoltre, durante gli studi universitari, presso gli istituti militari di cui al precedente art. 2, corsi complementari di materie militari a carattere comune il cui programma è stabilito con decreto ministeriale.

Art. 4.

I giovani ammessi al primo anno dei corsi dell'Accademia di sanità militare interforze devono completare gli studi per il conseguimento delle lauree e rispettive abilitazioni all'esercizio professionale nel periodo massimo di sette anni accademici, per gli iscritti alla facoltà di medicina e chirurgia, o di cinque anni, per gli iscritti alle facoltà di farmacia e veterinaria.

I giovani ammessi direttamente al secondo e terzo anno dei corsi della facoltà di medicina e chirurgia dovranno invece completare gli studi per il conseguimento della laurea e rispettiva abilitazione nel periodo massimo rispettivamente di sei o cinque anni.

E' facoltà del Ministro per la difesa di concedere, in casi eccezionali, una proroga al termine di cui sopra: il corso di studi, comprensivo dell'abilitazione all'esercizio professionale, non potrà superare, comunque, la durata di otto anni dall'ammissione all'Accademia, per gli iscritti al primo anno della facoltà di medicina e chirurgia (di sette o sei anni per gli iscritti rispettivamente al secondo o terzo anno di tale facoltà) o di anni sei dall'ammissione all'Accamedia, per gli iscritti alla facoltà di farmacia o di veterinaria.

Art. 5.

Al termine del corso di studi universitari, e dopo aver conseguito le rispettive abilitazioni all'esercizio professionale, nonchè aver superato gli esami delle materie militari a carattere comune del corso complementare, i giovani saranno nominati:

tenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo del servizio sanitario (ufficiali medici) dell'Esercito o sottotenenti di vascello nel ruolo medici del Corpo sanitario della Marina o tenenti nel ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario aeronautico;

tenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo del servizio sanitario (ufficiali chimici-farmacisti) dell'Esercito;

tenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo del servizio veterinario dell'Esercito.

Prima della nomina debbono assumere l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di otto anni in conformità di quanto previsto all'art. 9 della legge 14 marzo 1968, n. 273.

Art. 6.

Possono partecipare al concorso per l'ammissione al primo secondo e terzo anno dei corsi dell'Accademia i cittadini, anche se già alle armi, che:

a) siano nati negli anni: 1956, 1957, 1958, 1959 e 1960, se concorrenti al primo anno; anche nell'anno 1955, se concorrenti al secondo anno; anche nell'anno 1954, se concorrenti al terzo anno, ed abbiano, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore esercente la potestà o del tutore per contrarre l'arruolamento volontario nelle Forze armate.

Ai limiti di età sopradetti non si applicano le maggiorazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, ai fini dell'ammissione ai pubblici impieghi per le carriere civili;

b) abbiano tenuto buona condotta civile e morale ed appartengano a famiglie di cui sia stata accertata la onorabilità, secondo il giudizio del Ministro per la difesa;

c) non siano mai stati espulsi da istituti d'istruzione o di educazione dello Stato e non siano stati dimessi da una delle Accademie militari per ragioni morali, disciplinari o per inattitudine alla vita militare;

d) siano celibi o vedovi senza prole;

e) posseggano, o siano in grado di conseguire nella sessione di esami del 1977, il titolo di studio valido per l'iscrizione alla facoltà di medicina e chirurgia, di farmacia e di medicina veterinaria, ai sensi della legge 11 dicembre 1969, n. 910, concernente provvedimenti urgenti per l'università;

f) abbiano superato, prima delle prove di esame, se concorrenti all'ammissione al secondo o terzo anno della facoltà di medicina e chirurgia, tutti gli esami previsti al successivo art. 11, ultimo comma;

g) siano in possesso della piena idoneità fisica e delle qualità psico-attitudinali richieste dalla forza armata alla quale aspirano di appartenere, per il servizio quale ufficiale in servizio permanente effettivo del servizio sanitario e veterinario dell'Esercito o del Corpo sanitario della Marina o dell'Aeronautica.

L'ammissione dei giovani che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero è subordinata al riconoscimento, da parte del Ministero della pubblica istruzione, dell'equipollenza del titolo ad uno dei titoli prescritti.

A tale fine gli interessati dovranno allegare alla domanda il diploma originale o copia autentica di esso, nonchè i programmi degli studi compiuti. Coloro invece che non abbiano ancora conseguito il predetto titolo e contino di conseguirlo entro la sessione di esami del 1977, dovranno allegare alla domanda un certificato della competente autorità scolastica estera attestante che essi si trovano nelle condizioni di poter conseguire in tempo utile tale titolo di studio ed allegare inoltre il programma degli studi compiuti e quelli da compiere.

I documenti di cui sopra dovranno essere muniti delle prescritte dichiarazioni degli agenti diplomatici o consolari.

Art. 7.

La domanda di ammissione, redatta su carta bollata, firmata dall'aspirante e vistata dai genitori o dal genitore esercente la potestà o dal tutore, qualora l'aspirante sia minorenne, dovrà essere indirizzata e fatta pervenire, a mezzo raccomandata, al Ministero della difesa:

Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - Roma;

Direzione generale per il personale militare della Marina - Roma;

Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - Roma,

a seconda della forza armata cui il richiedente aspira, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

direttamente, se trattasi di giovani non ancora incorporati o di militari di truppa in congedo o di ufficiali di complemento in congedo;

tramite il comando del Corpo da cui dipendono, se trattasi di militari alle armi. In tal caso la data di arrivo della domanda risulta dal bollo di ufficio o da dichiarazione del comando del Corpo od ente presso il quale il concorrente è in forza.

La domanda di ammissione al concorso si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di trenta giorni di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. La busta contenente la documentazione viene acclusa alla pratica.

La domanda, conforme all'allegato 1, dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome data e luogo di nascita del concorrente;

b) esplicita dichiarazione del titolo di studio posseduto o che si presume di conseguire nella sessione di esami del 1977, o, per i concorrenti all'ammissione al secondo o terzo anno della facoltà di medicina e chirurgia, esplicita dichiarazione di aver superato o di presumere di superare prima delle prove di esame tutti gli esami previsti dal successivo art. 11, ultimo comma;

c) corso di studio che si intende frequentare (medicina e chirurgia, farmacia, veterinaria);

d) distretto militare di appartenenza o ufficio di leva o capitaneria di porto competente per territorio;

e) posizione nei riguardi del servizio militare;

f) forza armata cui si intende appartenere;

g) lingua estera (inglese o francese o tedesca) nella quale si intende eventualmente sostenere gli esami;

h) indirizzo esatto del concorrente con l'indicazione del numero di codice postale. Ogni variazione di indirizzo dovrà essere segnalata direttamente e nel modo più celere alle direzioni generali competenti, le quali non assumono nessuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di varianti di indirizzo.

Le firme in calce alla domanda dovranno essere autenticate dal notaio o dal segretario comunale (per militari e dipendenti civili dello Stato dal comandante di Corpo o capo ufficio).

Art. 8.

Alle visite mediche ed agli esami i candidati dovranno esibire la carta di identità od altro documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Art. 9.

Il Ministro per la difesa può, con provvedimento motivato, escludere, in ogni momento, dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso all'Accademia.

Art. 10.

I candidati saranno sottoposti a visita medica intesa ad accertare la loro idoneità fisica all'ammissione all'Accademia nel ruolo o nel servizio o Corpo sanitario delle tre forze armate prescelte o del servizio veterinario dell'Esercito. Detta visita sarà compiuta prima dell'inizio delle prove di esame secondo le norme stabilite per ciascuna forza armata nella sede e nel giorno che saranno comunicati con lettera raccomandata dalle direzioni generali interessate.

Il giudizio di idoneità o meno sarà comunicato al concorrenti seduta stante ed è inappellabile.

I candidati risultati idonei in sede di visita medica verranno sottoposti ad un accertamento psico-fisiologico consistente nello svolgimento di prove intese a valutare il livello intellettuale e le qualità attitudinali e caratterologiche della loro personalità nonchè i requisiti di idoneità connessi con lo specifico impiego nel Corpo della forza armata prescelta.

Il giudizio di idoneità o di non idoneità riportato nel predetto accertamento è definitivo. I candidati giudicati non idonei saranno pertanto eliminati dal concorso.

Art. 11.

Gli esami di concorso consisteranno nelle seguenti prove:

per i concorrenti all'ammissione al primo anno dei corsi:

a) prova scritta di cultura generale vertente su nozioni delle discipline letterarie, storiche e geografiche impartite negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;

b) prova orale vertente sui programmi di carattere scientifico (fisica, chimica, biologia) riportati nell'allegato 4 al presente decreto;

c) prova facoltativa orale di una lingua estera (inglese o francese o tedesca);

per i concorrenti all'ammissione al secondo anno della facoltà di medicina e chirurgia:

a) prova orale vertente sulle seguenti materie universitarie: biologia e zoologia generale, chimica, fisica;

b) prova facoltativa orale di una lingua estera (inglese o francese o tedesca);

per i concorrenti all'ammissione al terzo anno della facoltà di medicina e chirurgia:

a) prova orale vertente sulle seguenti materie universitarie: anatomia umana normale, chimica biologica, microbiologia;

b) prova facoltativa orale di una lingua estera (inglese o francese o tedesca).

I concorrenti all'ammissione al secondo o terzo anno della facoltà di medicina e chirurgia dovranno esibire, per poter sostenere le prove orali scientifiche di cui sopra, un certificato in carta bollata, rilasciato dall'istituto universitario di provenienza, comprovante l'avvenuto superamento, e le votazioni riportate, delle seguenti materie:

per i concorrenti all'ammissione al secondo anno di corso: biologia e zoologia generale, chimica, fisica;

per i concorrenti all'ammissione al terzo anno di corso: biologia e zoologia generale, chimica, fisica, anatomia umana normale, chimica biologica, microbiologia.

Art. 12.

La prova scritta di cultura generale, della durata di sei ore, avrà luogo in Roma, palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, aula « A », alle ore 8,30 del giorno 5 settembre 1977.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso ai sensi dei precedenti articoli 9 e 10, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede e nel giorno suddetto, alle ore 7,30, muniti di carta di identità od altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia, rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Essi dovranno portare l'occorrente per scrivere, ad eccezione della carta che sarà loro fornita sul posto.

I candidati assenti al momento dell'appello saranno senza altro eliminati dal concorso, qualunque possano essere le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.

La prova consisterà nello svolgimento di uno di tre temi vertenti su discipline letterarie, storiche, geografiche, a scelta del candidato.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno superato la prova scritta, riportando una votazione non inferiore a 18/30.

La prova orale di concorso si svolgerà nei giorni e nella sede che saranno comunicati ai candidati a mezzo lettera raccomandata e avrà la durata minima di venti minuti.

La prova facoltativa orale di lingua estera, della durata di venti minuti, consisterà nella conversazione nella lingua in cui cade l'esame e in una traduzione a prima vista di un brano scelto dall'insegnante, dall'italiano nella lingua estera in cui si sostiene la prova.

Saranno dichiarati idonei i candidati che in ciascuna prova di esame (scritta ed orale) avranno riportato una votazione non inferiore ai 18/30.

Per l'esame orale facoltativo di lingua estera non sarà emesso un giudizio di idoneità, ma sarà assegnata una votazione in trentesimi da 1 a 30, valida nell'ambito di quanto specificato al successivo art. 19.

Art. 13.

Con successivo decreto ministeriale sarà provveduto alla costituzione della commissione unica esaminatrice per la valutazione dei titoli e degli esami. Tale commissione sarà composta:

a) da un maggior generale medico, presidente;

b) da tre ufficiali medici in servizio permanente effettivo, uno per ogni singola forza armata, di grado non inferiore a tenente colonnello, membri;

c) da un ufficiale superiore in servizio permanente effettivo del servizio veterinario, membro;

d) da un ufficiale superiore d'arma dell'Esercito, da un ufficiale superiore del Corpo di stato maggiore della Marina e da un ufficiale superiore del ruolo naviganti normale dell'Aeronautica, in servizio permanente effettivo, membri;

e) da un professore di ruolo, laureato in lettere, membro;

f) da un professore di ruolo della lingua estera su cui verte l'esame facoltativo, convocato di volta in volta, membro aggiunto.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario civile della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa.

Art. 14.

I concorrenti, muniti di lettera o telegramma di convocazione per la visita medica, l'accertamento psico-fisiologico e per le prove di esame, si presenteranno al più vicino presidio militare o comando carabinieri per ottenere il rilascio dello scontrino di 1ª classe per riduzione a tariffa militare sulle ferrovie dello Stato.

Disposizioni riflettenti i sottufficiali

Art. 15.

Nei confronti dei sottufficiali si osserveranno, per quanto riguarda l'ammissibilità al concorso, le visite mediche, gli esami di concorso, le modalità, i termini e le condizioni tutte stabilite dal presente bando per i concorrenti degli istituti civili d'istruzione, in quanto non risultino modificate dalle disposizioni di cui ai seguenti articoli, salvo quanto previsto al successivo art. 16.

Art. 16.

Possono partecipare al concorso i sottufficiali delle forze armate in servizio permanente o continuativo, in ferma o in rafferma, che abbiano i seguenti requisiti:

a) siano nati nell'anno 1952 e successivi. Tale limite di età, per i concorrenti al secondo o terzo anno della facoltà di medicina e chirurgia è elevato rispettivamente di uno o due anni;

b) siano in possesso della idoneità fisica e psico-fisiologica di cui all'art. 6, lettera g), nella forza armata cui aspirano di appartenere;

c) siano riconosciuti meritevoli di partecipare al concorso per qualità morali e per precedenti di servizio.

Art. 17.

I sottufficiali che aspirano a partecipare al concorso dovranno inoltrare domanda, su carta bollata, tramite il comando del Corpo da cui dipendono, entro gli stessi termini stabiliti dal precedente art. 7.

Nella domanda, oltre alle indicazioni previste dall'art. 7, dovranno dichiarare di rinunciare al grado rivestito per conseguire l'ammissione in qualità di allievo.

Ciascun aspirante dovrà unire alla domanda, o trasmettere, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'art. 21:

il titolo di studio con le modalità indicate alla lettera a) dell'art. 21;

estratto dell'atto di nascita su carta bollata;

una fotografia conforme alle prescrizioni della lettera l) del predetto art. 21.

La data di arrivo della domanda è quella di presentazione al comando di Corpo.

Art. 18.

I sottufficiali ammessi ai corsi dell'Accademia sono cancellati dai ruoli di provenienza per assumere la qualifica di allievi e, superati nei primi due anni tutti gli esami fondamentali e facoltativi specificatamente prescritti per tali anni dal piano di studi unico interforze preparato dai comandi degli istituti militari, di cui all'art. 2 del presente bando, ed approvato dal consiglio di facoltà dell'università frequentata, e dopo aver dimostrato di aver tratto adeguato profitto dagli insegnamenti impartiti nelle materie militari, assumono la qualifica di aspiranti con decorrenza dall'inizio del terzo anno di corso e conservano tale qualifica per tutta la durata del corso di studi.

Qualora essi vengano a cessare dalla predetta qualifica, sono reintegrati nel grado, salvo quanto prescritto dal secondo comma dell'art. 13 della legge n. 273 del 14 marzo 1968, ed il tempo trascorso in Accademia, è computato nell'anzianità di grado.

Durante la frequenza dei corsi dell'Accademia, agli allievi provenienti dai sottufficiali in servizio permanente o continuativo o in ferma o rafferma, compete, in luogo dell'assegno giornaliero di cui al primo comma dell'art. 6 della citata legge, il trattamento economico del grado rivestito all'atto dell'ammissione ai corsi dell'Accademia. Essi conserveranno tale trattamento economico, se più favorevole dell'assegno mensile di cui al sopracitato articolo, anche nella qualifica di aspirante ufficiale.

Graduatoria di merito

Art. 19.

Saranno formate graduatorie di merito, distinte per forza armata e ruolo.

Graduatoria a parte sarà fatta per gli iscritti alla facoltà di medicina e chirurgia che concorrono al secondo o al terzo anno dell'Accademia.

1) Le graduatorie di merito dei concorrenti al 1° anno dei corsi dell'Accademia di sanità, distinte per forza armata e ruolo, sono formate in base alla media dei punti riportati nella prova scritta ed in quella orale, espressi in trentesimi. A questa media verrà aggiunto un trentesimo per la prova di lingua estera sostenuta dal candidato sempre che la votazione sia compresa tra i 18/30 e i 21/30; due trentesimi qualora detta votazione sia superiore ai 21/30. A parità di merito avranno la preferenza nell'ordine i concorrenti appartenenti alle categorie di cui all'art. 3 della legge n. 273 del 14 marzo 1968.

2) I concorrenti al secondo o terzo anno dei corsi dell'Accademia per la facoltà di medicina e chirurgia giudicati idonei alla visita medica e che avranno superato favorevolmente le prove di esame stabilite, verranno iscritti in graduatoria in base alla media:

a) del punteggio riportato nella prova orale espresso in trentesimi;

b) del punteggio risultante dalla somma dei voti riportati negli esami sostenuti nel primo anno o nei primi due anni della facoltà di medicina e chirurgia.

A questa media espressa in trentesimi, verrà aggiunto un trentesimo per la prova di lingua estera sostenuta dal candidato sempre che la votazione sia compresa tra i 18/30 e i 21/30; due trentesimi qualora detta votazione sia superiore ai 21/30.

A parità di merito avranno la preferenza nell'ordine i concorrenti appartenenti alle categorie di cui all'art. 3 della legge n. 273 del 14 marzo 1968.

I certificati (in carta bollata) rilasciati dalle competenti autorità, comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono i titoli preferenziali stabiliti:

per gli orfani di guerra;

per gli orfani dei caduti per fatti di guerra;

per gli orfani dei caduti per servizio;

per gli allievi delle scuole militari dell'Esercito o del collegio F. Morosini,

dovranno essere trasmessi dai candidati entro il termine che sarà comunicato dalle rispettive direzioni generali.

Art. 20.

Le graduatorie dei concorrenti dichiarati idonei, stabilite a termini delle disposizioni di legge vigenti e distinte per destinazione dei concorrenti alle singole forze armate, saranno approvate con decreti del Ministro per la difesa.

Art. 21.

I candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno trasmettere, a pena di decadenza, entro il termine che sarà tempestivamente comunicato dalle rispettive direzioni generali:

a) titolo di studio originale per l'immatricolazione all'università. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito presentare provvisoriamente un certificato in carta bollata rilasciato dall'istituto in cui il titolo di studio è stato conseguito, nel quale devono anche risultare il giudizio complessivo emesso dalla commissione di esame e la votazione riportata. In tal caso il diploma originale potrà essere prodotto non appena possibile. In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato predetto. Le firme dei capi delle scuole parificate e legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studi conseguiti presso istituti fuori della provincia di Roma saranno legalizzate dal provveditore agli studi;

b) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta bollata rilasciato dal comune di origine;

c) certificato di stato civile libero (carta bollata) rilasciato dall'ufficio di stato civile.

I vedovi senza prole dovranno presentare lo stato di famiglia su carta bollata;

d) certificato generale del casellario giudiziale (carta bollata da L. 400) rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

e) certificato di cittadinanza italiana (carta bollata) rilasciato dal comune di residenza;

f) atto di assenso (carta bollata e conforme al modello in allegato 2 al presente bando) dei genitori o del genitore esercente la potestà o del tutore per contrarre l'arruolamento volontario nelle Forze armate, qualora il concorrente sia minorenne (quest'atto, di data non anteriore a quella del presente bando, deve essere redatto dal sindaco);

g) dichiarazione (carta bollata) da rilasciarsi dai concorrenti che rivestano il grado di ufficiale di complemento per ottenere la cancellazione dai ruoli.

La cancellazione avrà effetto dalla data di ammissione negli istituti presso cui verranno svolti i corsi.

Sarà provveduto alla reintegrazione nel grado, salvo quanto previsto al secondo comma dell'art. 13 della legge 14 marzo 1968, n. 273, qualora il concorrente non avrà conseguito la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo ed il tempo trascorso in Accademia o scuole militari presso cui si svolgono i corsi è computato nell'anzianità di grado;

h) uno dei seguenti documenti rilasciato in conformità alle prescrizioni della legge sul bollo:

copia dello stato di servizio o del foglio matricolare per i concorrenti che abbiano prestato o prestino servizio militare;

foglio di congedo illimitato provvisorio o certificato dell'esito di leva rilasciato dal comune per i concorrenti che abbiano soltanto concorso alla leva. Per i riformati o per i dichiarati rivedibili, il motivo della riforma o della rivedibilità deve risultare dal certificato;

dichiarazione del sindaco dalla quale risulti, per i giovani appartenenti a classi per le quali non sono ancora state compilate le liste di leva, che essi saranno compresi nelle liste della propria classe di leva;

i) nulla osta su carta da bollo della competente autorità militare. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai concorrenti che trovansi in servizio militare, dai giovani che abbiano già partecipato alle liste di leva e dagli iscritti nelle liste della leva di mare;

l) fotografia recente (formato 4 × 6) del candidato con la indicazione leggibile del nome e cognome;

m) certificato di godimento dei diritti politici, per i maggiorenni;

n) dichiarazione in carta legale, conforme al modello in allegato 3 al presente bando, autenticata da un notaio e registrata presso l'ufficio del registro, del genitore o del tutore di sottostare senza riserve alle disposizioni amministrative specificate nel presente bando.

I certificati di cui alle lettere c), d), e), m) dovranno essere in data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato, ovvero all'Amministrazione della difesa per altri concorsi.

Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva la facoltà di fissare un nuovo termine per la regolarizzazione.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato di ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 22.

Con decreti del Ministro per la difesa sono ammessi ai corsi dell'Accademia, in qualità di allievi, i candidati iscritti nelle graduatorie di merito di cui al precedente art. 20 e compresi, secondo l'ordine risultante dalle graduatorie stesse, nel numero dei posti messi a concorso.

Art. 23.

I giovani ammessi al primo corso dell'Accademia assumono la qualifica di allievi.

Gli allievi, superati nel primo e nel secondo anno dei corsi dell'Accademia tutti gli esami fondamentali e facoltativi specificatamente prescritti per tali anni dal piano di studi unico interforze preparato dai comandi degli istituti militari di cui all'articolo 2 del presente bando, ed approvato dal consiglio di facoltà dell'università frequentata, e dopo aver dimostrato di aver tratto adeguato profitto dagli insegnamenti impartiti nelle materie militari, assumono la qualifica di aspiranti ufficiali con decorrenza dall'inizio del terzo anno di studi e conservano la qualifica stessa per tutta la durata del corso di studi.

Gli allievi che non superino gli esami di cui al comma precedente sono dimessi dai corsi dell'Accademia, salvo che per essi non intervenga per non più di un anno la proroga contemplata dall'art. 4 del presente bando, ultimo comma.

I giovani ammessi direttamente al secondo o terzo anno dei corsi dell'Accademia ed iscritti alla facoltà di medicina e chirurgia assumono, all'atto dell'ammissione, la qualifica di allievi.

Successivamente, superati gli esami fondamentali e facoltativi specificatamente prescritti per tali anni dal piano di studi preparato dal comando dell'Accademia ed approvato dal

consiglio di facoltà dell'università frequentata, e dopo l'accertamento del profitto tratto dagli insegnanti impartiti nelle materie militari, conseguono, dopo un anno di corso, la qualifica di aspiranti ufficiali, con decorrenza rispettivamente dall'inizio del terzo o quarto anno di corso, e conservano tale qualifica per tutta la durata del corso di studi.

Qualora non superino gli esami dopo l'anno di corso stabilito, sono dimessi dai corsi dell'Accademia, salvo non intervenga, per non piu di un anno, la proroga contemplata dal precitato articolo.

Al termine dell'intero corso di studi, condotto sulla base del piano di studi unico interforze, preparato dai comandi degli istituti militari, di cui all'art. 2 del presente bando, ed approvato dal consiglio di facoltà dell'università frequentata, e completato dall'apprendimento delle materie complementari militari, e dopo aver conseguito l'abilitazione all'esercizio professionale e superato gli esami delle materie militari del corso complementare, gli aspiranti ufficiali, a mente dell'art. 14 della legge 14 marzo 1968, n. 273, saranno nominati tenenti in servizio permanente effettivo previa assunzione dell'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di otto anni

In conformità a quanto prescritto dall'art. 14 di detta legge, gli ufficiali così nominati frequenteranno, presso le Forze armate di appartenenza, un corso applicativo di sei mesi. Coloro che non superino detto corso sono trasferiti nei ruoli di complemento e rimangono in servizio fino al completamento dell'obbligo di otto anni.

Ai tenenti medici si applicano, ai fini dell'avanzamento al grado di capitano, le disposizioni dell'art. 1 della legge 13 dicembre 1966, n. 1111, ed ai tenenti chimici-farmacisti la norma di cui al terzo comma dell'art. 13 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414.

Qualora gli aspiranti ufficiali non garantiscano, per comprovato scarso profitto negli studi, di conseguire il titolo di studio nei limiti di tempo previsti dal presente bando di concorso o che in detti limiti di tempo, tenuto anche conto ed in ogni caso dell'eventuale proroga concessa dal Ministro per la difesa di cui al sopracitato art 4, non conseguano l'abilitazione all'esercizio professionale, sono dimessi dai corsi dell'Accademia, perdono la qualifica posseduta, assumendo il grado di sergente infermiere e sono tenuti a prestare servizio con tale grado per un periodo di tre anni nella forza armata di appartenenza.

Altresì, se gli aspiranti ufficiali conseguita l'abilitazione e superati gli esami delle materie militari del corso complementare non assumano l'obbligo di rimanere in servizio quali ufficiali in servizio permanente effettivo per un periodo di anni otto e non accettino la nomina a tenente in servizio permanente effettivo, sono tenuti a prestare servizio militare col grado di sottotenente di complemento per un periodo di sei anni nella forza armata di appartenenza.

Art. 24.

Gli allievi all'atto dell'ammissione ai corsi, devono assumere quali militari volontari:

se ammessi al primo anno dell'Accademia, una ferma di anni due;

se ammessi direttamente al secondo anno, per l'iscrizione al secondo anno della facoltà di medicina e chirurgia, una ferma di anni uno, allo scadere della quale, nella ipotesi di proroga contemplata dal terzo e dal sesto comma dell'articolo precedente, contraggono una seconda ferma di anni uno.

Essi devono altresì assoggettarsi, quali militari di truppa, a tutte le leggi e regolamenti militari.

Successivamente, all'atto del conferimento della qualifica di aspirante ufficiale, assumono un'altra ferma di anni nove per gli iscritti alla facoltà di medicina e chirurgia, e di anni sette per gli iscritti alla facoltà di farmacia o di veterinaria.

Gli allievi invece ammessi direttamente al terzo corso dell'Accademia per l'iscrizione al terzo anno della facoltà di medicina e chirurgia, assumono, all'atto dell'ammissione al corso stesso, una prima ferma di anni uno allo scadere della quale, nella ipotesi di proroga contemplata dal sesto comma dell'articolo precedente, contraggono un'altra ferma di anni uno.

Essi devono assoggettarsi parimenti quali militari di truppa, a tutte le leggi e regolamenti militari.

Successivamente, all'atto del conferimento della qualifica di aspirante ufficiale, assumono un'altra ferma di anni otto.

Agli allievi è concesso, a mente del penultimo comma dell'art. 9 della legge 14 marzo 1968, n. 273, il proscioglimento dalla ferma con determinazione del Ministro per la difesa solo in casi di comprovati gravi motivi familiari. In tale caso l'interessato perde la qualifica acquisita e viene dimesso dai corsi e segue le sorti della propria classe di leva nella forza armata di appartenenza.

Il tempo trascorso presso istituti, accademie e scuole delle Forze armate non è computabile nella ferma di leva, ai sensi dell'art 18 della legge 31 maggio 1975, n. 191, per i giovani che siano stati prosciolti dalla ferma volontariamente contratta, salvo che il proscioglimento sia stato determinato da lesioni o infermità dipendenti da cause di servizio.

Tutti i giovani ammessi ai corsi accademici, qualunque sia la loro provenienza, sottoscriveranno una dichiarazione dalla quale risulti che sono edotti dell'impegno che dovranno assumere all'atto della nomina a tenente in servizio permanente effettivo, di rimanere in servizio per otto anni e dell'obbligo di rimborsare le spese dovute nel caso di dimissioni dall'Accademia.

Art. 25.

Sono a carico dello Stato le spese per:

tasse universitarie, comprese quelle per il rilascio del diploma di laurea e di abilitazione e quelle per contributi di laboratorio;

acquisto di libri di testo consigliati dalle università per l'intero ciclo di studi;

somministrazione in uso degli effetti di vestiario;

assistenza sanitaria presso enti e stabilimenti militari nei confronti dei soli allievi nella misura e con le modalità previste per gli allievi delle Accademie militari e con l'osservanza di quanto previsto all'art. 27 in materia di spese straordinarie;

mantenimento negli istituti militari (limitatamente ai soli allievi, qualunque sia la loro provenienza).

Sono a carico delle famiglie degli allievi le spese per esigenze di carattere personale e straordinario di cui all'art. 27.

E' data facoltà al comando degli istituti presso cui si svolgono i corsi, di lasciare, in tutto od in parte, agli interessati, al termine dei corsi accademici, gli effetti di vestiario forniti in uso e i libri di testo universitari acquistati a carico dello Stato.

Art. 26.

Agli allievi è attribuito un assegno giornaliero pari a quello previsto per gli allievi delle altre accademie militari.

Gli aspiranti ufficiali hanno diritto a un assegno mensile pari allo stipendio mensile iniziale di sottotenente o guardiamarina in servizio permanente effettivo.

Agli allievi provenienti dai sottufficiali non compete la corresponsione dell'assegno giornaliero di cui al comma primo del presente articolo (vedi precedente art. 18).

Art. 27.

L'importo dell'assegno giornaliero spettante agli allievi e dell'assegno fisso mensile spettante agli aspiranti ufficiali, nonché di una quota, pari a detti assegni, del trattamento economico eventualmente dovuto a coloro che provengono dai sottufficiali, è accantonato, per metà, per i fini di cui all'art. 6, quinto comma, della legge 14 marzo 1968, n. 273, ed accreditato su un conto personale intestato a ciascun allievo o aspirante. L'altra metà è corrisposta per contanti agli allievi ed aspiranti ufficiali.

Sullo stesso conto personale sono addebitate mensilmente le quote di spese generali, nella misura da stabilirsi annualmente con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro, le spese di carattere straordinario, nonché, per gli aspiranti ufficiali, quelle concernenti il mantenimento degli stessi.

La quota di spese generali comprende le spese per la cancelleria e per la manutenzione del vestiario, lavatura e stiratura della biancheria incluse, e quelle di istruzione militari per libri di testo, sinossi, pubblicazioni ed altre.

Le spese di carattere straordinario si riferiscono ad acquisto di specialità medicinali, pagamento di cure dentarie, prestazioni medico-chirurgiche speciali richieste dalle famiglie degli allievi, interventi operatori, spese per cure medico-chirurgiche, degenze e consulti, se l'infermità non sia dipendente da causa di servizio; spese per l'acquisto di strumenti scientifici, rinnovamento dei capi di corredo divenuti inservibili per lungo uso o per incuria degli allievi, pagamento per rotture o perdite per negligenza.

La differenza tra le somme spettanti di cui al primo comma e quelle dovute ai sensi del secondo comma, è mensilmente versata su apposito libretto postale al portatore, custodito dall'ente amministratore, il quale cura altresì l'accreditamento degli interessi maturati annualmente sui relativi conti personali.

Art. 28.

L'assegno spettante agli allievi ed agli aspiranti ufficiali della Accademia di sanità militare interforze è dovuto solo durante il periodo di svolgimento dei corsi dell'Accademia, rimanendo escluso in caso di ripetizione di corso. In questa ultima ipotesi, tutte le spese che non siano dalla legge previste a carico dello Stato vengono imputate sul conto personale dell'allievo o aspirante ufficiale.

Quando si verifica l'anticipata dimissione dai corsi o la interruzione definitiva degli stessi, l'eventuale eccedenza passiva dei singoli conti personali viene rimborsata all'Accademia di sanità militare interforze, per il successivo versamento in tesoreria, a cura degli interessati o di chi su di essi esercita la potestà, fermo restando quanto previsto a loro carico nei casi di rimborso di cui agli articoli 10 e 11 della legge 14 marzo 1968, n. 273.

In caso di proscioglimento dalla ferma a norma dell'art. 9 della legge 14 marzo 1968, n. 273, non è dovuto alcun rimborso delle spese sostenute dall'Accademia ai sensi dell'art. 7 della legge stessa. L'allievo o chi esercita su di lui la potestà è obbligato a rimborsare le sole spese di mantenimento sostenute dall'amministrazione eccedenti l'aliquota dell'assegno giornaliero accantonata sul suo conto personale. I libri di testo universitari e quelli militari acquistati a spese dello Stato e gli effetti di vestiario forniti in uso sono trattenuti presso l'Accademia.

Art. 29.

Agli interessati, all'atto della nomina a tenente in servizio permanente effettivo, a cura del comando dell'Accademia, scuola o istituto presso cui si svolgono i corsi, verrà corrisposta la differenza attiva fra gli assegni accantonati e le spese sostenute in sede di liquidazione del proprio conto personale.

Art. 30.

La quota di spese generali a carico degli allievi per l'anno accademico 1977-78 è stabilita in L. 96.000.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 maggio 1977

Il Ministro: LATTANZIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1977
Registro n. 13 Difesa, foglio n. 232

ALLEGATO 1

Modello della domanda
di ammissione al concorso
(in carta bollata)

Al Ministero della difesa (1)
. . . .
ROMA

Il sottoscritto (2) . . . . nato a . . . . il . . . . domiciliato in . . . . (provincia di . . . .) chiede di essere ammesso a partecipare al concorso indetto per l'anno accademico 1977-78 per l'ammissione in qualità di allievo al (3) . . . . . . anno del corso di (4) . . . . per la nomina ad ufficiale (5) . . . . in servizio permanente effettivo.

La forza armata di assegnazione prescelta è (6) . . . .

Dichiara:

1) di aver conseguito (o che presume di conseguire nella sessione di esami del corrente anno scolastico) il diploma di . . . . oppure (per i concorrenti al secondo o terzo anno di corso di medicina e chirurgia) di aver superato o di presumere di superare prima delle prove di esame tutti gli esami fondamentali prescritti per il (7) . . . . . della facoltà di medicina e chirurgia dall'art. 11 del bando;

2) di essere iscritto al distretto militare di . . od ufficio di leva di . . . . o capitaneria di porto di . . . .;

3) che nei riguardi degli obblighi militari si trova nella posizione di (8) . . . .;

4) di aver prestato, ovvero di prestare servizio, presso (9) . . . . . . con la qualifica di (10) . . . . .,

5) di voler sostenere l'esame facoltativo nella seguente lingua estera (11) . . . .

Unisce i documenti (12) . . . . .

Il concorrente, presa visione del bando di concorso, dichiara di accettare, senza riserve, tutto ciò che in esso è stabilito.

Data, ...

Firma leggibile del candidato (13)
. . . .

Firma leggibile dei genitori o del genitore esercente la potestà o del tutore se il candidato è minorenne (13) . . . . .

---

(1) Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - 1ª Divisione reclutamento, oppure: Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione, oppure: Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione - Concorsi - 1ª Sezione.

(2) Indicare cognome e nome del concorrente.

(3) Indicare il primo, secondo o terzo anno di corso.

(4) Indicare se di medicina e chirurgia, di farmacia o di veterinaria.

(5) Medico, farmacista o veterinario.

(6) Indicare la forza armata di cui all'art. 7 del bando di concorso.

(7) Indicare se per il primo anno o per i primi due anni.

(8) Non ancora arruolato dal consiglio di leva; abile arruolato; incorporato; esonerato; godente di rinvio.

(9) Denominazione dell'ente: Ministero, Accademia, Reggimento, ecc.

(10) Impiegato di concetto, allievo ufficiale, allievo ufficiale di complemento, soldato, ecc.

(11) Scrivere «inglese» oppure «francese» oppure «tedesco» sole se si intende sostenere la prova facoltativa.

(12) Ovvero si riserva di trasmettere entro il . . . . la predetta documentazione e dichiara, sotto la sua responsabilità, di essere in possesso dei requisiti richiesti.

(13) Le firme in calce alla domanda devono essere autenticate dal notaio o dal segretario comunale (per i militari e dipendenti civili dello Stato dal comandante di Corpo o capo ufficio).

ALLEGATO 2

ATTO DI ASSENSO
(per l'arruolamento di un minorenne, su carta bollata rilasciato dal sindaco)

Comune di . . . . .

L'anno . . . . . . mese di . . . . . . sono comparsi (o è comparso) davanti a me, sindaco del comune suddetto, i signori (o il signor) (1) . . . . genitori (o genitore esercente la potestà o tutore) del minorenne (2) . . . . i quali (o il quale), per assecondare la di lui inclinazione acconsentono (o acconsente) possa contrarre a tempo debito l'arruolamento in una delle tre forze armate (Esercito, Marina militare, Aeronautica militare) quale allievo dell'Accademia di sanità militare interforze.

In fede di che gli stessi dichiaranti (o dichiarante) hanno (o ha) sottoscritto con me il presente atto.

Data, ...

I dichiaranti o il dichiarante
. . . .

Il sindaco
. . . .

---

(1) Nome e cognome dei dichiaranti (o del dichiarante).

(2) Nome e cognome del concorrente.

ALLEGATO 3

Modello dell'atto di sottomissione
(in carta bollata, possibilmente dattiloscritto)

Mediante la presente scrittura, da valere come atto pubblico, io sottoscritto . . . . domiciliato a . . . . via . . . . n. . . mi obbligo personalmente a tenore del bando di concorso per l'anno accademico 1977-78 per l'ammissione ai corsi della

Accademia di sanità militare interforze, a rimborsare all'Amministrazione della difesa tutte le spese sostenute dall'Accademia di sanità militare interforze per il mantenimento di mio figlio . . . . nel caso che lo stesso sia rinviato dall'Istituto, in applicazione della legge 14 marzo 1968, n. 273 e del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98.

Data, ...

Firma

. . . .

(per esteso e leggibile)

P.S. — La sottoscrizione apposta sul documento deve essere autenticata; il documento deve essere registrato presso l'ufficio del registro.

ALLEGATO 4

PROGRAMMA DELLA PROVA ORALE PER I CONCORRENTI ALL'AMMISSIONE AL PRIMO ANNO DEI CORSI DELL'ACCADEMIA DI SANITA' MILITARE INTERFORZE.

I. - FISICA

1) *Tesi n.* 1:

a) sottotesi 1/*A*: l'elettricità e sua natura;

b) sottotesi 1/*B*: maniera di porre in evidenza le cariche elettriche - Legge di Coulomb;

c) sottotesi 1/*C*: la luce: differenti teorie sulla natura di essa, mezzi in cui può propagarsi;

2) *Tesi n.* 2:

a) sottotesi 2/*A*: il magnetismo: magneti permanenti e non permanenti;

b) sottotesi 2/*B*: rapporti tra campo elettrico e campo magnetico;

c) sottotesi 2/*C*: il telefono. Il suono: sua natura e mezzi in cui si può propagare.

3) *Tesi n.* 3:

a) sottotesi 3/*A*: la pila di Volta e l'elettrolisi;

b) sottotesi 3/*B*: differenza di potenziale ed intensità della corrente. Effetti del passaggio di essa;

c) sottotesi 3/*C*: velocità del suono dei vari mezzi: differenza tra altezza ed intensità di esso;

d) sottotesi 3/*D*: luce bianca e luce colorata: colori dell'iride. Le lenti.

4) *Tesi n.* 4:

a) sottotesi 4/*A*: la resistenza elettrica, legge di Ohm, effetto Joule;

b) sottotesi 4/*B*: l'elettrocalamita ed il rocchetto di Ruhmkorff: applicazioni relative;

c) sottotesi 4/*C*: raggi catodici, anodici ed X: classificazione e differenze;

d) sottotesi 4/*D*: velocità della luce, relazione tra colore di essa e lunghezza d'onda.

5) *Tesi n.* 5:

a) sottotesi 5/*A*: differenze tra corrente continua ed alternata. Generatori adeguati per l'una e per l'altra;

b) sottotesi 5/*B*: timbro, eco, risonanza, interferenza dei suoni;

c) sottotesi 5/*C*: riflessione e rifrazione della luce: condizioni necessarie perché possa avvenire l'uno o l'altro fenomeno;

d) sottotesi 5/*D*: la radioattività naturale e le sue manifestazioni.

II. CHIMICA

1) *Tesi n.* 1:

a) sottotesi 1/*A*: differenza tra stato solido, liquido ed aeriforme delle sostanze;

b) sottotesi 1/*B*: ipotesi e legge di Avogadro;

c) sottotesi 1/*C*: metalli e non metalli;

d) sottotesi 1/*D*: differenze tra chimica organica ed inorganica: esempi di composti organici ed inorganici.

2) *Tesi n.* 2:

a) sottotesi 2/*A*: legge delle proporzioni definite;

b) sottotesi 2/*B*: legge di Boyle;

c) sottotesi 2/*C*: atomi e molecole: peso atomico e numero atomico;

d) sottotesi 2/*D*: composti del carbonio conosciuti.

3) *Tesi n.* 3:

a) sottotesi 3/*A*: l'atomo e la sua struttura;

b) sottotesi 3/*B*: isotopi e isobari. La valenza.

c) sottotesi 3/*C*: gli idrocarburi più semplici e la loro classificazione;

d) sottotesi 3/*D*: composti dell'azoto.

4) *Tesi n.* 4:

a) sottotesi 4/*A*: stati allotropici degli elementi (ossigeno, carbonio, fosforo);

b) sottotesi 4/B: gli idrocarburi aromatici;

c) sottotesi 4/*C*: esempi e concetti di isomeria;

d) sottotesi 4/*D*: cenni sugli alcooli, aldeidi e chetoni.

5) *Tesi n.* 5:

a) sottotesi 5/*A*: classificazione periodica degli elementi: acidi, basi e sali;

b) sottotesi 5/*B*: gli zuccheri e i polisaccaridi.

III. - BIOLOGIA

1) *Tesi n.* 1:

a) sottotesi 1/*A*: vegetali ed animali: caratteristiche comuni e differenze fondamentali;

b) sottotesi 1/*B*: la circolazione nei mammiferi;

c) sottotesi 1/*C*: alimenti dell'uomo e costituzione di essi.

2) *Tesi n.* 2:

a) sottotesi 2/*A*: fanerogame e crittogame;

b) sottotesi 2/*B*: protozoi e metazoi: differenze fondamentali, classificazione dei metazoi.

3) *Tesi n.* 3:

a) sottotesi 3/*A*: la sintesi clorofilliana;

b) sottotesi 3/*B*: la respirazione animale: meccanismi ed organi della medesima;

c) sottotesi 3/*C*: la nutrizione degli animali e dei vegetali.

4) *Tesi n.* 4:

a) sottotesi 4/*A*: storia della vita sulla terra ed evoluzione organica;

b) sottotesi 4/*B*: lo scheletro dell'uomo e degli animali;

c) sottotesi 4/*C*: gli organi di senso e gli stimoli ai quali reagiscono.

5) *Tesi n.* 5:

a) sottotesi 5/*A*: il tubo digerente: cenni di suddivisione anatomica e funzionale;

b) sottotesi 5/*B*: l'escrezione: i reni e l'apparato urinario, la pelle.

Il Ministro per la difesa
LATTANZIO

(5670)

Concorsi, per titoli e per titoli ed esami, per il reclutamento di trentasei ufficiali in servizio permanente effettivo nei servizi tecnici di artiglieria, della motorizzazione e geografico.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 31 luglio 1956, n. 917, sui servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1211, recante disposizioni per l'espletamento dei concorsi e per lo svolgimento dei corsi e degli esami previsti dalla legge 31 luglio 1956, n. 917;

Vista la legge 6 dicembre 1960, n. 1479, sull'istituzione dei servizi tecnici chimico-fisico, del genio, delle trasmissioni e geografico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1537, recante disposizioni per la formazione delle graduatorie di ammissione ai corsi, per l'espletamento dei concorsi e per lo svolgimento dei corsi e degli esami previsti dalla legge 6 dicembre 1960, n. 1479;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione di firme;

Visto l'art. 12, ultimo comma, della legge 2 aprile 1968, numero 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 678, recante modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1976, registro n. 11 Difesa, foglio n. 80, con il quale sono stati stabiliti i titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia militare dell'Esercito e ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente nei ruoli dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1976, registro n. 11 Difesa, foglio n. 182, con il quale sono stati stabiliti, tra l'altro, i titoli di studio validi per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente nei ruoli dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1977 concernente aggiunte ai titoli di studio validi per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente dei servizi tecnici dell'Esercito, previsti dal decreto ministeriale 1° aprile 1976, dianzi citato;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi:

1) concorso, per titoli e per titoli ed esami, per l'ammissione di quindici ufficiali al XXXIII corso superiore tecnico di artiglieria di cui:

a) undici capitani e tenenti in servizio permanente dei ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e degli altri servizi, esclusi quelli tecnici, in possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea: in ingegneria meccanica, in ingegneria elettronica, in ingegneria elettrotecnica, in ingegneria chimica;

b) quattro giovani di età non superiore a 32 anni, in possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea: in ingegneria meccanica, in ingegneria elettronica, in ingegneria elettrotecnica, in ingegneria chimica;

2) concorso, per titoli e per titoli ed esami, per l'ammissione di dodici ufficiali al XVII corso superiore tecnico della motorizzazione, di cui:

a) dieci capitani e tenenti in servizio permanente dei ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e degli altri servizi, esclusi quelli tecnici, in possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea: in ingegneria meccanica, in ingegneria elettronica, in ingegneria elettrotecnica, in ingegneria chimica, in ingegneria aeronautica;

b) due giovani di età non superiore a 32 anni, in possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea: in ingegneria meccanica, in ingegneria elettronica, in ingegneria elettrotecnica, in ingegneria chimica, in ingegneria aeronautica;

3) concorso, per titoli e per titoli ed esami, per l'ammissione di nove ufficiali al V corso di topografia e cartografia, per il servizio tecnico geografico, di cui:

a) sette capitani e tenenti in servizio permanente dei ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e degli altri servizi, esclusi quelli tecnici, in possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea: in astronomia, in fisica, in ingegneria, in matematica, in scienze geologiche;

b) due giovani, di età non superiore a 32 anni, in possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea: in astronomia, in fisica, in ingegneria, in matematica, in scienze geologiche.

Art. 2.

Ai concorsi di cui alla lettera *a*) dei numeri 1), 2) e 3) del precedente art. 1 possono partecipare i capitani ed i tenenti in servizio permanente appartenenti alle armi ed ai servizi citati che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo stesso.

I tenenti devono avere ultimato, alla data di ammissione al corso, il periodo minimo di comando e di attribuzioni specifiche, prescritto per l'avanzamento dalla legge 12 novembre 1955, numero 1137.

Art. 3.

Le domande degli ufficiali in servizio permanente aspiranti all'ammissione al concorso, redatte su carta bollata, devono essere presentate ai comandi o enti di appartenenza entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed essere inoltrate, a cura dei comandi stessi, al Ministero della difesa Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - 1ª Divisione reclutamento, unitamente ai libretti personali ed agli stati di servizio mod. 127/A (esemplare del Corpo), aggiornati alla data di scadenza delle domande stesse.

Le domande, sottoscritte dagli interessati, devono contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome e nome, luogo e data di nascita;

b) grado;

c) arma o servizio di appartenenza;

d) elenco dei documenti allegati;

e) corsi militari seguiti.

I candidati devono allegare alla domanda un certificato in bollo rilasciato dall'università presso la quale hanno conseguito la laurea richiesta per partecipare al concorso, dal quale risultino i voti riportati negli esami relativi alle singole materie e nell'esame di laurea.

I candidati hanno la facoltà di allegare alla domanda documenti comprovanti l'eventuale possesso di titoli accademici o tecnici.

La data di presentazione delle domande risulta dal bollo d'ufficio o da dichiarazione del comandante del Corpo od ente presso il quale il concorrente è in forza.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

La valutazione dei titoli per la formazione delle graduatorie di ciascun concorso, per gli ufficiali muniti di laurea, per l'ammissione al XXXIII corso superiore tecnico di artiglieria ed al XVII corso superiore tecnico della motorizzazione, verrà effettuata dalla commissione di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1211.

I titoli da valutare per la formazione di dette graduatorie, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, sono i seguenti:

a) voto di laurea specifica;

b) titoli accademici e tecnici militari e civili, diversi da quelli di cui alla lettera *a*);

c) qualità morali e militari, ivi comprese le benemerenze di guerra.

La valutazione avviene:

per il titolo di cui alla lettera *a*), con l'attribuzione da parte della commissione del voto di laurea ridotto in trentesimi;

per i titoli di cui alle lettere *b*) e *c*), con la media aritmetica dei punti da uno a trenta attribuiti per ogni titolo da ciascuno dei componenti della commissione.

La valutazione complessiva dei titoli di ciascun candidato è effettuata con la media aritmetica dei tre voti attribuiti a ciascun concorrente secondo le modalità del comma precedente.

E' idoneo l'ufficiale che abbia riportato un punto di merito non inferiore a 18/30.

A parità di punti di merito viene data la precedenza all'ufficiale che abbia riportato un miglior punteggio nella valutazione del titolo di cui alla lettera *c*).

Sono ammessi ai corsi gli ufficiali che risultino primi classificati nel numero corrispondente a quello dei posti previsti dall'art. 1, numeri 1) e 2), lettera *a*), del presente decreto.

Art. 5.

La valutazione dei titoli per la formazione della graduatoria degli ufficiali muniti di laurea, per l'ammissione al V corso di topografia e cartografia per il servizio tecnico geografico, viene effettuata dalla commissione di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1537.

I titoli da valutare devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, salvo quelli relativi alla conoscenza delle lingue estere.

Ai fini della determinazione dell'idoneità dei concorrenti sono valutati i seguenti titoli:

a) voto di laurea specifica;

b) precedenti di carriera, ivi comprese le eventuali benemerenze di guerra.

La valutazione dei titoli di cui al comma precedente avviene:

per il titolo di cui alla lettera a), con l'attribuzione, da parte della commissione, del voto di laurea ridotto in trentesimi;

per i titoli di cui alla lettera b), con la media aritmetica dei punti da uno a trenta attribuiti da ciascuno dei componenti della commissione.

La valutazione complessiva, agli effetti del giudizio di idoneità, dei titoli di ciascun candidato, è effettuata con la media aritmetica dei due voti attribuiti a ciascun concorrente secondo le modalità del comma precedente.

E' idoneo l'ufficiale che abbia riportato un punto di merito non inferiore a 18/30.

Sono inoltre valutabili, ai fini della formazione della graduatoria di merito, i titoli relativi:

1) a progetti e pubblicazioni di carattere tecnico attinenti ai compiti ed all'attività del servizio tecnico geografico;

2) alla conoscenza di una o più lingue estere, da accertarsi mediante colloqui a cura della commissione suddetta, integrata da un docente di lingua straniera per ogni esame di lingua che i candidati hanno chiesto di sostenere nella domanda di ammissione al concorso.

Il voto massimo attribuibile per ciascun complesso di titoli contemplati dal comma precedente è di 4/30 per quelli di cui al punto 1) e di 2/30 per quelli di cui al punto 2).

Il punto complessivo riportato si somma al punto di merito di cui al precedente sesto comma.

Gli ufficiali dichiarati idonei vengono compresi in una graduatoria. A parità di punti di merito viene data la precedenza all'ufficiale che abbia riportato il miglior punteggio nella valutazione dei titoli di cui alla lettera b) del terzo comma. Sono ammessi al corso gli ufficiali che nella graduatoria siano compresi nel numero dei posti messi a concorso.

Art 6.

Ai concorsi di cui alla lettera b) dei numeri 1), 2) e 3) del precedente art. 1 possono partecipare i giovani che alla data del 31 dicembre 1977 non abbiano superato il 32° anno di età, forniti di una delle lauree previste dal predetto articolo per ciascun concorso, che siano in possesso della piena idoneità fisica al servizio militare quali ufficiali in servizio permanente ed abbiano statura non inferiore a m 1,63.

Gli aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si cumulano con detto limite massimo di età.

L'ammissione dei giovani che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero è subordinata al riconoscimento, da parte del Ministero della pubblica istruzione della equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli previsti per partecipare al concorso.

Art. 7.

Le domande dei giovani aspiranti all'ammissione ai concorsi, redatte su carta bollata e corredate dei documenti previsti nel presente articolo, dovranno essere indirizzate al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - 1ª Divisione reclutamento.

Esse dovranno essere presentate o fatte pervenire, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al comando del distretto militare di residenza, oppure, se in servizio militare, al comando del Corpo od ente dal quale dipendono.

I concorrenti residenti all'estero potranno, nel termine suddetto, presentare alle competenti autorità diplomatiche o consolari la sola domanda, purché producano entro i trenta giorni successivi, i documenti prescritti.

Le domande, sottoscritte dagli aspiranti, dovranno contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita;

b) possesso della cittadinanza italiana;

c) comune d'iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o di cancellazione dalle liste medesime;

d) eventuali condanne penali riportate;

e) posizione nei riguardi degli obblighi di leva;

f) per il concorso di cui al n. 3), lettera b), dell'art. 1, lingue estere conosciute, indicando su quali intende sostenere l'esame;

g) indirizzo. Ogni variazione dell'indirizzo che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere segnalata direttamente e nel modo più celere al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - 1ª Divisione reclutamento ed al comando del Corpo od ente cui il concorrente ha presentato la domanda;

h) stato civile, con generalità complete, se coniugato, della consorte ed indirizzo della sua famiglia di origine. Ogni variazione dello stato civile che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso, dovrà essere segnalata tempestivamente al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - 1ª Divisione reclutamento ed al comando del Corpo od ente cui il concorrente ha presentato la domanda;

i) l'eventuale possesso dei requisiti che diano luogo alla applicazione dei benefici di cui al successivo art. 18;

l) elenco dei documenti allegati.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante (o dalla competente autorità diplomatica o consolare se il concorrente risiede all'estero).

Se l'aspirante è in servizio militare, la di lui firma potrà essere autenticata dal comandante del Corpo od ente dal quale dipende.

La data di presentazione della domanda risulta dal bollo di ufficio o da dichiarazione del comandante del Corpo od ente presso il quale il concorrente è in forza.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati devono allegare alla domanda un certificato in bollo rilasciato dall'università presso la quale hanno conseguito la laurea richiesta per ciascun concorso, dal quale risultino i voti riportati negli esami relativi alle singole materie e nell'esame di laurea.

I candidati hanno la facoltà di allegare alla domanda i documenti comprovanti l'eventuale possesso di titoli civili, accademici e tecnici e ogni documentazione relativa a progetti e pubblicazioni di carattere tecnico che ritengano attinenti ai compiti ed alle attività del rispettivo servizio tecnico.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato, ovvero all'Amministrazione della difesa per altri concorsi.

Art. 8.

Il Ministro per la difesa può disporre in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione dai concorsi dei candidati soltanto per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 9.

Alle visite mediche ed agli esami i concorrenti dovranno esibire la carta di identità od altro documento di riconoscimento munito di fotografia rilasciato da una amministrazione dello Stato.

Art. 10.

L'idoneità fisica al servizio militare dei giovani muniti di laurea sarà accertata mediante visita medico-collegiale presso il centro medico legale o l'ospedale militare della sede del comando militare territoriale, nel cui territorio è dislocato il Corpo o il distretto militare di residenza, nonchè presso il centro medico legale di Genova e gli ospedali di Cagliari (per i residenti in Sardegna), Milano, Verona, Bologna e Bari.

La commissione per detta visita medico-collegiale sarà composta dal direttore dell'ospedale o del centro medico legale (presidente) e da due ufficiali in servizio permanente (membri) dei quali uno potrà essere subalterno.

Per i concorrenti residenti in Sardegna, la commissione di cui sopra sarà costituita da un ufficiale medico superiore in servizio permanente (presidente) delegato dal direttore dello ospedale militare di Cagliari e da due ufficiali medici, possibilmente in servizio permanente (membri), dei quali uno potrà essere subalterno.

Il giudizio sarà comunicato agli interessati seduta stante ed in caso di accettazione il relativo verbale sarà subito trasmesso al Ministero.

Per i concorrenti residenti all'estero, le ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, designeranno per la visita due medici fiduciari cui spetta il compito di redigere o sottoscrivere il relativo verbale, che deve essere vistato dalle predette autorità.

Le visite di appello per gli aspiranti che non accettino il giudizio di non idoneità saranno effettuate presso la direzione di sanità del comando militare territoriale da parte di una commissione composta dal direttore di sanità del comando militare territoriale (presidente) e da due ufficiali medici superiori in servizio permanente (membri), esclusi quelli che eventualmente avessero fatto parte della prima commissione. Per i concorrenti residenti in Sardegna, la visita di appello dovrà essere praticata da una commissione medica presieduta dal direttore dell'ospedale militare di Cagliari.

Il giudizio di appello per i concorrenti residenti all'estero sarà devoluto ad apposita commissione nominata dal Ministero della difesa Ufficio del capo del servizio di sanità dell'Esercito. I concorrenti dichiarati inabili anche nella visita di appello o che vi abbiano rinunciato saranno eliminati dal concorso.

In ogni caso il Ministero si riserva la facoltà di far sottoporre i candidati a visita medica presso il collegio medico legale.

Art. 11.

L'esame di ammissione al corso, per i giovani muniti di laurea, consiste in una prova scritta ed una orale, da sostenersi, per i servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione a Roma, presso l'ufficio del capo del rispettivo servizio tecnico e, per il servizio tecnico geografico, a Firenze, presso l'Istituto geografico militare.

In particolare le prove scritte, alle quali dovranno presentarsi tutti i candidati risultati idonei alla visita medica ed ai quali eventualmente non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso ai sensi dell'art. 8, avranno luogo secondo il seguente calendario:

concorso per l'ammissione al XXXIII *corso superiore tecnico di artiglieria il giorno* 12 *settembre* 1977, *alle ore* 8,30, *presso l'ufficio del capo del servizio tecnico di artiglieria in Roma, via Marsala n.* 108/A;

concorso per l'ammissione al XVII *corso superiore tecnico della motorizzazione il giorno* 12 *settembre* 1977, *alle ore* 8,30, *presso il centro studi ed esperienze della motorizzazione in Roma viale Pinturicchio n.* 23/E;

concorso per l'ammissione al V *corso di topografia e cartografia il giorno* 18 *ottobre* 1977, *alle ore* 8,30, *presso l'Istituto geografico militare in Firenze.*

Art. 12.

Per i giovani muniti di laurea aspiranti all'ammissione al XXXIII corso superiore tecnico di artiglieria, la commissione esaminatrice stabilisce, per la prova scritta, tre temi vertenti su argomenti di meccanica razionale.

I candidati devono svolgerne uno, scelto mediante sorteggio, in un tempo non superiore alle otto ore, senza l'aiuto di libri e manoscritti.

E' consentito l'uso delle « tavole dei logaritmi » e del « manuale dell'ingegnere ».

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno 18/30 nella prova scritta.

La prova orale verte sulle seguenti materie:

analisi matematica ed elementi di geometria analitico-proiettiva;
meccanica razionale;
fisica generale;
chimica generale, chimica inorganica ed elementi di chimica organica.

La prova orale non si ritiene superata se il candidato non abbia riportato la votazione di almeno 18/30 in ciascuna materia.

La votazione finale dell'esame di ammissione al corso è data dalla media aritmetica del voto riportato nella prova scritta e di quelli riportati nella prova orale.

I programmi di esame sono riportati nell'allegato 1 al presente decreto.

Art. 13.

Per i giovani muniti di laurea partecipanti al concorso per l'ammissione al XVII corso superiore tecnico della motorizzazione, la commissione esaminatrice stabilisce, per la prova scritta, tre temi vertenti su argomenti di meccanica applicata.

I candidati devono svolgerne uno, scelto mediante sorteggio, in un tempo non superiore alle otto ore, senza l'aiuto di libri e manoscritti.

E' consentito l'uso delle « tavole dei logaritmi » e « del manuale dell'ingegnere ».

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno 18/30 nella prova scritta.

La prova orale verte sulle seguenti materie:

meccanica applicata;
elettrotecnica generale;
fisica generale;
chimica applicata.

La prova orale non si ritiene superata se il candidato non abbia riportato la votazione di almeno 18/30 in ciascuna materia.

La votazione finale dell'esame di ammissione al corso è data dalla media aritmetica del voto riportato nella prova scritta e di quelli riportati nella prova orale.

I programmi di esame sono riportati nell'allegato 2 al presente decreto.

Art. 14.

Per i giovani muniti di laurea partecipanti al concorso per l'ammissione al V corso di topografia e cartografia, la commissione esaminatrice stabilisce, per la prova scritta, tre temi vertenti su argomenti di analisi matematica.

I candidati devono svolgerne uno, scelto mediante sorteggio, in un tempo non superiore alle otto ore, senza l'aiuto di libri e manoscritti.

E' consentito l'uso delle « tavole dei logaritmi » e del « manuale dell'ingegnere ».

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno 18/30 nella prova scritta.

La prova orale verte sulle seguenti materie:

analisi matematica;
geometria analitica e proiettiva;
meccanica razionale;
fisica generale.

La prova orale non si ritiene superata se il candidato non abbia riportato la votazione di almeno 18/30 in ciascuna materia.

La votazione finale dell'esame di ammissione al corso è data dalla media aritmetica del punto riportato nella prova scritta e di quelli riportati nella prova orale.

I programmi di esame sono riportati nell'allegato 3 al presente decreto.

Art. 15.

La valutazione dei titoli dei giovani muniti di laurea per l'ammissione agli esami del concorso per i servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione viene effettuata dalla commissione di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1211. I titoli da valutare, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, sono i seguenti:

a) voto di laurea specifica;
b) titoli accademici o tecnici.

La valutazione avviene:

per il titolo di cui alla lettera *a*), con l'attribuzione da parte della commissione, del voto di laurea ridotto in trentesimi;

per i titoli di cui alla lettera *b*), con la media aritmetica dei punti da 18 a 30 attribuiti per ogni titolo da ciascuno dei componenti della commissione.

La valutazione complessiva dei titoli di ciascun candidato è effettuata con la media aritmetica dei due voti attribuiti a ciascun concorrente secondo le modalità del comma precedente.

E' idoneo il concorrente che abbia riportato un punto di merito non inferiore a 18/30.

Art. 16.

La valutazione dei titoli dei giovani muniti di laurea per l'ammissione agli esami del concorso per il servizio tecnico geografico, viene effettuata dalla commissione di cui all'art. 1 del decreto presidenziale 21 agosto 1963, n. 1537. I titoli da valutare, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, salvo quelli relativi alla conoscenza delle lingue estere, sono i seguenti:

a) voto di laurea specifica;
b) precedenti di carriera.

La valutazione dei titoli di cui al comma precedente avviene:

per il titolo di cui alla lettera *a*), con l'attribuzione da parte della commissione del voto di laurea ridotto in trentesimi;

per i titoli di cui alla lettera *b*), con la media aritmetica dei punti da 18 a 30 ottribuiti da ciascuno dei componenti la commissione.

La valutazione complessiva, agli effetti del giudizio di idoneità, dei titoli di ciascun candidato è effettuata con la media aritmetica dei due voti attribuiti a ciascun concorrente secondo le modalità del comma precedente.

Sarà ammesso agli esami di concorso il concorrente che abbia riportato un punto di merito non inferiore a 18/30.

Sono inoltre valutabili i titoli relativi:

1) a progetti e pubblicazioni di carattere tecnico attinenti ai compiti e all'attività del servizio tecnico;

2) alla conoscenza di una o più lingue estere, da accertarsi mediante colloqui a cura della commissione prevista dall'art. 1 del decreto presidenziale 21 agosto 1963, n. 1537, integrata da un docente di lingua straniera per ogni esame di lingua estera che i candidati hanno chiesto di sostenere nella domanda di ammissione al concorso.

Il voto massimo attribuibile per ciascun complesso di titoli contemplati dal comma precedente è di 4/30 per quelli di cui al punto 1) e di 2/30 per quelli di cui al punto 2). Il punto complessivo riportato si somma al punto di merito di cui al precedente quarto comma.

Art 17.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento della prova scritta saranno osservate le disposizioni degli articoli 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 18.

I giovani che abbiano sostenuto con esito favorevole la prova orale dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - 1ª Divisione reclutamento, entro il 15° giorno dalla data di tale prova, i sottonotati documenti ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei profughi, dei congiunti dei caduti in guerra e degli invalidi di guerra e assimilati:

a) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Etiopia, dalla Somalia, dall'Eritrea, quelli da territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui risiedono, in carta bollata;

c) gli orfani dei caduti per servizio il mod. 69-*ter* (su carta bollata) rilasciato a nome del padre del concorrente dall'amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto;

d) gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione e dei caduti civili per i fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza degli orfani;

e) i figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione ovvero i figli degli invalidi civili per i fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, la dichiarazione mod. 69 rilasciata in carta bollata dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del genitore del concorrente oppure un certificato su carta bollata del sindaco del comune di residenza;

f) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio il modello 69-*ter* su carta da bollo, rilasciato a nome del padre del concorrente dall'amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità;

g) tutti quegli altri documenti che i concorrenti ritenessero produrre, relativi a titoli valutabili ai fini della iscrizione in graduatoria con titolo preferenziale.

Art. 19.

La graduatoria finale degli idonei è formata in base al punto risultante dalle valutazioni complessive delle prove di esame maggiorato del punto di valutazione dei titoli effettuata secondo le norme dei precedenti articoli 15 e 16.

A parità di punti di merito viene data la precedenza al concorrente che abbia riportato il miglior punteggio nella valutazione del titolo di cui alla lettera *b*), primo comma, dei predetti articoli.

Gli idonei che nella graduatoria siano compresi nel numero dei posti messi a concorso sono dichiarati vincitori del concorso e nominati tenenti in servizio permanente nell'arma o nel servizio stabiliti dall'art. 15, lettera *d*), della legge 18 dicembre 1964, n. 1414.

Art. 20.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei sarà approvata con decreto ministeriale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Giornale ufficiale.

Art. 21.

I concorrenti inclusi nella graduatoria finale ed ammessi a frequentare il corso dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - 1ª Divisione reclutamento, entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, i seguenti documenti in carta bollata:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) dichiarazione intesa ad assumere l'obbilgo di rimanere in servizio per un periodo di almeno otto anni (art. 5 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414).

I certificati di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli ufficiali in servizio e gli impiegati dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4).

Art. 22.

I tenenti che superino il corso saranno impiegati nel rispettivo servizio tecnico e resteranno in tale posizione fino alla promozione al grado di capitano.

A decorrere dalla data di promozione a capitano saranno trasferiti nel rispettivo servizio tecnico con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 18 e 19 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414.

Art. 23.

Con successivo decreto ministeriale sarà provveduto alla nomina delle commissioni previste dagli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1211, e dagli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1537.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Giornale ufficiale.

Roma, addì 30 aprile 1977

Il Ministro: LATTANZIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1977
Registro n. 12 Difesa, foglio n. 344

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DEGLI ESAMI PER L'AMMISSIONE AL XXXIII CORSO SUPERIORE TECNICO DI ARTIGLIERIA

ANALISI MATEMATICA ED ELEMENTI DI GEOMETRIA ANALITICA-PROIETTIVA

Primo gruppo

Tesi 1ª: Numeri reali complessi - Elementi di calcolo combinatorio - Matrici e determinanti - Sistemi di equazioni lineari Applicazioni del teorema di Rouché-Cappelli.

Tesi 2ª: Cenni sulla teoria degli insiemi - Funzioni - Continuità e discontinuità - Diagrammi cartesiani e polari - Limiti delle funzioni - Derivate - Regole di derivazione - Interpretazione geometrica e meccanica delle derivate.

Tesi 3ª: Massimi e minimi delle funzioni - Funzioni crescenti e decrescenti - Forme indeterminate - Teorema di De l'Hospital - Cenni sulle funzioni a più variabili - Derivate parziali - Derivate successive.

Secondo gruppo

Tesi 4ª: Integrali indefiniti e definiti - Regole di integrazione - Integrazione delle funzioni razionali, irrazionali, trascendenti - Integrazioni dei differenziali binomi - Cenni sugli integrali di funzioni a più variabili - Integrali di differenziali esatti.

Tesi 5ª: Equazioni algebriche di 3° e 4° grado - Risoluzione di una equazione col metodo delle corde e delle tangenti - Serie numeriche e funzioni - Serie di potenze - Serie di Taylor e Mac Laurin - Serie di Fourier.

Tesi 6ª: Integrazione per serie - Integrazione con formule di quadratura - Equazioni differenziali di primo ordine - Integrazione per separazione delle variabili - Equazioni differenziali di ordine N omogenee e non omogenee - Integrali multipli.

Terzo gruppo

Tesi 7ª: Coordinate sulla retta e nel piano - Varie forme della equazione della retta nel piano - Coefficiente angolare - Coseni direttori - Sistema di due rette - Fascio di rette - Condizione di perpendicolarità e di parallelismo di due rette - Trasformazione delle coordinate cartesiane - Coordinate polari - Distanza di due punti - Circonferenza, ellisse, iperbole e parabola come luoghi di punti - Loro equazioni ridotte e parametriche.

Tesi 8ª: Teoria generale delle coniche - Tangente ad una conica - Curve piane, algebriche e trascendenti - Tangente e normale ad una curva - Grafici di curve algebriche e trascendenti - Grafici in coordinate polari - Determinazione analitica in luoghi geometrici notevoli.

Tesi 9ª: Coordinate cartesiane nello spazio - Equazione del piano nelle varie forme - Equazione della retta nelle sue varie forme - Sistemi di piani e sistemi di rette nello spazio - Sistema retta-piano - Questioni metriche nello spazio - Trasformazione delle coordinate cartesiane ortogonali - Coordinate polari Coordinate cilindriche.

Tesi 10ª: Superfici e linee nello spazio - Esempi notevoli - Cenni sulle quadriche - Proiezioni a sezione - Elementi impropri - Forme fondamentali - Proiettività tra forme di prima e seconda specie - Omologia piana, affine, ortogonale - Omotetia - Costruzioni grafiche di coniche e cenni sulla teoria sintetica della polarità rispetto ad una conica.

L'esame verterà su tre tesi estratte a sorte, la prima tra quelle del primo gruppo, la seconda tra quelle del secondo gruppo e la terza tra quelle del terzo gruppo.

MECCANICA RAZIONALE

Primo gruppo

Tesi 1ª: Vettori ed operazioni relative - Sistemi di vettori applicati - Asse centrale.

Tesi 2ª: Punti e vettori variabili - Cinematica del punto - Moto dei gravi - Moti piani - Moti centrali - Moto elicoidale uniforme.

Tesi 3ª: Cinematica dei sistemi rigidi - Moto traslatorio - Moto rotatorio assiale - Moto rotatorio polare - Composizione dei moti rigidi - Moto rigido generale - Moti relativi.

Tesi 4ª: Moti rigidi piani - Curve polari e profili coniugati - Esempi di moti rigidi piani - Rappresentazione geometrica del moto rigido rotatorio polare e del moto rigido generale - Cenni sugli ingranaggi.

Tesi 5ª: Principi fondamentali della meccanica - Forze naturali - Masse - Concetti meccanici derivati: lavoro, potenza, energia cinetica, quantità di moto, impulso - Sistemi di misura.

Secondo gruppo

Tesi 6ª: Dinamica del punto libero - Dinamica del punto vincolato (su una curva e su una superficie) - Pendolo semplice.

Tesi 7ª: Geometria delle masse - Baricentri - Momenti di inerzia - Ellissoide di inerzia.

Tesi 8:ª Statica del punto e dei sistemi rigidi - Statica dei sistemi articolati e dei fili - Principio dei lavori virtuali.

Tesi 9ª: Dinamica dei sistemi - Equazioni della dinamica dei sistemi - Principio d'Alembert.

L'esame verterà su due tesi estratte a sorte, una tra quelle del primo gruppo e l'altra tra quelle del secondo gruppo.

FISICA GENERALE

Primo gruppo

Tesi 1ª: Cinematica del punto materiale: movimento e quiete, equazione del movimento, movimento uniforme, movimenti vari, i movimenti uniformemente vari, movimenti simultanei, diagrammi dei movimenti, composizione e scomposizione dei movimenti vibratori.

Tesi 2ª: Cinematica dei sistemi rigidi: movimento di traslazione e di rotazione, composizione delle traslazioni e delle rotazioni, movimento di rotazione cilindrico, movimento elicoidale, movimento oscillatorio semplice.

Tesi 3ª: Dinamica: leggi fondamentali, principi delle forze, composizione e scomposizione delle forze concorrenti in un punto a distanza finita ed infinita, centro delle forze parallele.

Tesi 4ª: Momento di una forza rispetto ad un punto, ed un asse ad un piano - I teoremi dei momenti - Coppie di forze e teoremi relativi - Riduzione di un sistema di forze ad una forza e ad una coppia.

Tesi 5ª: Centro di gravità - Equilibrio dei corpi appoggiati sopra un piano orizzontale e dei corpi girevoli intorno ad un asse - Le resistenze passive e le macchine in equilibrio - Macchine composte.

Tesi 6ª: Lavoro ed energia: lavoro di una forza costante, di una forza variabile - Lavoro della risultante - Lavoro di una coppia - Lavoro a forza viva - Potenza - Lavoro di attrito - Lavoro delle macchine - Forza viva nel movimento di rotazione - Momenti di inerzia - Teorema fondamentale - Urto dei corpi anelastici - Urto dei corpi elastici - Urto obliquo.

Secondo gruppo

Tesi 7ª: La gravitazione universale: la gravità e le sue leggi, moto dei gravi, il pendolo semplice e le sue leggi - Forza centripeta e reazione centrifuga, variazione di « g » alle diverse latitudini - Cenni sul moto giroscopico - Elasticità dei solidi.

Tesi 8ª: Propagazione delle vibrazioni - Equazione del raggio - Vibrazione ed onde longitudinali - Principio di Huyghens - Interferenze - Onde stazionarie - Riflessione e rifrazione delle onde - Il principio di Doppler - Caratteri distintivi del suono - Risonanze - Leggi di vibrazioni delle sorgenti sonore.

Tesi 9ª: I caratteri della luce - La riflessione e le sue leggi - La riflessione negli specchi piani - La riflessione negli specchi sferici - La rifrazione semplice e le sue leggi - Riflessione totale - La riflessione sulle superfici piane non parallele - Misure degli indici di rifrazione.

Tesi 10ª: La rifrazione attraverso una superficie sferica - Costruzioni geometriche - Ingrandimento - Aberrazioni - La rifrazione nei mezzi terminali da superfici sferiche centrate - Centro ottico - I sistemi centrali - Studi sperimentali delle lenti.

Tesi 11ª: La rifrazione nelle lastre e nei prismi - La rifrazione attraverso diottri - La dispersione dell'energia raggiante e gli strumenti d'ottica - Leggi fotometriche e misura della quantità di luce.

Tesi 12ª: Spettroscopia - Le interferenze luminose e la misura delle lunghezze d'onda - Lamine sottili - La rifrazione ed i reticoli - La doppia rifrazione e l'esperienza di Huyghens.

Terzo gruppo

Tesi 13ª: Calore: l'energia termica e la temperatura - Termometria - Trasmissione del calore ed il primo principio della termodinamica - Rappresentazione degli stadi di un corpo - Dilatazione dei solidi e dei liquidi - Dilatazione dei gas e problemi relativi - Le temperature assolute.

Tesi 14ª: L'equazione caratteristica dei gas perfetti e la sua rappresentazione - Gas reali - Le trasformazioni dei gas - I tre stadi di aggregazione molecolare e loro cambiamenti - La liquidazione dei gas - I processi reversibili ed il ciclo di Carnot - Le macchine termiche ed il secondo principio della termodinamica.

Tesi 15ª: Elettricità: i campi vettoriali ed i campi di forze newtoniane - Il campo elettrostatico - Il potenziale e la capacità elettrica - Misure elettrostatiche.

Tesi 16ª: Le pile e la corrente elettrica - Termo-elettricità - Leggi relative alle correnti elettriche - I fenomeni termici e chimici della corrente.

Tesi 17ª: Il campo magnetico permanente - Il campo magnetico e la corrente - L'induzione elettromagnetica - Le correnti alternate ed i trasformatori.

Tesi 18ª: Le oscillazioni elettriche e le onde elettromagnetiche - La macchina elettrica di Pacinotti ed il campo girante di Ferraris.

Tesi 19ª: La conduttibilità elettrica nei gas a pressione ordinaria ridotta - Raggi catodici di Lenard, di Goldstein - Cenni sulla teoria degli elettroni - I raggi di Rontgen - Radioattività spontanea - La radioattività artificiale e le vedute moderne sulla costituzione della materia.

L'esame verterà su tre tesi estratte a sorte, la prima tra quelle del primo gruppo, la seconda tra quelle del secondo gruppo e la terza tra quelle del terzo gruppo.

CHIMICA GENERALE, CHIMICA INORGANICA ED ELEMENTI DI CHIMICA ORGANICA

Primo gruppo

Tesi 1ª: Composti - Elementi - Principio della conservazione della massa - Legge delle proporzioni definite - Legge delle proporzioni multiple - Legge dei pesi di combinazione - Teoria atomica - Atomi - Molecole.

Tesi 2ª: Leggi generali dei gas - Ipotesi di Avogadro e peso molecolare - Calcoli stechiometrici - Vari tipi di reazioni chimiche - Valenza - Determinazione dei pesi molecolari.

Tesi 3ª: Termochimica - Legge di Hess - Determinazione del calore di formazione di un composto e del calore di reazione - Dissociazione ionica - Teoria di Arrhenius - Equilibrio di ionizzazione e suo spostamento - Prodotto di solubilità.

Tesi 4ª: Equilibri chimici - Legge delle fasi - Acidi, basi, sali - Indicatori - Neutralizzazione - Idrolisi - ph e sua misura - Acidità attuale e totale - Alcalimetria e acidimetria - Stato colloidale - Floculazione - Colloidi reversibili ed irreversibili.

Tesi 5ª: Classificazione degli elementi e sistema periodico - Legge di Moseley - Numero atomico - Isotopi - Radioattività - Struttura dell'atomo.

Secondo gruppo

Tesi 6ª: Distribuzione degli elementi sulla crosta terrestre - Idrogeno: preparazione, proprietà, usi - Ossigeno: preparazione, proprietà, usi - Ossidi - Ossidazione e combustione - Acqua e sue proprietà - Idrossidi - Idrati - Acqua pesante - Acqua ossigenata - Ozono.

Tesi 7ª: Proprietà ed usi del fluoro, del bromo, dello iodio, del cloro e dei relativi composti principali - Zolfo: estrazione e proprietà - Composti principali - Acido solforico: preparazione, usi.

Tesi 8ª: Aria e sua composizione - Gas nobili - Azoto: composti idrogenati e composti ossigenati - Fosforo e suoi composti - Cenni sull'arsenico, sull'antimonio, sul bismuto, sul silicio e relativi composti.

Tesi 9ª: Carbonio - Stati allotropici - Proprietà - Carburi - Composti alogenati - Composti ossigenati - Ossido di carbonio e anidride carbonica - Acido carbonico - Carbonati - Composti azotati e solforati.

Tesi 10ª: Metalli alcalini: proprietà fisiche e chimiche - Metallurgia - Litio, sodio, sodio metallico e suoi composti - Potassio metallico e suoi composti - Rame: proprietà, usi, composti.

Tesi 11ª: Cenni su: calcio, stronzio, bario, barillio, magnesio, mercurio - Metallurgia e principali composti.

Terzo gruppo

Tesi 12ª: Analisi elementare delle sostanze organiche - Principali funzioni organiche - Serie alifatica - Idrocarburi e loro derivati - Alcoli mono e polivalenti - Eteri semplici e composti - Glicerina e suoi nitrati.

Tesi 13ª: Aldeidi, chetoni, acidi alifatici, loro derivati - Grassi e cere - Ammine - Arsine - Derivati organici dell'acido carbonico - Urea - Derivati nitrilici - Derivati isonolitrilici.

Tesi 14ª: Glucidi imonosi e poliosi - Cenno sulle nitrocellulose - Caratteri dei composti aromatici e cenno sulle regole di sostituzione del nucleo benzonico - Benzone e suoi omologhi, nitro e amminoderivati - Aldeidi - Chetoni - Acidi aromatici.

Tesi 15ª: Fenoli mono e polivalenti - Nitrofenoli - Naftalina - Antracene e fenantracene - Cenno sulle sostanze proteiche.

L'esame verterà su tre tesi estratte a sorte, la prima tra quelle del primo gruppo, la seconda tra quelle del secondo gruppo e la terza tra quelle del terzo gruppo.

Il Ministro per la difesa
LATTANZIO

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DI ESAMI PER L'AMMISSIONE AL XVII CORSO SUPERIORE TECNICO DELLA MOTORIZZAZIONE

ELETTROTECNICA GENERALE

Primo gruppo

Tesi 1ª: La corrente elettrica nei circuiti lineari: leggi di Ohm e di Joule - Le reti elettriche e le maglie elettriche: 1° e 2° principio di Kirchhoff - Cenni sulla risoluzione delle reti. I conduttori estesi nello spazio: superfici equipotenziali campi di corrente: leggi di Ohm, Kirchhoff e Joule per i campi di corrente. Polarizzazione elettrica, flusso di spostamento elettrico - Campo elettrostatico; potenziale generato da una carica puntiforme; leggi di Gaus. Condensatori: relazione tra resistenza e capacità; condensatori in serie e condensatori in parallelo; costante dielettrica; capacità dei principali condensatori; carica e scarica dei condensatori - Energia di un condensatore carico - Forze di campo (cenni).

Tesi 2ª: Magnetismo: legge di Coulomb - Campo magnetico: 1ª legge di Laplace; la legge della circuitazione - Induzione magnetica: seconda legge di Lapace; permeabilità magnetica; forza elettromotrice di induzione; legge dell'induzione per i circuiti chiusi - Potenziale magnetico - Autoinduzione - Induttori: circuiti induttivi - Mutua induzione - Forze meccaniche nel campo magnetico - Ferromagnetismo - Isteresi magnetica - Correnti parassite - Magneti permanenti ed elettromagneti.

Tesi 3ª: Circuiti con resistenza, capacità ed induttanza - Grandezze alternate - Definizioni: valore medio, valore efficace; leggi di Ohm e Kirchhoff - Cenni sul calcolo simbolico - Impedenza - Reattanza capacitiva ed induttiva - Campi elettromagnetici variabili rapidamente - Equazione di Maxwell (cenni) - Onde elettromagnetiche - Flusso di energia.

Secondo gruppo

Tesi 4ª: Cenni sugli accumulatori al piombo ed al ferro-nichel - Raddrizzatori termoionici e a semiconduttori monofasi e polifasi. Dinamo: costruzione, funzionamento a vuoto e sotto carico, dinamo autoeccitate, curve caratteristiche. Motori a corrente continua: costituzione, funzionamento e curve caratteristiche.

Tesi 5ª: Trasformatori: costituzione, diagrammi di funzionamento - Cenni sui trasformatori speciali. Alternatori: costituzione, funzionamento a vuoto e sotto carico, caratteristica magnetica, reazione di indotto, funzionamento in parallelo. Motori sincroni.

Tesi 6ª: Motori a induzione: costituzione, funzionamento e curve caratteristiche. Campioni assoluti e campioni internazionali - Strumenti indicatori. Misure di tensione e di corrente - Punti di misura e cenni su apparecchi speciali.

L'esame della durata massima di 30 minuti verterà su due tesi estratte a sorte, una tra quelle del primo gruppo ed una fra quelle del secondo.

CHIMICA APPLICATA

Tesi 1ª: Acque meteoriche, acque di superficie, acque telluriche, acque ad uso potabile, durezza delle acque, correzione della durezza - Acque ad uso industriale - L'acqua nell'alimentazione di caldaia - Incrostazione e corrosione - Acque per costruzioni. Zolfo. Generalità: minerali di zolfo - Piriti e blende - Solfuro di carbonio - Combustione dello zolfo - Arrostimento delle piriti e delle blende - Anidride solforosa - Acido solforico ed oleum - Concentrazione e purificazione dell'acido solforico.

Tesi 2ª: Azoto: preparazione, proprietà - Usi dell'azoto - La ammoniaca - Ammoniaca sintetica - Acido nitrico e derivati - Generalità - Acido nitrico del nitrato di sodio - Acido nitrico della ossidazione dell'ammoniaca - Carburo di calcio e calcio-cianammide. Cloruro sodico: salmarino e salgemma. Carbonato sodico e soda. Bicarbonato di sodio - Soda caustica - Ipocloriti clorati e percloratialcalini - Acido cloridrico.

Tesi 3ª: Nozioni di elettrochimica: elettroliti ed elettrolisi - Conducibilità degli elettrolidi - Leggi di Faraday - Elementi galvanici - Energia di un elemento galvanico: f. e m. - Pile ed accumulatori - Nozioni sui combustibili nucleari: tappe delle scoperte dell'energia raggiante artificiale, della radioattività e dell'energia nucleare - Giacimenti mondiali di uranio - Processo di fissione - Processo di fusione - Reattori nucleari - Acceleratori di particelle di alta energia - Produzione di neutroni - Protezione di fall-out.

Tesi 4ª: Materiali vetrari e ceramici ed affini: i vetri - Generalità - Materie prime per l'industria vetraria - Fusione del vetro - Lavorazione del vetro - Vetri di sicurezza - Lana di vetro -

Vetri speciali - Vetri d'ottica - Vetri colorati, lattei, opachi - Gli smalti - La bauxite - Estrazione dell'alluminio dalla bauxite - Argille e caolini - Terre decoloranti - Generalità sulla fabbricazione dei prodotti ceramici e dei laterizi - Materiali refrattari - Caratteristiche - Refrattari argillosi, alluminosi e silicei - Refrattari magnesiaci e dolomitici - Refrattari grafitici - Carburundo - Refrattari neutri - Refrattari vari - Analisi dilatometrica e prove di refrattarietà sotto carico - Terre e sabbie da fonderia.

Tesi 5ª: Alcuni metalli e leghe metalliche industriali: Rame: metallurgia, leghe, bronzi e ottoni. Alluminio: metallurgia - Leghe leggere - Magnesio e leghe extra-leggere - Zinco, piombo, stagno, antimonio: metallurgia e loro leghe - Nichelio e cromo - Rivestimenti metallici: a scopo decorativo e soltanto protettivo.

Tesi 6ª: Le resine sintetiche: Isomeria - Stereoisomeria - Idrocarburi: paraffinici, etilenici, acetilenici, dioni - Alcooli, aldeidi - Chetoni - Acidi, eteri semplici, eteri composti ed esteri - Ossiacidi - Marcaptani - Ammine - Ammine-acidi - Benzolo e suoi omologhi - Acidi solforici - Ammine aromatiche - I fenoli - I processi di polimerizzazione e di condensazione - Polistene - Polimeri vinilici - Polimeri acrilici e metacrilici - Resine poliammidiche - Nylon - Caratteristiche e proprietà in parallelo alle fibre tessili naturali: cotone, canapa - Resine fenoliche - Resine alchidiche - Resine epossidiche - Siliconi.

L'esame della durata massima di 30 minuti, verterà su due tesi estratte a sorte, una fra 1ª, 2ª e 3ª ed una fra 4ª, 5ª e 6ª e non avrà tanto lo scopo di approfondire la descrizione particolareggiata dei processi e degli impianti quanto quello d'indagare sulle capacità del candidato nell'inquadrare problemi attinenti le discipline chimiche.

FISICA GENERALE

Primo gruppo

Tesi 1ª: Leggi - Ipotesi - Teorie fisiche - Metrologia e sue basi - Misurazioni ed approssimazioni. Misurazioni fondamentali: lunghezze angoli, volumi, tempi, forza, masse. Cenno sui vettori - Cinematica: moto di un punto - Moti rettilinei più importanti - Moto curvo - Composizione dei movimenti di un punto - Moto armonico e moto circolare - Composizione di moti armonici e di moti circolari - Battimenti: modulazione - Moti periodici e stroboscopia - Cenno sulla cinematica dei corpi rigidi. Campi di forza. Linea, tubo e flusso di forza - Campi conservativi per il flusso (soleinoidali) - Campi conservativi per l'integrale di linea - Potenziale - Energia potenziale - Campi uniformi - Campi di forza centrali - Forze coulombiane e newtoniane - Teorema di Gauss. Punto libero. Punto vincolato e reazione dei vincoli - Corpo rigido libero - Forze parallele - Centro di gravità e baricentro - Coppie - Cenno al problema generale - Corpo rigido vincolato - Momento di una forza - Il principio dei lavori virtuali.

Tesi 2ª: Dinamica: le leggi della dinamica del punto - Indipendenza delle azioni simultanee - Quantità di moto, impulso e loro momenti - Forze interne ed esterne - Teorema della quantità di moto - Energia - Teorema delle forze vive - Energia potenziale - Conservazione dell'energia - Moto sul piano inclinato - Attrito radente - Cono di attrito - Urto dinamica del moto armonico - Pendolo semplice - Oscillazioni libere, forzate, risonanza. Dinamica del corpo rigido. Momento della inerzia. Le leggi del moto per corpi rigidi girevoli intorno ad un asse. Pendolo composto. Rotolamento - Attrito volvente - Campo delle forze centrifughe in una ruota - Assi liberi - Giroscopio e sue proprietà.

Tesi 3ª: Meccanica dei corpi deformabili: cenni sulla costituzione della materia - Elasticità - Elasticità di compressione uniforme di scorrimento - I casi pratici elementari di elasticità - Legge di Hooke - Energia ed oscillazioni elastiche - Anomalie elastiche dei corpi reali - Elasticità nei cristalli - Statica dei fluidi: le leggi della statica dei fluidi pesanti - Liquido pesante in rotazione - Centrifugazione - Tensione superficiale - Capillarità - Diffusione ed altri fenomeni molecolari - Misurazione delle pressioni nei fluidi in quiete - Barometri - Manometri. Dinamica nei fluidi: teorema di Bernouilli ed applicazioni - Influenza degli attriti - Regime di Poiseuille - Viscosimetri - Moto dei corpi nei fluidi - Attrito del mezzo.

Secondo gruppo

Tesi 4ª: Calore - Temperatura e quantità di calore - Trasformazioni, cicli - Isoterme - Adiabatiche - Isobare - Equazioni di stato - Caso dei gas perfetti. Termometria - Gas reali - Dilatazione dei liquidi e dei solidi - Solidificazione, sublimazione. Calorimetri e calori specifici. Calori latenti - Propagazione del calore - Termodinamica: il principio dell'equivalenza. Primo principio della termodinamica - Energia interna - Applicazione del primo principio ai gas perfetti - Cenni sulla teoria cinetica dei gas perfetti: caso dei gas reali - Produzione degli alti vuoti - Pompe pneumatiche molecolari.

Tesi 5ª: Cenni di ottica e di acustica:

Ottica: Sorgenti e ricevitori di luce - Leggi dell'ottica geometrica. Rifrazione e riflessione su superfici piane. Rifrazione e riflessione su superfici sferiche. Cenni di fotometria.

Acustica: Propagazione dei suoni per onde elastiche - Energia propagata per onde - Interferenze - Riflessione, onde stazionarie e risonanza. Propagazioni nello spazio. Riflessione e rifrazione delle onde. Vibrazioni libere nei corpi elastici. Generatori di onde elastiche - Ricevitori - Risuonatori - Misurazione di intensità sonore - Analisi dei suoni - Registrazione dei suoni.

Tesi 6ª: Nozioni elementari di fisica nucleare - Atomi e molecole - Costituzione dell'atomo - Forze nucleari - Isotopi - Ionizzazione - Radioattività naturale e artificiale - Processo di decadimento - Massa ed energia - Fissione, fusione - Reazione a catena - Velocità della luce. Fenomeni di interferenze - Misurazione delle lunghezze di onda. Polarizzazione della luce. Luce polarizzata ellitticamente. Polarizzazione cromatica - Potere rotatorio e polarimetri - Misurazioni ottiche - Spettroscopia: spettroscopi, monocromatori, spettrografi - Fotometri - Refrattometri.

L'esame ha la durata massima di 30 minuti e verterà su due tesi estratte a sorte, una tra quelle del primo gruppo ed una fra quelle del secondo gruppo.

MECCANICA APPLICATA

Primo gruppo

Statica e nozioni di statica grafica

Tesi 1ª: Principi di statica: concetto di forza, parallelogramma delle forze, equilibrio delle forze; sovrapposizione e trasporto delle forze; azione e reazione, tipi di sistemi di forze.

Forze complanari concorrenti:

composizione delle forze; scomposizione di una forza; equilibrio di forze complanari concorrenti; metodo delle proiezioni; equilibrio di 3 forze in un piano; momento di una forza rispetto ad un punto; teorema di Varignom; il metodo dei momenti; travature reticolari piane: metodo dei nodi; attrito.

Forze complanari parallele:

forze parallele concordi; due forze parallele disuguali e discordi; coppie; caso generale di forze complanari parallele, centro delle forze parallele; baricentro di una figura piana; teorema di Pappo; baricentri di linee e figure piane composte; determinazioni del baricentro con il calcolo integrale; distribuzione piana delle forze.

Tesi 2ª: Forze complanari nel caso generale e sistemi di forze nello spazio:

composizione ed equilibrio di forze complanari; travature reticolari piane - metodo delle sezioni - strutture piane; metodo dei membri; reazioni di un corpo rigido piano staticamente determinato; caso generale di distribuzione piana delle forze; statica dei flessibili: poligono funicolare; studio grafico delle travature reticolari piane. Composizione e scomposizione di forze concorrenti nello spazio; equilibrio di forze concorrenti nello spazio; momento assiale di una forza; equilibrio delle forze concorrenti nello spazio; forze parallele nello spazio; centro di forze parallele e baricentro; composizione di forze nello spazio. Metodo delle proiezioni e dei momenti; equazioni di equilibrio.

Tesi 3ª: Principio dei lavori virtuali. Principio dei lavori virtuali per un punto materiale; principio di lavori virtuali per un sistema di punti materiali, applicazioni del principio dei lavori virtuali.

Rendimento delle macchine semplici. Equilibrio stabile ed instabile.

Momenti d'inerzia di figure piane: rispetto ad un asse complanare, rispetto ad un asse ad esse perpendicolare; teorema di trasposizione; momenti centrifughi; assi principali, assi principali e momenti principali d'inerzia.

Momenti d'inerzia di corpi materiali: corpo rigido, lamina, corpi tridimensionali; momenti centrifughi ed assi principali; rotazioni degli assi.

Secondo gruppo

Cinematica e dinamica

Tesi 4ª: Principi di dinamica: moto di un punto materiale; leggi di Newton, equazioni generali del moto di un punto materiale; tipi di moto di corpi rigidi.

Traslazione rettilinea: cinematica delle traslazioni rettilinee; equazioni differenziali del moto; moto di un punto materiale soggetto a forza costante, a forza dipendente dal tempo, a forza proporzionale allo spostamento; oscillazioni libere; oscillazioni forzate. Applicazioni tecniche del fenomeno delle oscillazioni forzate; principio di D'Alambert; quantità di moto ed impulso; lavoro ed energia; sistemi ideali; conservazione dell'energia; urto.

Traslazione curvilinea: cinematica della traslazione curvilinea; equazioni differenziali del moto di un punto materiale; principio di D'Alambert per il moto curvilineo; momenti della quantità di moto; equazione dell'energia per il moto curvilineo; rassegna dei problemi di moto curvilineo.

Tesi 5ª: Rotazione di un corpo rigido intorno ad un asse fisso: cinematica della rotazione; equazione di un corpo rigido intorno ad un asse fisso; rotazione sotto l'azione di un momento costante; oscillazioni torsionali; caso di un momento proporzionale all'angolo di rotazione, pendolo composto; principio di D'Alambert per la rotazione; sollecitazioni in elementi di macchine rotanti; reazioni di un asse fisso. Equilibramento di corpi rigidi rotanti; teorema del momento delle quantità di moto per la rotazione; rappresentazione vettoriale del momento della quantità di moto; giroscopi, equazioni dell'energia per corpi rotanti.

Tesi 6ª: Moto piano di un corpo rigido: cinematica del moto piano; centro di istantanea rotazione; equazione del moto piano; principio di D'Alambert nel moto piano. Il teorema del momento della quantità di moto per il moto piano; equazione dell'energia cinetica per il moto piano.

Moto relativo: cinematica del moto relativo; velocità assoluta relativa e di trascinamento, accelerazione assoluta, relativa, di trascinamento e complementare; teorema di Coriolis; l'equazione del moto relativo; il principio di D'Alambert per il moto relativo. Problemi tipici della cinematica delle coppie rigide piane e dei meccanismi piani: distribuzione delle velocità, profili coniugati; polari e primitive e loro costruzioni; rollette e loro costruzione; cicloidi e epicicloidi, accelerazioni nel moto piano; centro delle accelerazioni e curvature delle traiettorie. Costruzione dei profili coniugati. Studio cinematico del quadrilatero articolato piano, velocità, accelerazioni, applicazioni; applicazioni cinematiche del quadrilatero articolato; meccanismi derivati dal quadrilatero; manovellismi e tipi; studio cinematico dei manovellismi; velocità ed accelerazioni del manovellismo di spinta; eccentrici di 1ª e 2ª specie: geometria delle ruote dentate cilindriche.

Terzo gruppo

Dinamica applicata agli organi delle macchine

Tesi 7ª: Forze agenti sugli accoppiamenti; forze di contatto e forze interne; lavoro delle forze interne; caratteri delle forze interne: attrito di strisciamento, attrito fra superfici asciutte; ipotesi di Reye; attrito fra superfici lubrificate, fondamenti della teoria elementare della lubrificazione; attrito di rotolamento e volvente; resistenza al rotolamento; ruota motrice e ruota frenata.

Resistenza del mezzo: il problema della resistenza del mezzo in termini elementari; leggi fondamentali della fluo-dinamica; 1° principio della similitudine; paradosso di D'Alambert, moto relativo; quantità di moto: teorema di Eulero; teorema di Bernouilli; concetto di similitudine meccanica; fenomeni di scia ed attrito fluido di parete. Attrito laminare ed attrito turbolento, numero di Reynolds, numero di Mach, valori approssimati della resistenza del mezzo.

Tesi 8ª: *Fondamenti della dinamica delle macchine:* composizione delle macchine; forze operanti sui meccanismi: lavori delle forze operanti, forza viva di una macchina; equazione ed integrale delle forze vive, regime assoluto e regime periodico; rendimento; equazione dei lavori virtuali per il regime assoluto; equilibrio dinamico; esercizio ideale e forza motrice ideale; moto retrogrado ed arresto spontaneo; forza d'inerzia; teorema di D'Alambert; equazione del moto secondo il principio di D'Alambert e secondo il metodo dei lavori virtuali.

Reazione del telaio e bilanciamento delle macchine alterne: reazione dei fulcri ed azioni delle forze d'inerzia sui telai della macchina; equilibramento delle masse rotanti; cenni sul bilanciamento delle forze d'inerzia.

Misura dinamometrica della potenza: principi fondamentali: bilancia, freni, dinamometrici, mulinelli, tersiometri.

Moto vario nelle macchine: principi fondamentali su cui si basa lo studio; riduzione delle masse e riduzione delle forze; equazione generale del moto. Irregolarità periodica, calcolo dell'irregolarità Volano e cenni sul calcolo del volano.

Tesi 9ª: Meccanismi costituiti da coppie elementari; coppia prismatica, piano inclinato, cuneo, condizioni di equilibrio, rendimento, comportamento della coppia prismatica lubrificata; teoria elementare della coppia rotoidale, coppia di spinta e coppie portanti; freni a ceppi - cenni sulle coppie rotoidali lubrificate; cenni sui cuscinetti a rotolamento; coppia elicoidale, elementi geometrici, condizioni dinamiche di equilibrio, lavoro di attrito, rendimento, condizioni di arresto spontaneo, momento resistente.

Organi flessibili: notizie sulle funi, cinghie e catene, azioni di contatto per coppie costituite da un membro rigido ed un membro flessibile. Equazioni fondamentali della dinamica dei flessibili (funi e cinghie). Potenza dissipata dell'attrito nell'accoppiamento flessibile, applicazioni dinamiche dei flessibili, rigidezza delle funi e delle catene.

Macchine funicolari: pulegge fisse e mobili; sistemi di carrucole; paranco multiplo e paranco differenziale.

Studio cinematico e dinamico: relativo ai ruotismi ordinari; ruotismi epicicloidali; ruotismi combinatori; ruotismi compensatori e differenziali.

Quarto gruppo

Resistenza dei materiali

Tesi 10ª: Richiami fondamentali; forze agenti; vincoli; deformazioni elastiche e deformazioni permanenti; legge di Hook; tensioni interne; sollecitazioni; criterio di sicurezza; reazione dei vincoli; equilibrio fra carico e reazioni dei vincoli: sistemi staticamente determinati e indeterminati; equazioni generali ed ausiliarie.

Sollecitazioni: trazione e compressione; flessione retta e flessione deviata; torsione; taglio.

Tesi 11ª: Sollecitazioni composte: tensioni principali; condizioni di resistenza; sforzo normale e torsione, flessione e torsione; flessione e taglio travi inflesso; relazione fra carico sollecitazioni di taglio e di flessione; diagramma degli sforzi di taglio e dei momenti flettenti, tensioni interne, deformazioni; equazioni della linea elastica; travi appoggiate; trave incastrata; travi di uniforme resistenza.

Tesi 12ª: Travi su più di due appoggi: travi continue; taglio e momento flettente nelle travi continue; cenni sulle equazioni dei 4 momenti e sulle travi Gerber; sforzo normale eccentrico; presso-flessione e carico di punta.

L'esame, della durata massima di un'ora, verterà su quattro tesi estratte a sorte (una per ciascuno dei quattro gruppi in cui è stata sviluppata la materia).

Il Ministro per la difesa
LATTANZIO

ALLEGATO 3

PROGRAMMA DI ESAMI PER L'AMMISSIONE AL V CORSO DI TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA

ANALISI MATEMATICA

Primo gruppo

Tesi 1ª: Numeri reali e complessi - Elementi di calcolo combinatorio.

Tesi 2ª: Matrici e determinazioni - Sistemi di equazione lineari - Applicazione del teorema Rouché-Cappelli.

Tesi 3ª: Cenni sulla teoria degli insiemi - Limiti inferiore e superiore di una successione - Convergenza delle successioni.

Tesi 4ª: Funzioni - Continuità, discontinuità - Diagrammi cartesiani e polari - Limiti delle funzioni - Cenni sulle funzioni a più variabili - Funzioni implicite, determinanti funzionali.

Tesi 5ª: Rapporto incrementale e derivata. Regole di derivazione - Interpretazione geometrica e meccanica della derivata.

Tesi 6ª: Funzioni crescenti e decrescenti e teoremi relativi. Massimi e minimi. Forme indeterminate - Teorema di De l'Hospital. Derivate parziali - Derivate successive.

Secondo gruppo

Tesi 7ª: Integrali indefiniti e definiti. Regole di integrazione. Applicazioni: calcolo di aree, di volumi, ecc.

Tesi 8ª: Integrazioni delle funzioni razionali, irrazionali e trascendenti. Integrazione di differenziali binomi.

Tesi 9ª: Serie: numeriche e funzioni. Serie di Potenze, serie di Taylor e Mac Laurin. Serie di Fourier. Derivazione ed integrazione per serie.

Tesi 10ª: Cenni sugli integrali di funzioni reali a più variabili reali. Integrali dipendenti da un parametro. Integrali differenziali esatti. Integrali multipli.

Tesi 11ª: Equazioni differenziali di primo ordine. Integrazione per separazione delle variabili. Equazioni differenziali lineari in ordine superiore omogenee e non omogenee. Integrazione con formule di quadratura.

Tesi 12ª: Nozioni di calcolo vettoriale. Algebra dei vettori. Calcolo differenziale ed integrale dei vettori con cenni di teoria dei campi.

L'esame verterà su due tesi estratte a sorte, una fra quelle del primo gruppo e l'altra tra quelle del secondo gruppo.

GEOMETRIA ANALITICA E PROIETTIVA

Primo gruppo

Tesi 1ª: Coordinate sulla retta e nel piano. Varie forme dell'equazione della retta nel piano - Fascio di rette - Coefficiente angolare. Coseni direttori - Condizioni di perpendicolarità e di parallelismo di due rette.

Tesi 2ª: Trasformazione delle coordinate cartesiane. Coordinate polari, distanza di due punti. Elementi impropri del piano, coordinate omogenee. Punti e rette immaginari, rette isotrope, punti ciclici.

Tesi 3ª: Circonferenza, ellisse, iperbole, parabola definite come luogo di punti. Loro equazioni cartesiane, ridotte, polari, parametriche.

Tesi 4ª: Teoria generale delle coniche - Tangente ad una conica - Costruzioni grafiche.

Tesi 5ª: Curve piane, curve algebriche e trascendenti. Tangente e normale ad una curva piana in un suo punto. Esempi di curve notevoli. Grafici di curve algebriche e trascendenti in coordinate cartesiane e polari. Determinazione analitica di luoghi geometrici.

Secondo gruppo

Tesi 6ª: Coordinate cartesiane nello spazio. Equazione del piano nelle sue varie forme. Intersezioni di piani e di rette nello spazio. Questioni metriche nello spazio.

Tesi 7ª: Trasformazione delle coordinate cartesiane ortogonali. Elementi impropri e coordinate cartesiane omogenee. Elementi immaginari nello pazio. Coordinate polari e coordinate cilindriche.

Tesi 8ª: Superfici e linee nello spazio, equazioni cartesiane e parametriche. Casi particolari: coni, cilindri, superfici di rotazione, quadriche.

Tesi 9ª: Proiezione e sezione. Forme geometriche fondamentali. Proiettività tra forme di prima specie. Teoremi proiettivi sulle coniche.

Tesi 10ª: Proiettività tra forme di seconda specie. Omologia piana, omologia affine ed affine ortogonale atotetia.

Tesi 11ª: Costruzioni grafiche di coniche e cenni sulla teoria sintetica della polarità rispetto ad una conica.

L'esame verterà su due tesi estratte a sorte, una fra quelle del primo gruppo e l'altra tra quelle del secondo gruppo.

MECCANICA RAZIONALE

Primo gruppo

Tesi 1ª: Vettori ed operazioni ad essi relative - Rappresentazione cartesiana - Vettori applicati - Momento di un vettore applicato - Sistemi di vettori applicati - Equivalenza tra sistemi di vettori - Asse centrale di un sistema di vettori applicati.

Tesi 2ª: Punti e vettori variabili. Triedo fondamentale di riferimento su una linea - Cinematica del punto: generalità - Esempi: moto rettilineo, moto curvilineo - Moti piani, esempi: moto circolare uniforme, moto armonico - Moti centrali - Un esempio di moto nello spazio: moto elicoidale, uniforme.

Tesi 3ª: Cinematica dei sistemi rigidi - Moti rigidi particolari: traslatorio e rotatorio - Moti rigidi piani - Teorema di Chasles - Composizione di moti rigidi.

Tesi 4ª: Formule di Poisson - Moti relativi - Velocità assoluta e relativa, accelerazione relativa ed assoluta - Relazione fondamentale tra le due velocità, teorema di Coriolis.

Tesi 5ª: Geometria delle masse - Baricentri e loro proprietà, alcuni esempi - Momenti statici e loro proprietà - Momenti di inerzia, alcuni esempi - Ellissoide di inerzia - Caso dei sistemi materiali piani.

Secondo gruppo

Tesi 6ª: Principi fondamentali della meccanica del punto - Massa e forma - Il problema della dinamica del punto vincolato (su una linea e su una superficie).

Tesi 7ª: Concetti meccanici derivati: lavoro, potenza, energia cinetica, quantità di moto - Impulso - Teorema dell'energia - Caso delle forze conservative: integrale dell'energia - Sistemi di misura.

Tesi 8ª: Equazioni cardinali della dinamica e della statica dei sistemi - Teorema del moto del centro di massa, caso dei sistemi isolati - Il teorema di Konig.

Tesi 9ª: Sistemi olonomi - Principio di D'Alembert - Statica dei sistemi olonomi - Il principio dei lavori virtuali per la statica dei sistemi olonomi: caso delle forze conservative.

Tesi 10ª: La gravitazione universale - Il peso - Moto dei gravi: derivazione dei gravi - Variazione della gravità alle diverse latitudini.

L'esame verterà su due tesi estratte a sorte, una tra quelle del primo gruppo e l'altra tra quelle del secondo gruppo.

FISICA GENERALE

Primo gruppo

Elettrologia

Tesi 1ª: Campo elettrostatico (nel vuoto o in mezzo omogeneo): legge di Coulomb, di polo elettrico, dielettrici, condensatori.

Tesi 2ª: La corrente elettrica continua. Legge di Kirchhoff, di Ohm, effetto Joule.

Tesi 3ª: Correnti elettriche e campi magnetici - Campo magnetico costante, massa magnetica, circuito magnetico, azioni tra campi magnetici e correnti: motore Pacinotti; considerazioni energetiche, induzione elettromagnetica. Macchine elettriche.

Tesi 4ª: Il campo elettromagnetico; le onde elettromagnetiche, polarizzazione - Natura elettromagnetica della luce. Propagazione delle onde elettromagnetiche. Cenni di struttura della materia ed elementi di fisica dell'elettrone.

Tesi 5ª: Corrente elettrica nei solidi o nei liquidi: conduzione elettrolitica. Corrente elettrica nei gas; ionizzazione, raggi catodici - Corrente elettrica nel vuoto; effetto termoelettrico e fotoelettrico, tubi elettronici. Semiconduttori.

Tesi 6ª: Elementi di elettronica generale; generazione di forme di onda (oscillatori). Amplificazione, modulazione di ampiezza, fase frequenza, a impulsi, rettificazione e rivelazione. Concetti sulla organizzazione generale di apparati radio, radar, calcolatori elettronici.

Secondo gruppo

Ottica

Tesi 7ª: Ottica ondulatoria: velocità della luce nel vuoto, nei mezzi materiali - Comportamento delle onde e.m. piane; riflessione, rifrazione, polarizzazione per riflessione e per rifrazione. Interferenze della luce.

Tesi 8ª: Diffrazione. Propagazione della luce nei mezzi anisotropi. Doppia rifrazione. Polarizzazione per birifrangenza.

Tesi 9ª: Ottica geometrica; leggi della riflessione, specchi piani e sferici. Leggi della rifrazione, prisma, potere dispersivo. Il diottro sferico, aberrazione cromatica e sferica.

Tesi 10ª: L'occhio e la visione. Strumenti ottici, luminosità e potere risolutivo. Cenni di fotometria.

L'esame orale verterà su due tesi estratte a sorte, una fra quelle del primo gruppo e l'altra tra quelle del secondo gruppo.

Il Ministro per la difesa
LATTANZIO

(5805)

OSPEDALE « A. MARESCA » DI TORRE DEL GRECO

Concorso a due posti di assistente anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Torre del Greco (Napoli).

(5778)

OSPEDALE DI BOLZANO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di cardiologia con annesso servizio di fisiopatologia cardiovascolare.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di cardiologia con annesso servizio di fisiopatologia cardiovascolare riservato ad appartenenti al gruppo linguistico italiano.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Bolzano.

(5781)

OSPEDALE « S. BARBARA » DI IGLESIAS

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di pediatria;

due posti di assistente di chirurgia;

due posti di assistente di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione personale dell'ente in Iglesias (Cagliari).

(5775)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA SALUTE DEGLI INFERMI » DI CORI

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cori (Latina).

(5809)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA DEGLI ANGELI » DI PORDENONE

Concorso a quattro posti di aiuto di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Pordenone.

(5783)

OSPEDALE CIVILE « S. ANTONIO ABATE » DI FIVIZZANO

Concorso ad un posto di aiuto medico del laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto medico del laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Fivizzano (Massa Carrara).

(5779)

OSPEDALE « IN MEMORIA DEI CADUTI PER LA PATRIA » DI ISOLA DEL LIRI

Concorso a due posti di assistente medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente medico (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Isola del Liri (Frosinone).

(5784)

OSPEDALE DI S. BONIFACIO

Concorso ad un posto di assistente di radiologia medica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia medica (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Bonifacio (Verona).

(5810)

OSPEDALE «F. CAMPANA» DI SERAVEZZA

Concorso ad un posto di assistente di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Seravezza (Lucca).

(5776)

OSPEDALE «MIULLI» DI ACQUAVIVA DELLE FONTI

Concorso ad un posto di farmacista collaboratore

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista collaboratore presso la colonia hanseniana.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Acquaviva delle Fonti (Bari).

(5777)

OSPEDALE «S. MARIA DEI BATTUTI» DI TREVISO

Concorso a quattro posti di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per eventuali informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Treviso.

(5785)

OSPEDALE MAGGIORE DI CREMA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale prima

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale prima.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, e fatto salvo il disposto della legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Crema (Cremona).

(5782)

OSPEDALI RIUNITI DI TORTONA E CASTELNUOVO SCRIVIA

Concorso ad un posto di primario ostetrico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario ostetrico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Tortona (Alessandria).

(5780)

OSPEDALE «S. MARIA GORETTI» DI LATINA

Concorso a tre posti di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Latina.

(5812)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a quattro posti di assistente di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Latina.

(5813)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 2 marzo 1977, n. **10**.

Interventi per la costituzione ed il funzionamento del centro di ricerca applicata nel settore meccano-tessile di Pordenone.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 4 *marzo* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per stimolare — in conformità all'esigenza di incrementare il livello qualitativo delle industrie meccano-tessili — la ricerca e lo sviluppo di tecnologie e sistemi avanzati nel settore delle macchine tessili, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per la costituzione e il funzionamento del centro di ricerca per macchine tessili da promuoversi in provincia di Pordenone da parte delle Officine Savio S.p.a. ed al quale saranno chiamati a partecipare aziende, enti ed istituti pubblici e privati interessati all'organico sviluppo e potenziamento dell'iniziativa.

Nel consiglio di amministrazione del centro suddetto dovrà essere cooptato un rappresentante designato dall'amministrazione regionale con specifica competenza di settore.

Art. 2.

I contributi, finalizzati alla predisposizione delle strutture di ricerca comprese le attrezzature, nonché al funzionamento per il periodo di primo impianto, saranno erogati annualmente ad avvenuta presentazione di istanze corredate da:

atto costitutivo e statuto sociale concordato con la Regione;

progetto e piano economico-finanziario relativo agli investimenti per l'apprestamento delle strutture nonché alle spese per il funzionamento nel primo triennio;

dichiarazione da cui risulti l'avvenuto utilizzo dei contributi versati secondo il piano finanziario in armonia con il progetto.

Il contributo regionale non potrà superare il 50 % delle spese da sostenere fra investimenti per la costruzione e oneri per il funzionamento nel primo triennio.

Art 3.

Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1977 al 1980, la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, di cui lire 1.000 milioni per l'esercizio finanziario 1977.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per il quadriennio 1977-80 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977 viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 7 - categoria XI - il cap. 6635 con la denominazione: « Contributi per la costituzione ed il funzionamento del centro di ricerca per macchine tessili » e con lo stanziamento di lire 3.000 milioni per gli esercizi 1977-80, di cui lire 1.000 milioni per l'esercizio 1977.

Al predetto onere di lire 3.000 milioni si fa fronte, per lire 1.000 milioni relativi all'esercizio 1977, mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1976 (progetti — interventi per la ricerca scientifica ed applicata — dell'elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo), ai sensi del secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, e per lire 2.000 milioni mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per il quadriennio 1977-80 (elenco n. 5 - progetti — interventi per la ricerca scientifica ed applicata — allegato al piano medesimo).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 2 marzo 1977

p. Il presidente
Il vice presidente: STOPPER

(3081)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 19 marzo 1977, n. 12.

Fidejussione della provincia a favore della cassa mutua provinciale di malattia di Trento e della cassa mutua provinciale per i coltivatori diretti di Trento su operazioni di ricorso al credito per il pagamento di spese per prestazioni di assistenza sanitaria.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 22 *marzo* 1977)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa della riforma sanitaria, la giunta provinciale è autorizzata a prestare la fidejussione della provincia fino alla concorrenza dell'importo capitale complessivo massimo di lire 4.600.000.000, oltre agli interessi ed agli accessori a garanzia delle operazioni di ricorso al credito disposte dalla cassa mutua provinciale di malattia di Trento e dalla cassa mutua provinciale per i coltivatori diretti di Trento con istituti di credito, per il pagamento delle spese connesse con le prestazioni di assistenza sanitaria.

Tale fidejussione ha la durata di anni due, ed è prorogabile per motivi di carattere eccezionale, per un altro anno.

Art. 2.

Per la prestazione della fidejussione di cui al precedente art. 1, la provincia interviene nelle convenzioni che le casse mutue stipulano con gli istituti di credito.

A tal fine la giunta provinciale valuterà i fabbisogni finanziari e di cassa con riguardo all'entità delle riscossioni, alle necessità dei pagamenti ed alla situazione finanziaria delle casse mutue stesse.

Art. 3.

La fidejussione di cui all'art. 1 della presente legge ha carattere sussidiario ai sensi dell'art. 1944, secondo comma, del codice civile.

Qualora, a seguito della prestata fidejussione, la provincia abbia dovuto procedere a pagamenti per insolvenza delle casse mutue di cui al precedente art. 1, l'assessore provinciale per le finanze è autorizzato a prelevare dal tesoriere delle casse stesse, sulle somme di spettanza di queste ultime, ivi comprese anche quelle relative all'eventuale ripiano dei disavanzi finanziari, che fosse disposto con i provvedimenti per la riforma sanitaria, con ordine di riscossione costituente titolo valido di liberazione del tesoriere medesimo, un importo pari alle somme pagate dalla provincia in relazione alle operazioni di credito garantite.

Art. 4.

Per il rischio derivante dalla garanzia di cui all'art. 1 della presente legge è autorizzato lo stanziamento di L. 3.220.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1977.

Per gli esercizi successivi, in relazione alle disposizioni di cui al precedente art. 1, saranno disposti i necessari stanziamenti, il cui ammontare è determinato annualmente dalla legge di bilancio, in misura comunque non superiore all'importo di lire 3.220.000.000.

Art. 5.

Alla copertura dell'eventuale onere di L. 3.220.000.000, derivante dalla concessione della garanzia di cui all'art. 1 della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1977, si provvede con una quota, di pari importo, delle disponibilità di bilancio derivanti, a partire dal medesimo esercizio finanziario, dalla cessazione degli oneri annui di L. 1.900.000.000 e di L. 2.000.000.000 autorizzati rispettivamente con gli articoli 1 e 3 della legge provinciale 1° febbraio 1977, n. 11: « Nuovi interventi a sostegno dell'economia ».

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare some legge della provincia.

Trento, addì 19 marzo 1977

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(3801)

LEGGE PROVINCIALE 21 marzo 1977, n. 13.

Ordinamento della scuola dell'infanzia della provincia autonoma di Trento.

(*Pubblicata nel num. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n. 15 del 28 marzo 1977*)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Norme generali

L'istituzione, l'ordinamento ed il funzionamento delle scuole dell'infanzia della provincia autonoma di Trento sono disciplinate dalle norme della presente legge.

Titolo I

SCUOLE PROVINCIALI DELL'INFANZIA

Art. 2.

Istituzione

La provincia provvede all'istituzione delle proprie scuole dell'infanzia nell'ambito dei programmi di cui agli articoli 53, 54 e 55 e delle disposizioni di cui agli articoli 59 e 73 della presente legge.

Art. 3.

Obiettivi e finalità

La scuola dell'infanzia si propone come finalità il pieno sviluppo della personalità del bambino e la sua socializzazione attraverso la sua educazione integrale e opera nel rispetto del primario dovere e diritto dei genitori di istruire ed educare i figli.

La scuola dell'infanzia, offrendo una effettiva eguaglianza di opportunità educative, tende a superare i condizionamenti sociali culturali ed ambientali per assicurare ad ognuno una concreta realizzazione del diritto allo studio.

La scuola dell'infanzia promuove in particolare l'acquisizione di un comune livello culturale di base che superi concretamente ogni tipo di discriminazione anche come armonica preparazione alla frequenza della scuola dell'obbligo.

La scuola dell'infanzia persegue le finalità previste dai commi precedenti con la partecipazione delle comunità locali e in stretta collaborazione con la famiglia.

Art. 4.

Frequenza

La scuola dell'infanzia accoglie di norma i bambini dal compimento del terzo anno di età fino all'inizio dell'obbligo scolastico.

L'iscrizione è facoltativa.

Le modalità per l'iscrizione e per l'ammissione sono stabilite dai comitati di gestione.

La frequenza è gratuita e può iniziare anche nel corso dell'anno scolastico.

A decorrere dal 1° settembre 1977 il servizio di trasporto è gratuito: a tal fine, a favore degli alunni delle scuole della infanzia sono estese le disposizioni relative al trasporto degli alunni della scuola elementare e della scuola media dell'obbligo previste, da ultimo, dall'art. 2 della legge provinciale 24 dicembre 1970, n. 15.

Il servizio di mensa viene garantito con il concorso delle famiglie.

La giunta provinciale determina, all'inizio di ogni anno scolastico i limiti del concorso ed i criteri per l'eventuale concessione gratuita o semigratuita del servizio di mensa, in armonia con gli indirizzi generali della provincia in materia di assistenza e di servizi sociali.

Art. 5.

Organizzazione

La scuola dell'infanzia si articola amministrativamente in sezioni, a ciascuna delle quali è assegnata un'insegnante.

Le sezioni accolgono di norma 25 bambini e non meno di 15.

La scuola dell'infanzia evita divisioni per età o sesso e si struttura in sezioni aperte alla costituzione di gruppi mobili intersezionali.

A tale scopo, e per favorire la funzionalità didattica ed educativa, ad ogni gruppo di tre sezioni o frazioni di tre è assegnata un'altra insegnante.

La scuola dell'infanzia è aperta per non meno di dieci mesi all'anno, cinque giorni alla settimana e sette ore al giorno. Il comitato di gestione stabilisce il calendario e l'orario scolastico.

E' consentita anche la frequenza di un solo periodo antimeridiano o pomeridiano.

Al fine di corrispondere a particolari e documentate necessità delle famiglie, in relazione a specifiche esigenze economiche, sociali, culturali del territorio in cui ha sede la scuola, il comitato di gestione può stabilire un calendario ed un orario giornaliero di apertura della scuola superiore a quello previsto al precedente quinto comma, utilizzando il personale assegnato alla scuola secondo quanto previsto dal presente articolo.

Art. 6.

Personale docente

Il personale insegnante della scuola ha in egual modo la piena responsabilità educativa dei bambini ad esso affidati. E' garantita la libertà di insegnamento in sintonia con il raggiungimento degli obiettivi generali previsti dall'art. 3 della presente legge e di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Fino all'entrata in vigore della riforma della scuola secondaria superiore e dell'Università, il personale insegnante deve essere fornito del diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio rilasciato dalle scuole magistali, o del diploma rilasciato dagli istituti magistrali.

Art. 7.

Aggiornamento del personale della scuola

La provincia, anche su proposta del comitato di cui allo art. 18 e degli organi collegiali e delle rappresentanze sindacali, in collaborazione con gli stessi, organizza periodici corsi di aggiornamento culturale e di specializzazione professionale a frequenza obbligatoria in favore del personale insegnante provinciale.

Art. 8.

Interventi per i bambini handicappati

I bambini affetti da disturbi dell'intelligenza e del comportamento o da menomazioni fisiche e sensoriali sono inseriti e integrati nelle scuole dell'infanzia ordinarie, che potranno essere dotate di insegnanti supplementari.

Al personale dovrà essere assicurata la consulenza dell'équipe medico-psico-socio-pedagogica operante nel comprensorio, alla quale è demandato il compito di proporre al comitato di gestione i criteri per la formazione di gruppi in rapporto alle diverse esigenze e l'eventuale impiego di personale specializzato.

Art. 9.

Priorità nelle iscrizioni

I bambini normalmente vengono iscritti nella scuola funzionante nel comune, nel quartiere o nell'ambito di un consorzio di comuni.

Nel caso di contingente insufficienza della scuola ad accogliere tutti i bambini per i quali venga richiesta l'iscrizione, decide il comitato di gestione nel rispetto delle seguenti priorità:

a) i bambini la cui frequenza alla scuola sia richiesta in dipendenza dell'attività lavorativa o degli impedimenti dei genitori e di specifici motivi socio-educativi;

b) bambini che per la loro età sono più vicini all'obbligo scolastico;

c) bambini già iscritti nell'anno precedente o abbiano fratelli o sorelle frequentanti la stessa scuola.

Art. 10.

Circoli di coordinamento

La giunta provinciale determina la ripartizione del territorio della provincia in circoli di scuola dell'infanzia comprendenti, di norma, non più di trenta sezioni, a ciascuno dei quali è preposto un coordinatore pedagogico.

La provincia si avvale degli uffici amministrativi dei comprensori per lo svolgimento dei compiti affidati ai coordinatori pedagogici. I relativi rapporti finanziari saranno disciplinati con apposita convenzione.

Art. 11.
Comitati di gestione

Presso ogni scuola dell'infanzia è istituito un comitato di gestione della scuola, composto dal personale insegnante, da un rappresentante del personale non insegnante, da due rappresentanti del comune dove la scuola ha sede, designati dal consiglio di circoscrizione, ove costituito, di cui uno designato dalla minoranza e da rappresentanti dei genitori degli alunni in numero pari agli altri membri.

Nelle scuole con tre sezioni o più il personale insegnante è rappresentato nel comitato di gestione della scuola da tre membri.

I rappresentanti dei genitori e del personale insegnante e non insegnante sono eletti in apposite assemblee, convocate dal coordinatore pedagogico del circolo, secondo le norme che saranno stabilite dalla giunta provinciale.

Il comitato di gestione nomina a maggioranza nel proprio seno un presidente e un vicepresidente, scegliendoli tra i suoi membri, ad esclusione dei rappresentanti del personale.

Il comitato di gestione è nominato dal coordinatore pedagogico del circolo e dura in carica un triennio, salva la sostituzione dei membri il cui titolo a rappresentare la componente che li ha eletti venga meno.

Art. 12.
Funzioni del comitato di gestione

Il comitato di gestione definisce gli orientamenti dell'attività educativa della scuola, adottando quelli contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, n. 647, con le integrazioni eventualmente ritenute necessarie per adeguarli alle particolari esigenze della comunità, e per il migliore conseguimento degli obiettivi generali fissati nella presente legge.

Il comitato di gestione inoltre vigila sul funzionamento del servizio di mensa e delibera sui seguenti argomenti: orari, calendari, anche speciali e iscrizioni secondo quanto previsto dagli articoli 4, 5 e 9. Il comitato di gestione fa proposte al comprensorio, alla provincia, al consiglio scolastico distrettuale sui seguenti argomenti: trasporti, iniziative assistenziali, attrezzature e materiali; contatti e scambi di informazioni e di esperienze ed eventuali iniziative di collaborazione con altre scuole; altre questioni riguardanti l'attività didattica.

Fa inoltre proposte al collegio del personale, sulla determinazione dei criteri di attuazione degli orientamenti dell'attività educativa e di organizzazione dell'attività medesima.

Le deliberazioni dei comitati di gestione vengono comunicate al consiglio scolastico distrettuale e alla giunta provinciale per l'opportuno coordinamento.

Art. 13.
Norme comuni

Il comitato di gestione è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

Le adunanze si svolgono al di fuori dell'orario scolastico, in orario compatibile con gli impegni di lavoro dei componenti eletti o designati.

Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti validamente espressi; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Le funzioni di segretario verbalizzante nelle riunioni sono espletate da uno dei membri.

Alle adunanze è ammesso il pubblico senza diritto di parola; gli atti sono inoltre esposti in apposito albo della scuola.

I membri eletti che non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive dell'organo di cui fanno parte decadono dalla carica e vengono surrogati.

La partecipazione ai comitati di gestione è gratuita.

Art. 14.
Vigilanza

La giunta provinciale, attraverso i coordinatori pedagogici, vigila sul regolare funzionamento dei comitati di gestione e, in caso di irregolarità, li invita ad eliminarne tempestivamente le cause; scioglie gli organi stessi nel caso di irregolarità gravi e persistenti o di mancato funzionamento, e promuove gli atti per la loro ricostituzione.

In caso di mancato funzionamento o di scioglimento dei comitati di gestione, il coordinatore pedagogico viene incaricato dalla giunta provinciale di sostituirsi ad essi nell'adozione dei provvedimenti di loro competenza.

Art. 15.
Il collegio del personale

Presso ogni scuola è costituito il collegio del personale, composto da tutto il personale che presta servizio nella scuola. Ad esso spetta, nel rispetto delle competenze e dei deliberati del comitato di gestione, organizzare l'attività della scuola e del personale e curare i rapporti con i genitori.

Il collegio del personale cura, in collegamento con il consiglio scolastico distrettuale e con i comitati di gestione, la programmazione dell'azione educativa; adotta ogni opportuna iniziativa per lo scambio di informazioni sulle esperienze delle singole scuole e formula proposte al comitato provinciale di cui all'art. 18 della presente legge.

Il collegio del personale, deliberando con l'intervento delle sole insegnanti, determina inoltre i criteri di attuazione degli orientamenti dell'attività educativa.

Art. 16.
Assemblea dei genitori

I genitori degli alunni delle scuole dell'infanzia hanno diritto di accesso e possono riunirsi in assemblea nei locali della scuola, fuori dell'orario scolastico, dandone preavviso al presidente del comitato di gestione.

L'assemblea dei genitori elegge nel suo seno un presidente ed un vicepresidente.

Il presidente convoca l'assemblea ogni qualvolta lo ritenga opportuno e in ogni caso quando ne sia richiesto da un quinto dei membri dell'assemblea o da almeno un terzo dei membri del comitato di gestione.

L'assemblea fa proposte al comitato di gestione e al collegio del personale in ordine alle rispettive funzioni con particolare riguardo all'azione educativa.

La prima convocazione dell'assemblea dei genitori è indetta dal sindaco del comune ove ha sede la scuola.

Art. 17.
Innovazione e sperimentazione

La giunta provinciale promuove l'innovazione e la sperimentazione di nuove metodologie didattiche ed educative nelle scuole della provincia.

Allo scopo:

a) nomina un comitato provinciale per l'innovazione e la sperimentazione;

b) impiega personale fornito di particolari competenze ed anche consulenti esterni all'amministrazione;

c) può promuovere l'istituzione di scuole pilota su proposta del comitato di cui al successivo articolo e può assegnare ad esse personale supplementare, specializzato o laureato, anche maschile, secondo le indicazioni del comitato stesso;

d) assegna finanziamenti ai comuni per lo svolgimento di attività particolari delle scuole.

La giunta provinciale emana un regolamento in cui stabilisce principi e modalità per l'attuazione della sperimentazione.

Art. 18.
Comitato provinciale per la innovazione e la sperimentazione

Del comitato provinciale per l'innovazione e la sperimentazione fanno parte i coordinatori pedagogici, un'insegnante per ogni circolo, scelta tra i nominativi proposti dal personale insegnante del rispettivo circolo ed esperti estranei all'amministrazione fino ad un massimo di cinque, nonchè un esperto in rappresentanza delle scuole non provinciali.

La durata della nomina dei membri esperti di cui al comma precedente sarà determinata dalla giunta provinciale nel provvedimento di istituzione del comitato previsto dal presente articolo.

Il comitato svolge i seguenti compiti:

a) studia, elabora e propone i progetti di innovazione e sperimentazione e ne guida l'esecuzione;

b) controlla i risultati dell'attività di innovazione e sperimentazione;

c) offre consulenza pedagogica alle scuole della provincia;

d) verifica i risultati conseguiti dalle scuole e fornisce agli organi interessati i relativi dati;

e) promuove l'aggiornamento del personale.

Il comitato per l'innovazione e la sperimentazione opera in collegamento con le équipes medico-psico-socio-pedagogiche.

Ai membri del comitato sono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e successive modificazioni ed integrazioni, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 2 e 9 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26.

Il comitato di cui al presente articolo opererà per il settore delle scuole dell'infanzia finchè non vengano regolamentate con apposita legge provinciale, la sperimentazione e la innovazione della provincia di Trento, in armonia con le indicazioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

Art. 19.

Interventi dei comprensori

La giunta del comprensorio, nel quadro unitario della programmazione e della gestione dei servizi sociali, provvede in ordine all acquisto, conservazione e rinnovo delle attrezzature e dell'arredamento necessari al funzionamento delle scuole, sentito il consiglio scolastico distrettuale o, fino a quando lo stesso non sia costituito, il coordinatore pedagogico.

La giunta provinciale assegna ai comprensori i fondi necessari secondo la ripartizione prevista dal piano annuale di cui al successivo art. 54. Per la determinazione della suddetta ripartizione si tiene conto del numero delle sezioni di cui saranno composte le singole scuole del comprensorio nonchè di particolari esigenze delle stesse.

L'erogazione ai comprensori dei fondi assegnati è disposta mediante versamento degli stessi alla tesoreria dei comprensori in via anticipata ed in relazione ai fabbisogni bimestrali di cassa di ciascun comprensorio.

A tal fine i comprensori invieranno, a richiesta dell'assessorato competente, i dati relativi al fabbisogno bimestrale di cassa distinto per i tipi di spesa previsti dal primo comma.

Le anticipazioni bimestrali successive al primo versamento saranno erogate subordinatamente alla presentazione della documentazione delle spese di acquisto sostenute mediante l'utilizzo delle rispettive anticipazioni.

I fondi di cui al secondo comma del presente articolo, eventualmente non utilizzati, saranno versati dai comprensori alla provincia.

La giunta provinciale provvede direttamente all'amministrazione delle scuole dell'infanzia site nelle parti del territorio provinciale ove non sia ancora costituito il comprensorio.

Art. 20.

Concorso dei comuni

Spetta ai comuni fornire gli edifici e i locali idonei per la scuola provinciale dell'infanzia, nonchè provvedere alla loro manutenzione.

La provincia fornirà ai comuni i fondi necessari per sostenere gli oneri di costruzione, ampliamento, riattamento e manutenzione straordinaria, secondo le disposizioni della legge provinciale 3 settembre 1976, n. 36: « Norme e piani di intervento nel settore dell'edilizia scolastica ».

Spetta inoltre ai comuni provvedere al personale non insegnante, nonchè al funzionamento, anche didattico e amministrativo, della scuola utilizzando all'uopo i contributi della provincia. La giunta provinciale determina l'ammontare di tali contributi secondo la ripartizione prevista dal piano annuale di cui all'art. 54 della presente legge, tenendo conto del numero delle sezioni di cui saranno composte le singole scuole, riferendo le coperture degli oneri per il personale al costo del personale provinciale di pari carriera, nella misura massima di una unità per sezione e stabilendo quote parziali per la copertura delle spese di funzionamento della scuola.

I fondi assegnati ai comuni sono agli stessi erogati anche anticipatamente, fino al 70 per cento del loro ammontare, secondo criteri determinati dalla giunta provinciale.

I comuni organizzano il servizio di mensa provvedendo, sentiti i comitati di gestione, all'ammissione gratuita o semigratuita al servizio.

A tal fine i comuni utilizzano le rette delle famiglie nella misura dagli stessi determinata entro i limiti di cui all'art. 4 della presente legge nonchè specifici contributi della provincia per l'ammissione gratuita o semigratuita di alunni di disagiate condizioni economiche.

L'équipe medico-psico-socio-pedagogica operante nel comprensorio controlla che siano rispettate le tabelle dietetiche fissate dalla giunta provinciale all'inizio di ogni anno scolastico.

Art. 21.

Uso della lingua ladina

Nelle scuole dell'infanzia dei comuni di cui alla legge provinciale 29 luglio 1976, n. 19, a tutela dei costumi e delle tradizioni ladine e nel rispetto delle forme espressive degli alunni appartenenti ad altro gruppo linguistico, è usata la lingua ladina.

In dette scuole è assegnato, con precedenza assoluta, il personale insegnante che ne faccia richiesta e che documenti la provenienza dai suindicati comuni e la conoscenza della lingua ladina.

Art. 22.

Controllo

La giunta provinciale esercita il controllo sull'applicazione dei principi contenuti nella presente legge e nei relativi regolamenti avvalendosi degli strumenti idonei allo scopo.

Ogni tre anni la giunta trasmette una propria relazione al consiglio provinciale.

Titolo II

IL PERSONALE PROVINCIALE

Art. 23.

Ruoli e trattamento economico

I coordinatori pedagogici e le insegnanti delle scuole della infanzia sono iscritti negli appositi ruoli provinciali con le dotazioni organiche di cui alle tabelle *A* e *B* allegate alla presente legge.

Al personale di cui al comma precedente spetta lo svolgimento di carriera ed il trattamento economico fissato nelle medesime tabelle.

L'assegno annuo pensionabile utile ai fini dell'indennità di buonuscita, previsto dalle tabelle di cui al comma precedente, è soggetto alla normativa di cui al quarto comma dell'art. 1 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26.

Art. 24.

Funzione direttiva

I coordinatori pedagogici promuovono e coordinano le attività del circolo.

Spetta ad essi in particolare:

a) coordinare le attività del circolo sotto il profilo didattico, educativo ed amministrativo, svolgere funzioni di consulenza pedagogico-didattica a favore delle scuole;

b) creare occasioni di incontro per le insegnanti del circolo su indicazione del consiglio distrettuale o dei comitati di gestione, su richiesta del personale o quando ne ravvisino la opportunità o la necessità;

c) curare l'attività di esecuzione delle norme giuridiche ed amministrative della presente legge assumendo i provvedimenti ad essi demandati, nonchè quelli di emergenza e quelli richiesti per assicurare il funzionamento e la sicurezza delle scuole;

d) decidere, sentito il comitato di gestione ed il collegio del personale, sugli orari di servizio delle insegnanti e sulla concessione delle ferie.

Art. 25.

Compiti delle insegnanti

Le insegnanti delle scuole dell'infanzia, oltre a svolgere la attività didattica:

a) sorvegliano i bambini per tutto il tempo in cui sono loro affidati, curandone l'igiene;

b) provvedono alla conservazione ed al riordinamento degli arredi, dei sussidi e del materiale da gioco;

c) curano il proprio aggiornamento culturale e professionale, partecipando ai corsi ed alle attività promosse dalla provincia, preferibilmente nel periodo di chiusura della scuola;

d) partecipano alle riunioni degli organi collegiali di cui fanno parte;

e) collaborano alla realizzazione delle iniziative educative della scuola;

f) curano i rapporti con i genitori degli alunni;

g) prestano servizio anche in altre scuole dello stesso circolo, per periodi complessivamente non superiori a trenta giorni all'anno, in eccedenza al calendario di normale apertura della scuola alla quale sono assegnate, secondo le indicazioni del coordinatore pedagogico, su richiesta dei comitati di gestione e sentiti i collegi del personale.

Art. 26.

Accesso ai ruoli

L'accesso ai ruoli di cui al precedente art. 23 ha luogo mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, da indirsi di norma ad anni alterni con deliberazione della giunta provinciale che in tale atto stabilirà il numero dei posti messi a concorso i requisiti e le modalità di partecipazione, il programma di esame prefissato con le modalità di cui al successivo art. 29 il termine di presentazione delle domande e dei documenti necessari.

Art. 27.

Concorso per coordinatori pedagogici

Il concorso per l'accesso al ruolo dei coordinatori pedagogici consta di una prova scritta e di una prova orale diretta ad accertare l'attitudine e la capacità del candidato all'esercizio delle funzioni inerenti alla qualifica

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso della laurea in pedagogia o in psicologia e almeno quattro anni di insegnamento in scuole dell'infanzia o elementari.

La commissione esaminatrice è composta:

a) da un professore universitario, che la presiede;

b) dal segretario generale della giunta provinciale, o dal suo sostituto;

c)-*d*) da due esperti nelle discipline che formano oggetto dell'esame, di cui uno designato dal comitato provinciale di cui all'art. 18 della presente legge;

e) da un coordinatore pedagogico.

Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario della provincia della carriera direttiva designato dalla giunta provinciale.

Nel primo concorso che sarà indetto in seguito all'entrata in vigore della presente legge, il membro di cui alla lettera *e*) potrà essere sostituito da un funzionario con qualifica non inferiore a direttore di divisione; i membri di cui alle lettere *c*) e *d*) saranno designati dalla giunta provinciale.

La graduatoria è compilata sulla base della somma dei voti riportati nella prova scritta, nella prova orale e del punteggio assegnato per i titoli.

Art. 28.

Concorsi per le insegnanti

Il concorso per l'accesso al ruolo delle insegnanti delle scuole dell'infanzia consta di una prova scritta, della frequenza di un corso della durata di trenta giorni, per non meno di 150 ore complessive, che si conclude con una prova orale.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso del titolo di studio di cui all'art. 6.

La commissione esaminatrice sarà composta:

a) da un professore universitario o da un preside di scuola media superiore, che la presiede;

b) dal segretario generale della giunta provinciale o suo sostituto;

c)-*d*) da due membri esperti nelle discipline che formano oggetto dell'esame, di cui uno designato dal comitato provinciale di cui all'art. 18 della presente legge;

e) da un'insegnante di scuola provinciale dell'infanzia.

Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un dipendente della provincia della carriera di concetto designato dalla giunta provinciale.

Nel primo concorso che sarà indetto in seguito all'entrata in vigore della presente legge, i membri di cui alle lettere *c*) e *d*) saranno designati dalla giunta provinciale, il membro di cui alla lettera *e*) potrà essere sostituito da un funzionario con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Qualora il numero delle concorrenti sia superiore a 300, la commissione è integrata con altri tre membri, di cui due da scegliere tra quelli delle lettere *c*) e *d*) ed uno tra quelli della lettera *e*) per ogni gruppo di 300 o frazione di 300 concorrenti e si costituisce in sottocommissioni.

Le candidate che hanno superato la prova scritta partecipano al corso di cui al primo comma, ai fini dell'accertamento della preparazione professionale e delle capacità attitudinali.

Il corso si svolge sotto la guida degli esperti della commissione esaminatrice; esso dovrà avere carattere teorico-pratico e dovrà prevedere la partecipazione attiva ad esercitazioni, seminari e gruppi di studio.

Al termine del corso le candidate sostengono la prova orale rivolta ad accertare la preparazione specifica nonchè le capacità di rielaborazione personale e di valutazione critica dei temi e delle esperienze sviluppate nel corso.

La graduatoria è compilata sulla base della somma dei voti riportati nella prova scritta e nella prova orale e del punteggio assegnato per i titoli.

Art. 29.

Programmi e prove d'esame

La prova d'esame dei concorsi, i relativi programmi nonchè le modalità di attuazione dei corsi ed i relativi piani di studio saranno determinati dalla giunta provinciale con apposite norme regolamentari, sentito il comitato provinciale di cui all'art. 18 della presente legge.

Art. 30.

Norme comuni

I vincitori del concorso che, senza giustificato motivo, non dichiarino l'accettazione entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione della nomina o non assumano servizio entro il termine che sarà in questa stabilito, sono dichiarati rinunciatari.

La provincia, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello dell'approvazione della graduatoria, surroga i rinunciatari mediante la nomina dei concorrenti che nell'ordine di graduatoria seguono immediatamente i vincitori.

E' fatta salva la facoltà di cui all'art. 66, quarto comma, della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modifiche.

Art. 31.

Prova

Il periodo di prova delle insegnanti è di un anno scolastico.

A tal fine il servizio effettivamente prestato deve essere non inferiore a centottanta giorni. Compiuto il periodo di prova, il personale consegue la conferma in ruolo con deliberazione della giunta provinciale, tenuto conto degli elementi forniti dal coordinatore pedagogico, sentito il comitato per la valutazione del servizio di cui all'art. 33.

Qualora nell'anno scolastico non siano stati prestati centottanta giorni di effettivo servizio, la prova è prorogata di un anno scolastico con provvedimento motivato dell'organo competente per la conferma in ruolo.

In caso di esito sfavorevole della prova, può essere concessa la proroga di un altro anno scolastico, al fine di acquisire maggiori elementi di valutazione.

Art. 32.

Rapporto di valutazione

Per i coordinatori pedagogici sarà compilato ogni anno un rapporto di valutazione del servizio in base ai seguenti fattori di valutazione:

1) preparazione culturale e professionale anche con riferimento ad eventuali pubblicazioni;

2) capacità organizzativa ed efficacia dell'azione educativa e di coordinamento;

3) rapporti con il personale insegnante, i comitati di gestione e gli organi collegiali;

4) rapporti con tutti gli altri uffici attinenti alla vita della scuola;

5) eventuale partecipazione a corsi di aggiornamento e ad attività di sperimentazione.

Il rapporto di valutazione e il giudizio complessivo sarà espresso direttamente dall'assessore all'istruzione.

Avverso il giudizio complessivo è ammesso ricorso alla giunta provinciale.

Art. 33.

Comitato per la valutazione del servizio delle insegnanti

Presso ogni circolo di scuola dell'infanzia è istituito il comitato per la valutazione del servizio delle insegnanti, presieduto dal coordinatore pedagogico e composto da due insegnanti del circolo come membri effettivi e da due insegnanti come membri supplenti, elette per un triennio secondo le modalità che saranno stabilite dalla giunta provinciale.

La valutazione del servizio ha luogo su richiesta dell'interessata previa relazione del coordinatore pedagogico.

All'eventuale valutazione del servizio di un membro del comitato provvede il comitato stesso ai cui lavori in tal caso non partecipa l'interessato.

Le funzioni di segretario del comitato sono affidate dal presidente ad un membro del comitato stesso.

La valutazione del servizio è motivata secondo i criteri di cui all'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Avverso la valutazione del servizio è ammesso ricorso alla giunta provinciale.

Art. 34.

Orario di servizio delle insegnanti

L'orario di servizio delle insegnanti è costituito:

di 32 ore settimanali da riservare all'insegnamento;

di 16 ore mensili da destinare alle attività connesse al funzionamento della scuola.

Art. 35.

Commissione di disciplina

All'inizio di ogni biennio è costituita, con deliberazione della giunta provinciale, la commissione di disciplina per il personale delle scuole dell'infanzia, composta da un coordinatore pedagogico e tre insegnanti come membri effettivi, e rispettivamente da altrettanti membri supplenti, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nella provincia, e, in mancanza di tale designazione, nominati dalla giunta provinciale.

La commissione è presieduta da un assessore provinciale o da un assessore sostituto per eventuali casi di ricusazione. Funge da segretario un funzionario amministrativo designato dalla giunta provinciale.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di tutti i componenti.

Qualora durante il biennio i membri della commissione od il segretario vengano a cessare dall'incarico, si provvede alla sostituzione, per il tempo che rimane al compimento del biennio.

Nessuno può far parte della commissione per più di quattro anni consecutivi.

Per il personale delle scuole dell'infanzia i compiti di cui agli articoli 93, 95, secondo comma, e 111, primo comma, della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni, sono affidati ai coordinatori pedagogici, rispettivamente, per questi ultimi, al dirigente l'ufficio del personale.

Art. 36.

Sanzioni disciplinari

Al personale direttivo e insegnante delle scuole dell'infanzia sono inflitte, in caso di violazione dei propri doveri, le sanzioni disciplinari previste dal titolo quarto del decreto del Presdente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

L'avvertimento scritto alle insegnanti è inflitto dal coordinatore pedagogico competente.

La giunta provinciale provvede con deliberazione motivata a dichiarare il proscioglimento dagli addebiti o ad infliggere le altre sanzioni, in conformità del parere della commissione di disciplina, salvo che non ritenga di provvedere in modo più favorevole all'incolpato.

Art. 37.

Riabilitazione

Trascorsi due anni dalla data dell'atto con cui fu inflitta la sanzione disciplinare, l'insegnante che, a giudizio del comitato per la valutazione del servizio, abbia mantenuto condotta meritevole, può chiedere che siano resi nulli gli effetti della sanzione, esclusa ogni efficacia retroattiva.

Il provvedimento di riabilitazione è adottato dalla giunta provinciale, sentita la commissione di disciplina.

Art. 38.

Ferie

Il personale provinciale addetto alle scuole dell'infanzia provinciali ha diritto, in ogni anno di servizio, a trenta giorni di ferie retribuite che devono essere fruiti nei periodi di normale chiusura delle scuole.

Art. 39.

Collocamento a riposo

Il collocamento a riposo d'ufficio è disposto dal 1° settembre successivo:

a) al compimento dei 40 anni di servizio utile al pensionamento, qualunque sia l'età;

b) al compimento dei 65 anni di età, con almeno dieci anni di servizio per le insegnanti.

Le dimissioni hanno normalmente effetto dal 1° settembre successivo alla data della loro accettazione.

Art. 40.

Trasferimenti

I trasferimenti sono disposti, a domanda o d'ufficio, con deliberazione della giunta provinciale.

I trasferimenti a domanda hanno luogo annualmente con effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo. Essi sono disposti, tenuto conto dell'anzianità di servizio di ruolo, delle esigenze di famiglia e dei titoli da valutarsi sulla base di apposita tabella approvata dalla giunta provinciale.

La giunta provinciale determina altresì il termine per la presentazione delle domande e i documenti da allegare alle domande stesse.

Art. 41.

Trasferimento d'ufficio

Si fa luogo al trasferimento d'ufficio per soppressione di posto o per accertate incompatibilità di permanenza nella sede.

In tale secondo caso il trasferimento è disposto su parere conforme della commissione di disciplina. E' fatto salvo il diritto dell'interessato di produrre, entro quindici giorni dall'inizio dell'istruttoria, eventuali controdeduzioni.

Nel disporre il tasferimento la giunta provinciale dovrà tener conto delle esigenze di famiglia e dei titoli di cui alla tabella prevista dall'articolo precedente, dell'anzianità di servizio nonchè del servizio prestato in sedi disagiate.

Le insegnanti da trasferire per soppressione di posto hanno precedenza assoluta nella scelta della sede tra i posti disponibili.

Il trasferimento d'ufficio può essere disposto ove ricorrano ragioni di urgenza, anche durante l'anno scolastico.

Art. 42.

Assegnazione provvisoria di sede

Le insegnanti che non abbiano presentato domanda di trasferimento nei termini stabiliti possono presentare domanda di assegnazione provvisoria di sede per sopraggiunti gravi motivi.

Possono presentare altresì tale domanda coloro che abbiano chiesto se non ottenuto il trasferimento e solo per le sedi richieste come trasferimento.

Le assegnazioni provvisorie di sede sono disposte entro lo inizio dell'anno scolastico per posti disponibili per l'intero anno scolastico; esse non sono consentite nei confronti del personale di prima nomina.

Art. 43.

Incarichi e supplenze

Nelle scuole dell'infanzia della provincia sono conferiti incarichi di insegnamento in caso di vacanza dei posti di ruolo, oppure, per un numero di unità non superiore al 10 per cento delle dotazioni di organico, in caso di istituzione di nuove scuole o nuove sezioni che comporti necessità di personale in eccedenza ai posti di organico di cui alla tabella *B* annessa alla presente legge.

Gli incarichi hanno una durata non superiore all'anno scolastico e sono conferiti dalla giunta provinciale a personale in possesso dei requisiti per l'accesso al ruolo delle insegnanti, sulla base di apposita graduatoria provinciale, comunque non oltre il quinto mese dall'inizio dell'attività scolastica.

La graduatoria sarà predisposta entro il mese di giugno di ogni anno da una commissione nominata dalla giunta provinciale e così composta:

a) dall'assessore all'istruzione o suo delegato con funzioni di presidente;

b) da un funzionario addetto ai servizi dell'istruzione;

c) da un funzionario addetto all'ufficio del personale della provincia;

d) da due insegnanti di ruolo della scuola provinciale dell'infanzia, designate dalle organizzazioni sindacali più rappresentative.

La graduatoria terrà conto dei titoli di studio, dei periodi di insegnamento effettuati, della partecipazione a corsi di aggiornamento e perfezionamento, nonchè delle eventuali qualifiche di merito riportate.

L'idoneità conseguita nei concorsi per l'assunzione in ruolo costituirà titolo di precedenza assoluta.

Ove i casi di cui al primo comma si verifichino oltre il quinto mese dall'inizio dell'attività scolastica, sono conferite supplenze. Parimenti si provvede per la sostituzione delle insegnanti in congedo, aspettativa o comunque assenti dal servizio.

Le supplenze sono conferite dai coordinatori pedagogici, i quali, dopo la pubblicazione della graduatoria provinciale, formeranno le rispettive graduatorie di circolo, secondo l'ordine indicato nella graduatoria provinciale e le scelte di circolo indicate dalle aspiranti ai fini delle supplenze.

La giunta provinciale determina le modalità per la presentazione delle domande di incarico o di supplenza.

Fino a quando non saranno pubblicate le graduatorie di cui al terzo e settimo comma del presente articolo, gli incarichi e le supplenze saranno conferite secondo la graduatoria delle aspiranti a supplenze temporanee predisposta rispettivamente dal provveditorato agli studi per le scuole materne statali e dall'O.N.A.I.R.C. per le proprie scuole.

Il trattamento economico delle insegnanti incaricate e supplenti è determinato in misura corrispondente a quelllo iniziale delle insegnanti di ruolo proporzionalmente alla durata del servizio stesso; esso comprende l'indennità integrativa, le quote di aggiunta di famiglia, nonché la quota di tredicesima mensilità corrispondente al periodo di servizio prestato e l'assegno annuo pensionabile.

Si applicano inoltre, in quanto compatibili, le norme sullo stato giuridico delle insegnanti di ruolo, ivi comprese quelle sul congedo per malattia.

La giunta provinciale approva, rispettivamente acquisisce le graduatorie di cui al terzo ed al nono comma del presente articolo assumendo la relativa spesa per consentire la corresponsione del trattamento economico alle insegnanti supplenti sulla base degli atti di conferimento delle supplenze disposti dai coordinatori pedagogici nel rispetto delle graduatorie.

Art. 44.
Controlli medico-legali

Tutto il personale addetto alle scuole dell'infanzia provinciali è tenuto a sottoporsi a controlli medico-legali al fine di prevenire il contagio delle malattie diffusive.

Art. 45.
Norme generali

Per quanto non specificatamente previsto dalla presente legge, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale direttivo e docente delle scuole dell'infanzia provinciali sono disciplinati dalle disposizioni concernenti il personale della provincia in generale.

Fino a quando non saranno costituiti gli organi previsti dalla presente legge e nominati i coordinatori pedagogici, le relative attribuzioni saranno esercitate dalla giunta provinciale.

Titolo III
LE SCUOLE DELL'INFANZIA EQUIPARATE

Art. 46.
Le scuole equiparate

Alla realizzazione del servizio di educazione prescolastica disciplinato dalla presente legge concorrono altresì le scuole equiparate e convenzionate.

Possono essere equiparate alle scuole dell'infanzia provinciali le scuole gestite da enti, istituzioni o privati, esistenti e funzionanti alla data di entrata in vigore della presente legge che:

1) si impegnino ad operare secondo gli obiettivi e le finalità previsti dalla presente legge;

2) osservino le disposizioni concernenti l'organizzazione didattica e la dotazione di personale insegnante previste per le scuole provinciali dell'infanzia;

3) accolgano senza discriminazione alcuna i bambini per i quali venga richiesta l'iscrizione, nel rispetto dei criteri di priorità di cui all'art. 9;

4) non richiedano alle famiglie alcun esborso per l'iscrizione e la frequenza;

5) assicurino il proprio funzionamento per almeno cinque anni, impegnandosi ad avvertire la provincia con almeno un anno di anticipo, ove prevedano di cessare la propria attività;

6) osservino, per quanto riguarda le nuove assunzioni di personale insegnante, le disposizioni di cui al successivo art. 50;

7) assicurino al personale un trattamento economico equivalente a quello previsto per il corrispondente personale della scuola provinciale;

8) regolino il rapporto di lavoro del personale in conformità ad un contratto-tipo che sarà predisposto dalla giunta provinciale;

9) provvedano all'aggiornamento ricorrente delle insegnanti, analogamente a quanto previsto per il personale provinciale, anche utilizzando a tale scopo i corsi di cui all'art. 7;

10) costituiscano il comitato di gestione previsto dall'art. 11 della presente legge, integrato da un rappresentante del gestore della scuola;

11) abbiano sede in locali igienicamente e didatticamente idonei;

12) corrispondano alla programmazione provinciale dello sviluppo della scuola dell'infanzia.

In ordine all'osservanza degli obblighi di cui al comma precedente, le scuole dell'infanzia equiparate sono soggette al controllo dei coordinatori pedagogici competenti per territorio, nel rispetto dell'autonomia pedagogico-didattica delle stesse.

In ordine a quanto previsto dal terzo comma dell'art. 3 compete al comitato provinciale di cui all'art. 18 rilevare i risultati conseguiti dalle scuole di intesa con il comitato di gestione e fornire allo stesso e agli organi competenti i relativi dati.

L'equiparazione è deliberata dalla giunta provinciale, su domanda del gestore della scuola che dovrà essere corredata dalla documentazione necessaria e dagli impegni previsti dal presente articolo.

Nella fase di prima applicazione la domanda di equiparazione va presentata entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Le scuole dell'infanzia equiparate sono ammesse a godere dei finanziamenti della provincia previsti dall'art. 48. Delle stesse la provincia istituisce un apposito elenco.

Art. 47.
Regolamento

La giunta provinciale predispone entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un regolamento che preveda:

a) il contratto-tipo di cui all'art. 46, punto 8), della presente legge;

b) le norme per l'assunzione del personale insegnante presso le scuole equiparate ove si trovino a prestare servizio insegnanti appartenenti ad ordini o congregazioni religiose.

Art. 48.
Finanziamenti della provincia

Il finanziamento della provincia alle scuole equiparate riguarda:

a) le spese per il personale;

b) le spese per l'ammissione gratuita o semigratuita al servizio di mensa degli alunni di disagiate condizioni economiche di famiglia;

c) le spese di organizzazione ivi comprese quelle di consulenza pedagogico-didattica ed amministrativa e quelle per lo aggiornamento del personale insegnante;

d) le spese per attrezzature, arredamento, materiale didattico;

e) le spese per il trasporto degli alunni, nel caso in cui il servizio non sia svolto direttamente dalla provincia;

f) le spese generali di funzionamento della scuola.

Il finanziamento copre integralmente le spese di cui alle lettere *a)*, *b)* ed *e)*; per le spese di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *f)*, esso è determinato sulla base di parametri generali commisurati ai costi di gestione della scuola provinciale dell'infanzia, esclusi quelli inerenti all'attività del comitato di cui all'art. 18, ma sarà corrispondentemente diminuito qualora risulti che la scuola gode comunque di altre entrate patrimoniali.

La giunta provinciale assegna i suddetti finanziamenti secondo la ripartizione prevista dal piano annuale di cui all'art. 54 della presente legge ai gestori delle scuole equiparate, distinguendo le quote per le spese di cui al primo comma.

L'erogazione ai gestori delle scuole equiparate dei finanziamenti assegnati, è disposta mediante versamento degli stessi sui conti correnti di cui al successivo art. 49, in via anticipata ed in relazione ai fabbisogni bimestrali di cassa di ciascuna scuola

A tal fine i gestori invieranno, a richiesta dell'assessorato competente, i dati relativi al fabbisogno bimestrale di cassa, diviso per capitoli di spesa.

La giunta provinciale è autorizzata a concedere alle scuole equiparate che svolgono attività di sperimentazione didattica contributi speciali. La concessione di tali contributi è subordinata all'approvazione del progetto di sperimentazione da parte del comitato provinciale di cui all'art. 18 della presente legge.

Su richiesta dei gestori di scuole equiparate che provvedono ai compiti di cui alla lettera *c)* del presente primo comma attraverso associazioni comprendenti almeno trenta sezioni, la relativa quota di finanziamento è erogata direttamente alle associazioni da essi indicate, con le modalità di cui al quarto comma.

Spetta in tal caso alle associazioni fornire alla provincia, a pena di revoca del finanziamento, analitica documentazione sulla sua utilizzazione.

Art. 49.
Destinazione dei finanziamenti e controlli

La quota di finanziamento per attrezzature e materiale didattico è spesa secondo le indicazioni del comitato di gestione della scuola.

Le quote di finanziamento per le altre spese sono amministrate dal gestore della scuola secondo un preventivo generale da esso predisposto e approvato dal comitato di gestione.

I gestori delle scuole equiparate sono tenuti a impiegare il finanziamento esclusivamente per le categorie di spese per cui è attribuito; a depositare i relativi fondi su apposito conto corrente; a fornire annualmente alla provincia il bilancio consuntivo e l'analitica documentazione sull'utilizzo dei finanziamenti ricevuti e a restituire le eventuali somme non utilizzate che saranno riversate fra le entrate della provincia; a sottoporsi alle ispezioni amministrative e contabili disposte dalla provincia

In caso di irregolarità nel funzionamento della scuola, dei servizi e della mensa o nell'utilizzo dei finanziamenti, e nel caso di mancato rispetto degli obblighi e degli impegni di cui al presente articolo e all'art. 46, la giunta provinciale, fissato eventualmente un breve termine per la regolarizzazione della situazione, sospende l'erogazione del finanziamento e revoca totalmente o parzialmente, in relazione alle infrazioni commesse, la sua concessione e, nei casi più gravi, revoca l'equiparazione.

Art. 50.
Elenco personale insegnante

La giunta provinciale entro il 30 aprile di ogni anno compila e rende pubblico l'elenco delle insegnanti di scuole dell'infanzia dipendenti di ruolo della provincia e di coloro che abbiano conseguito l'idoneità nei concorsi provinciali per il medesimo ruolo

I gestori delle scuole dell'infanzia equiparate, ove assumano nuovo personale insegnante, sono tenuti a sceglierlo nell'ambito dell'elenco di cui al comma precedente ovvero nell'ambito delle insegnanti già in servizio, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, presso scuole equiparate, purchè in possesso del titolo di studio di cui all'art. 6.

I gestori delle scuole dell'infanzia equiparate sono tenuti a comunicare all'assessorato provinciale all'istruzione, entro il 31 maggio di ogni anno, le assunzioni a tempo indeterminato che essi prevedono di effettuare per l'anno scolastico successivo; le assunzioni dovranno avvenire, nel rispetto della disposizione di cui al comma precedente, sulla base delle domande presentate entro il 30 giugno di ogni anno.

Le assunzioni a tempo determinato avverranno sulla base delle domande presentate ai gestori delle scuole equiparate entro il 15 agosto di ogni anno.

In entrambi i casi di cui ai due commi precedenti, dovrà essere assicurata la preferenza nell'assunzione a chi abbia già prestato servizio, con la maggiore anzianità, in scuole provinciali dell'infanzia o equiparate.

In carenza di disponibilità del personale di cui al secondo comma, i gestori delle scuole equiparate possono assumere liberamente personale insegnante, purchè in possesso del titolo di studio previsto dall'art. 6.

Fino all'espletamento del primo concorso di cui all'art. 28 è sospeso per le scuole equiparate l'adeguamento degli organici del personale insegnante alle disposizioni di cui all'art. 5 e comunque l'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti per le assunzioni che si rendessero necessarie. Resta fermo l'obbligo del possesso del titolo di studio previsto dall'art 6.

Art. 51.
Domande di finanziamento

Le domande per la concessione del finanziamento devono essere presentate dai gestori delle scuole equiparate alla giunta provinciale entro il 30 aprile di ogni anno.

Art. 52.
Trasporti

Il servizio di trasporto dei bambini frequentanti le scuole dell'infanzia equiparate o convenzionate è gratuito: si applicano a tal fine le disposizioni previste dal quinto comma del precedente art. 4.

Dette disposizioni valgono anche nei riguardi delle scuole gestite da enti, istituzioni o privati, ancorchè non sia stato assunto il provvedimento di equiparazione o stipulata la convenzione di cui al successivo art. 56.

Titolo IV
PROGRAMMAZIONE

Art. 53.
Piano quinquennale

Al fine di corrispondere in modo equilibrato ai fabbisogni delle diverse parti del territorio provinciale, la giunta provinciale determina, in armonia con gli obiettivi dei piani di sviluppo sociali, economici ed urbanistici della provincia e dei comprensori, un piano quinquennale di sviluppo della scuola dell'infanzia.

Il piano, articolato per comprensori, indica, sulla base della situazione esistente, il numero prevedibile di bambini scolarizzabili e le scuole che la provincia si propone di istituire nel corso del quinquennio.

Il piano determina altresì le priorità, le norme ed i tempi da osservare nella sua realizzazione, avendo particolare riguardo alle effettive condizioni di bisogno di ogni singola zona del territorio provinciale, alle zone depresse ed a quelle di accelerata urbanizzazione.

Il piano quinquennale di sviluppo della scuola dell'infanzia è elaborato, tenuto conto delle motivate proposte dei comuni, dei comprensori e dei distretti scolastici.

Art. 54.
Piano annuale

La giunta provinciale, nel rispetto delle priorità stabilite dal piano quinquennale, sulla base delle richieste dei comuni, dei comprensori, dei distretti scolastici, nonchè delle organizzazioni sociali interessate, elabora annualmente un piano articolato per comprensori.

Il piano annuale determina:

1) le scuole e le sezioni di scuola dell'infanzia da istituire per l'anno scolastico successivo, nonchè i trasferimenti e le soppressioni delle sezioni già esistenti;

2) la ripartizione ai comprensori dei fondi provinciali di cui all'art. 19;

3) la ripartizione dei finanziamenti provinciali ai comuni per la gestione del servizio di mensa e per le spese di funzionamento anche didattico e amministrativo della scuola;

4) la ripartizione dei finanziamenti provinciali ai comuni per le spese relative al personale non insegnante;

5) i parametri per la concessione dei finanziamenti provinciali alle scuole equiparate e la relativa ripartizione, che non possono essere superiori a quelli stabiliti per le scuole provinciali.

Per la formazione del piano annuale i comuni sono tenuti a far pervenire le loro proposte alla giunta provinciale entro il 30 aprile di ogni anno, unitamente alle deliberazioni di assunzione degli oneri a proprio carico.

Singole proposte di istituzione di scuole dell'infanzia provinciali potranno essere avanzate anche da organizzazioni sindacali e sociali; su tali proposte la giunta provinciale raccoglierà il parere dei comuni interessati.

L'assemblea dei genitori di ogni scuola dell'infanzia equiparata, deliberando con l'intervento dei due terzi degli aventi diritto e a maggioranza assoluta di tutti gli aventi diritto, può chiedere alla giunta provinciale l'istituzione di una scuola dell'infanzia provinciale in sostituzione di una scuola equiparata che, come tale, cessa l'attività.

La giunta provinciale decide su tali richieste nell'ambito del piano annuale di cui al presente articolo e adotta i provvedimenti conseguenti.

Il piano annuale è deliberato entro il 15 giugno di ogni anno ed è riferito all'anno scolastico che comincia con il 1° settembre dell'anno stesso e termina con il 31 agosto dell'anno successivo.

Il progetto di piano è trasmesso, almeno trenta giorni prima del termine di cui al precedente comma, ai membri della competente commissione legislativa.

Art. 55.
Modalità particolari della istituzione della scuola provinciale dell'infanzia

La giunta provinciale è tenuta ad istituire la scuola provinciale dell'infanzia ove ne sia richiesta ai sensi del quinto comma dell'articolo precedente e dal comune interessato La

giunta provinciale è parimenti tenuta ad istituire la scuola provinciale dell'infanzia ove ne sia richiesta ai sensi del quinto comma dell'articolo precedente e dall'ente, istituzione o privato gestore di scuola equiparata che conceda in uso gratuito al comune gli immobili e le attrezzature destinate alle attività della scuola.

Ove venga istituita una scuola provinciale dell'infanzia in sostituzione di una scuola equiparata che cessa l'attività, al personale insegnante già in servizio presso la stessa è conferito un incarico a tempo indeterminato.

A detto personale è riconosciuta l'anzianità di servizio goduta presso la scuola di provenienza, ivi compresa quella derivante da precedenti riconoscimenti di servizi prestati quale insegnante in qualsiasi scuola materna, ad esclusione del periodo di insegnamento svolto senza il possesso del prescritto titolo di studio.

Nella prima applicazione della presente legge la giunta provinciale può deliberare l'istituzione di scuole provinciali della infanzia per provvedere al fabbisogno di istruzione prescolastica già soddisfatto da scuole gestite da enti, istituzioni o privati, qualora venga presentata richiesta, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi del primo comma del presente articolo. La giunta provinciale si pronuncia entro i due mesi successivi. In caso di accoglimento della richiesta, al personale già in servizio presso la scuola che cessa l'attività, purché in possesso del titolo di studio previsto dall'art. 6 della presente legge, è conferito un incarico a tempo indeterminato. A detto personale viene riconosciuto per intero il servizio prestato quale insegnante presso qualsiasi scuola materna, ad esclusione del periodo di insegnamento svolto senza il possesso del prescritto titolo di studio.

Il personale di cui ai commi precedenti gode del trattamento economico e della progressione di carriera stabiliti per il personale di ruolo; non è licenziabile e può essere trasferito ai sensi degli articoli 40 e 41 della presente legge.

La durata degli incarichi di cui al presente articolo non può protrarsi oltre il compimento del sessantesimo anno di età.

Agli effetti di cui al presente articolo nonchè agli effetti di cui al terzo comma del successivo art. 65 i servizi eventualmente prestati dovranno essere certificati dal provveditore agli studi competente.

Art. 56.

Convenzioni

Al fine di soddisfare il fabbisogno di istruzione prescolastica e fino a quando non sia possibile provvedere all'istituzione di scuole provinciali, la giunta provinciale è autorizzata a stipulare convenzioni per il finanziamento della gestione delle scuole dell'infanzia private di ordini o congregazioni religiose funzionanti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Tali convenzioni dovranno comunque prevedere il rispetto degli obblighi e la corrispondenza ai requisiti di cui all'art. 46, esclusi, per il personale religioso, quelli di cui ai numeri 7) e 8).

Nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti, le convenzioni potranno essere stipulate altresì con i gestori delle scuole dell'infanzia private, sorte anche successivamente all'entrata in vigore della presente legge, purchè non abbiano fruito di alcun finanziamento, sussidio, contributo, a carico del bilancio della provincia.

Titolo V

NORME TRANSITORIE

Art. 57.

Ammissione ai concorsi

Ai concorsi di cui all'art. 28, che saranno indetti entro 5 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno ammesse anche le candidate in possesso del diploma di assistente all'infanzia rilasciato dagli istituti professionali femminili e conseguito entro l'anno scolastico 1977-78, che avranno frequentato con esito positivo un apposito costo di preparazione istituito o indicato dalla provincia. Agli stessi concorsi saranno anche ammesse le assistenti di cui ai successivi articoli 66 e 73 che avranno superato con esito positivo il medesimo corso.

Art. 58.

Riserva di posti

Nel primo e nel secondo concorso di cui all'art. 28 nella graduatoria delle vincitrici il 60 per cento dei posti è comunque riservato alle candidate che abbiano superato il concorso e siano fornite di diploma rilasciato dalle scuole magistrali.

Art. 59.

Scuole materne ed uffici dell'O.N.A.I.R.C.

Inquadramento del personale e trasferimento dei beni

Le scuole materne gestite nella provincia di Trento dall'O.N.A.I.R.C. cessano di dipendere dal predetto ente e sono trasferite alla provincia autonoma. Ad esse si applicano le disposizioni contenute nella presente legge concernente le scuole dell'infanzia provinciali.

Il personale in servizio presso le sedi periferiche dello O.N.A.I.R.C. in provincia di Trento, addetto ad uffici amministrativi o alle scuole materne, trasferito alla provincia autonoma ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1976, n. 667, è inquadrato nei ruoli provinciali secondo quanto disposto nei successivi articoli, con decorrenza dalla data di cui al decreto di trasferimento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1976, n. 667.

I beni mobili ed immobili adibiti a scuole materne dell'O.N.A.I.R.C., trasferiti alla provincia ai sensi delle norme richiamate al comma precedente, saranno trasferiti a titolo gratuito con deliberazione della giunta provinciale al comune in cui si trovano.

Art. 60.

Direttore generale

Il direttore generale dell'O.N.A.I.R.C. è inquadrato in soprannumero nel ruolo amministrativo con la qualifica di ispettore generale e con il riconoscimento, nella medesima, dell'anzianità di servizio continuativo prestato presso l'O.N.A.I.R.C. con funzioni di direttore generale.

Art. 61.

Personale amministrativo

Il personale amministrativo di ruolo dell'O.N.A.I.R.C., ad esclusione del personale inserviente, è inquadrato in soprannumero, rispettivamente nei ruoli amministrativo, degli uscieri-bidelli e degli autisti secondo la tabella di equiparazione costituente l'allegato *D* alla presente legge, conservando l'anzianità giuridica ed economica acquisita nella qualifica di provenienza salvo quanto disposto dai commi seguenti.

Qualora il personale di cui al comma precedente sia in godimento di un numero di aumenti periodici superiore a dieci, quelli eccedenti saranno attribuiti nella misura del 2,50 per cento dello stipendio iniziale previsto per la qualifica o parametro provinciale di inquadramento.

Al personale della carriera direttiva in possesso della qualifica di consigliere o capo sezione, se più favorevole, sarà riconosciuta l'intera anzianità di servizio maturata nella carriera medesima ai fini della progressione in carriera secondo la vigente normativa provinciale.

Al personale che verrà inquadrato nella classe II di stipendio delle qualifiche di segretario principale o coadiutore principale, l'anzianità di carriera eccedente i dodici anni sarà considerata utile ai fini dell'attribuzione degli aumenti biennali.

Al personale che verrà inquadrato nella classe I di stipendio delle qualifiche di cui al comma precedente, l'anzianità di carriera eccedente i nove anni, sarà considerata utile ai fini dell'attribuzione della classe II di stipendio e degli eventuali successivi aumenti biennali.

Al personale delle carriere di concetto ed esecutiva rispettivamente con la qualifica di segretario o di coadiutore, se più favorevole, sarà riconosciuta, agli effetti della progressione in carriera secondo i tempi di percorrenza previsti dalla vigente normativa provinciale, l'intera anzianità di servizio maturata nella carriera di appartenenza.

Al personale che verrà inquadrato nella qualifica di usciere scelto o di autista scelto, sarà riconosciuta nella nuova qualifica l'anzianità maturata complessivamente nei parametri 143 e 165 relativi alla corrispondente qualifica di provenienza.

Al personale che verrà inquadrato nelle qualifiche di usciere di II classe e autista di II classe, sarà riconosciuta l'intera anzianità di servizio maturata nella carriera ausiliaria agli effetti della progressione in carriera secondo i tempi di percorrenza previsti dalla vigente normativa provinciale.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, i tempi di percorrenza per la progressione in carriera sono quelli previsti dagli articoli 32, 33, 34, 44, 50 e 55 della legge provinciale 24 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni.

Qualora la retribuzione spettante per la nuova qualifica conseguita risulti inferiore a quella in godimento, la differenza sarà conservata a titolo di assegno personale riassorbibile con gli aumenti di carattere generale e con quelli dovuti per progressione in carriera o di classe.

All'atto dell'inquadramento del personale, di cui ai commi precedenti, l'anzianità di servizio sarà riconosciuta limitatamente al servizio di ruolo.

Art. 62.
Direttore regionale

Il direttore regionale dell'O.N.A.I.R.C. per il Trentino-Alto Adige è inquadrato nell'apposito ruolo speciale ad esaurimento secondo la tabella di equiparazione costituente l'allegato *E* alla presente legge, con il riconoscimento nella nuova qualifica di ispettore tecnico-amministrativo dell'intera anzianità maturata nella qualifica di provenienza.

L'ispettore tecnico-amministrativo è addetto a funzioni direttive di carattere tecnico-amministrativo presso l'assessorato al quale è affidata la materia della scuola dell'infanzia.

Art. 63.
Direttrici didattiche

Il personale che riveste la qualifica di direttrice didattica di ruolo dell'O.N.A.I.R.C. è inquadrato nel ruolo dei coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia secondo la tabella di equiparazione costituente l'allegato *E* alla presente legge.

Al personale di cui al comma precedente, se più favorevole, sarà riconosciuta, agli effetti della progressione in carriera secondo i tempi di percorrenza previsti dalla tabella formante l'allegato *A* alla presente legge, l'intera anzianità di servizio di ruolo maturata nella qualifica di provenienza.

Art. 64.
Vigilatrici didattiche

Il personale che riveste la qualifica di vigilatrice didattica di ruolo dell'O.N.A.I.R.C. è inquadrato nell'apposito ruolo speciale ad esaurimento secondo la tabella di equiparazione costituente l'allegato *E* alla presente legge, conservando l'anzianità acquisita nella qualifica di provenienza.

Il personale di cui al comma precedente che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolga mansioni di coordinatore pedagogico o ad esse analoghe continua a svolgere le medesime mansioni. In tal caso il personale stesso, al termine di un anno di servizio prestato alle dipendenze della provincia con le suddette mansioni, ha diritto di transitare nel ruolo dei coordinatori pedagogici. Lo svolgimento di carriera in tale ruolo avviene secondo le norme comuni partendo dal trattamento economico iniziale. L'eventuale eccedenza di trattamento economico goduto anteriormente al passaggio nel ruolo dei coordinatori pedagogici sull'importo del trattamento iniziale in vigore per quest'ultima qualifica è conservata a titolo di assegno personale riassorbibile.

Art. 65.
Insegnanti di ruolo

Le insegnanti di scuola materna di ruolo dell'O.N.A.I.R.C. sono inquadrate nel ruolo delle insegnanti delle scuole dell'infanzia secondo la tabella di equiparazione, costituente l'allegato *E* alla presente legge.

Al personale di cui al comma precedente, se più favorevole, sarà riconosciuta, agli effetti della progressione in carriera secondo i tempi di percorrenza previsti dalla tabella costituente l'allegato *B* alla presente legge, l'intera anzianità di servizio di ruolo maturata nella qualifica di provenienza.

Agli stessi effetti di cui al comma precedente, al personale contemplato nel presente articolo che si trovi nelle condizioni previste dal terzo comma del precedente art. 55, è riconosciuto il servizio prestato con le stesse modalità di cui al medesimo comma e nella stessa misura ivi prevista.

Art. 66.
Assistenti ed inservienti

Le assistenti ed inservienti di ruolo dell'O.N.A.I.R.C. sono inquadrate negli appositi ruoli speciali ad esaurimento secondo la tabella di equiparazione costituente l'allegato *E* alla presente legge, con il riconoscimento dell'intera anzianità maturata nel parametro di provenienza.

Al personale di cui al comma precedente, se più favorevole, sarà riconosciuta, agli effetti della progressione in carriera secondo i tempi di percorrenza previsti dalla tabella costituente l'allegato *C* alla presente legge, l'intera anzianità di servizio maturata nella carriera di provenienza.

Il medesimo personale continua a svolgere nelle scuole dell'infanzia provinciali le rispettive mansioni già esercitate alle dipendenze dell'O.N.A.I.R.C.

Il personale con qualifica di assistente, in possesso del titolo di studio di cui all'art. 6, inquadrato nei ruoli provinciali con le modalità di cui al presente articolo, ha diritto di transitare occorrendo anche in soprannumero, nel ruolo delle insegnanti delle scuole dell'infanzia dopo un anno di effettivo servizio prestato alle dipendenze della provincia nella qualifica rivestita, semprechè abbia partecipato con esito positivo al corso di cui all'art. 57 e previo superamento di un apposito esame colloquio.

Al personale di cui al comma precedente si estendono, per quanto riguarda il trattamento economico e giuridico, le disposizioni di cui a secondo comma dell'art. 64.

Art. 67.
Insegnanti non di ruolo

Le insegnanti di scuola materna non di ruolo dell'O.N.A.I.R.C. con incarico di insegnamento a tempo indeterminato sono inquadrate nel ruolo delle insegnanti delle scuole dell'infanzia.

Le insegnanti in servizio nelle scuole materne dell'O.N.A.I.R.C. all'atto della entrata in vigore della presente legge, assunte dopo l'entrata in vigore della legge 20 marzo 1975, n. 70, con nomina a tempo determinato di supplente temporanea annuale per coprire posti vacanti di scuola materna, sono collocate nella posizione di insegnanti con incarico a tempo indeterminato, con decorrenza dalla data di cui al secondo comma del precedente art 59 con il riconoscimento, nella medesima posizione, della anzianità di servizio maturata nella posizione precedente.

Le stesse sono inquadrate, occorrendo anche in soprannumero, nel ruolo delle insegnanti delle scuole dell'infanzia, previo superamento di un esame colloquio.

La commissione esaminatrice sarà quella di cui all'art. 64, primo comma, della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni.

Il servizio prestato presso l'O.N.A.I.R.C. dal personale di cui al presente articolo è riconosciuto per intero, con effetto dalla data di nomina in ruolo.

Al personale di cui al presente articolo, si estendono, in quanto applicabili, le norme di cui al terzo comma del precedente art. 65.

Art. 68.
Personale inquadrato in ruoli speciali ad esaurimento Disciplina applicabile

Al personale che sarà inquadrato in appositi ruoli speciali ad esaurimento, ai sensi dei precedenti articoli 62, 64 e 66, spettano lo svolgimento di carriera e il trattamento economico stabiliti dalla tabella costituente l'allegato *C* alla presente legge. Per quanto concerne l'assegno annuo pensionabile, rispettivamente l'assegno perequativo, previsto dalle tabelle medesime, si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 1 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26.

In ordine ad ogni altro aspetto relativo allo stato giuridico ed al trattamento economico si estendono al personale, di cui al comma precedente, le norme applicabili al personale delle scuole provinciali dell'infanzia, avuto riguardo alla natura delle mansioni inerenti alla rispettiva qualifica di appartenenza.

Art. 69.
Istituto professionale femminile dell'O.N.A.I.R.C.

L'istituto professionale femminile gestito in Trento dallo O.N.A.I.R.C. per la preparazione di assistenti per l'infanzia cessa di dipendere dal predetto ente ed il relativo personale, trasferito alla provincia autonoma, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1973, n. 689, è inquadrato nei ruoli provinciali secondo quanto disposto nei successivi articoli, con decorrenza dalla data di cui al decreto di trasferimento previsto dal predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 689.

Art. 70.
Personale in servizio a tempo indeterminato

Il personale docente in possesso del diploma di laurea o del diploma di scuola media superiore, in servizio a tempo indeterminato presso l'istituto professionale femminile gestito

dall'O.N.A.I.R.C., è inquadrato in soprannumero rispettivamente nella carriera direttiva o di concetto del ruolo speciale del personale insegnante per la formazione e l'addestramento professionale.

Al personale di cui al comma precedente sarà riconosciuto, agli effetti della progressione in carriera secondo i tempi di percorrenza previsti dall'art. 10 della legge provinciale 10 novembre 1975, n. 50, il servizio effettivamente prestato a tempo indeterminato per intero, ridotto in proporzione alle ore di incarico svolte rapportate all'orario di insegnamento previsto in 18 ore settimanali per il personale docente presso l'istituto di provenienza.

Il servizio, eventualmente prestato a tempo determinato, sarà riconosciuto ai medesimi effetti, con le stesse modalità e e nella stessa misura.

Il personale in possesso del diploma di scuola media inferiore, in servizio a tempo indeterminato presso l'istituto di cui al primo comma o il convitto annesso allo stesso, è inquadrato in soprannumero nella carriera esecutiva del ruolo di cui al medesimo comma, con il riconoscimento, agli stessi effetti e nella stessa misura di cui al secondo comma, del servizio prestato a tempo indeterminato e di quello prestato a tempo determinato. Qualora, all'atto dell'inquadramento, detto personale fosse in possesso del prescritto titolo di studio, sarà inquadrato nella qualifica iniziale della carriera di concetto del medesimo ruolo.

Per il personale di cui al presente articolo, qualora il trattamento goduto presso l'ente di provenienza risulti superiore a quello spettante per effetto dell'inquadramento, la differenza è conservata come assegno personale riassorbibile.

Art. 71.

Personale in servizio a tempo determinato

Il personale docente in possesso del diploma di laurea o del diploma di scuola media superiore in servizio a tempo determinato o come supplente annuale presso l'istituto di cui al precedente articolo e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia insegnato per almeno due anni, anche non consecutivi, o che completi i due anni di insegnamento entro l'anno scolastico 1976-77, con un orario settimanale medio non inferiore a 16 ore, o che per lo stesso periodo abbia ricoperto l'incarico di preside dell'istituto medesimo, è inquadrato in soprannumero, previo superamento di un esame colloquio, nella carriera direttiva o di concetto del ruolo speciale del personale insegnante per la formazione e l'addestramento professionale, con il riconoscimento, agli effetti e con le modalità di cui al terzo comma del precedente art. 70, del servizio effettivamente prestato.

Al personale di cui al comma precedente si estendono le disposizioni di cui al quinto comma del precedente art. 70.

La commissione esaminatrice sarà quella di cui all'art. 64, primo comma, della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modifiche.

Art 72.

Rinvio

Salvo quanto specificamente disposto nei precedenti articoli 70 e 71, si applicano al personale ivi contemplato le norme in vigore per il personale di cui alla legge provinciale 10 novembre 1975, n 50.

Art. 73.

Scuole materne già dipendenti dallo Stato
Inquadramento del personale e trasferimento dei beni

Il personale insegnante ed assistente in servizio nelle sezioni di scuola materna statale funzionanti nella provincia di Trento che hanno cessato di dipendere dallo Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1976, n. 667, può presentare domanda di passaggio nei ruoli provinciali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Si estendono al personale di cui al comma precedente, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 65, 66, 67 e 68 della presente legge, con riguardo alla rispettiva carriera di appartenenza ed alla posizione di ruolo o non di ruolo già posseduta presso lo Stato.

L'inquadramento ha effetto con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione delle domande.

In relazione alle disposizioni di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1976, n. 667, per quanto concerne i beni mobili già di proprietà dello Stato nelle scuole materne della provincia di Trento si applica quanto disposto dal terzo comma dell'art. 59

Art 74.

Personale supplente

Le disposizioni di cui al primo comma del precedente art. 73 si estendono anche al personale insegnante, in servizio a tempo determinato o come supplente annuale presso le sezioni già dipendenti dallo Stato, che abbia insegnato per almeno due anni anche non consecutivi e che alla data di entrata in vigore della presente legge sia ancora in servizio presso le medesime sezioni. Detto personale è collocato con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione delle domande, nella posizione di insegnante con incarico a tempo indeterminato. Lo stesso è inquadrato, occorrendo anche in soprannumero, previo superamento dell'esame colloquio di cui al precedente art. 67, nel ruolo provinciale delle insegnanti della scuola per l'infanzia, con il riconoscimento alla data di inquadramento del servizio effettivamente prestato nella misura e con le modalità previste dal terzo comma del precedente art. 70. L'inquadramento avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di approvazione da parte della giunta provinciale della graduatoria dei vincitori.

Al personale di cui al presente articolo nonché al personale di cui al secondo comma dell'art. 67 si estendono le disposizioni di cui al quinto comma dell'art. 55.

Art. 75.

Norme comuni

Ai fini dell'inquadramento nei ruoli provinciali del personale di cui agli articoli precedenti, gli aumenti periodici biennali, inferiori a dieci, dovuti per effetto dell'inquadramento medesimo, sono calcolati nella misura prevista per il personale provinciale.

Art. 76.

Supplenze

Il personale insegnante e inserviente in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge con incarico di supplenza o di nomina temporanea delle scuole materne già gestite dall'O.N.A.I.R.C. o nelle sezioni di scuola materna già dipendenti dallo Stato, si intende confermato nell'incarico medesimo fino alla scadenza originariamente stabilita.

Le disposizioni di cui al comma precedente si estendono anche al personale del ruolo amministrativo dell'O.N.A.I.R.C., assunto ai sensi dell'art. 64 del regolamento sullo stato giuridico ed economico del personale in vigore presso l'Opera stessa.

Art. 77.

Piano straordinario

Nella prima applicazione della presente legge e fino a quando non sarà operante il piano annuale di cui all'art. 54, la giunta provinciale approva, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più piani straordinari sulla base dei fabbisogni di spesa relativi alle situazioni esistenti.

L'assegnazione dei fondi ai comprensori, la determinazione dei contributi ai comuni, nonchè l'assegnazione dei finanziamenti ai gestori delle scuole equiparate saranno effettuate secondo la ripartizione prevista dai piani stessi. Per la relativa erogazione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 19, 20 e 48 della presente legge.

Fino a quando, per le scuole equiparate, non saranno operanti i piani di cui al primo comma, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge provinciale 5 febbraio 1955, n. 1, a favore degli enti o comitati che gestiscono scuole di grado preparatorio.

Il termine per la presentazione delle domande di cui allo art 3 della legge provinciale 5 febbraio 1955, n. 1, scade entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

Per i piani di cui al presente articolo verrà seguita la procedura prevista all'ultimo comma dell'art. 54 per il piano annuale.

Titolo VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 78.

Finanziamento della spesa

Per il finanziamento del piano annuale e dei piani straordinari di cui ai precedenti articoli 54 e 77, primo e secondo comma, per la realizzazione degli interventi di innovazione e di sperimentazione di cui al precedente art. 17, per l'attuazione dei corsi di cui ai precedenti articoli 7, 28 e 57, nonchè per la stipulazione delle convenzioni di cui ai precedenti articoli 10 e 56

a decorrere dall'esercizio finanziario 1977, nello stato di previsione della spesa della provincia è istituito un fondo il cui ammontare è determinato annualmente dalla legge di bilancio.

L'ammontare degli oneri di cui al primo comma non potrà superare, per il 1977, l'8 per cento delle entrate di cui all'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972 n. 670, del medesimo esercizio e, per gli esercizi successivi, il 15 per cento delle stesse entrate relative ai corrispondenti esercizi finanziari.

Art. 79.

Impegni di spesa

Per consentire la continuità delle erogazioni previste dal piano annuale che, secondo il disposto dell'ultimo comma del l'art. 54 della presente legge, fa riferimento all'anno scolastico, la giunta provinciale è autorizzata ad assumere impegni di spesa nell'esercizio finanziario di inizio del piano anche nei confronti degli stanziamenti dell'esercizio successivo, nei limiti ove occorra, della quota dello stanziamento disposto per l'esercizio in cui è adottato il piano, relativa alla seconda parte del piano precedente, rimanendo subordinata l'effettuazione dei pagamenti allo stanziamento in bilancio, della spesa stessa.

Nella prima applicazione della presente legge, qualora la stessa entra in vigore nel periodo di autorizzazione all'esercizio provvisorio di cui alla legge provinciale 24 dicembre 1976, n. 42, la giunta provinciale è autorizzata ad assumere impegni di spesa in attuazione dei precedenti articoli 43, 59, secondo comma, 73 e 74, riferendo l'imputazione dei relativi oneri al cap. 60 dello stato di previsione della spesa della provincia per l'esercizio finanziario 1976.

Art. 80.

Copertura degli oneri

Al maggiore onere annuo di L. 3.800.000.000, derivante dalla applicazione degli articoli 4, quinto comma, 23, 27, 28, 33, 35 43, 45, 50, 52, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75 e 76 della presente legge, nonchè al maggiore onere annuo valutato in L. 6.800.000.000, derivante dall'applicazione degli articoli 7, 10, 17, 18, 19, 20, 48, 56 e 57 della legge medesima a carico dell'esercizio finanziario 1977, si provvede per l'importo complessivo di L. 10.600.000.000 mediante le disponibilità di bilancio di pari importo, derivanti, a partire dal medesimo esercizio finanziario, dalla cessazione dei seguenti oneri annui autorizzati con le leggi di seguito indicate:

L. 2.200.000.000 art. 1 della legge provinciale 31 agosto 1976, n. 28;

L. 800.000.000 art. 4 della legge provinciale 31 agosto 1976, n. 28;

L. 1.050.000.000 art. 5 della legge provinciale 31 agosto 1976, n. 28;

L. 150.000.000 art. 7 dalla legge provinciale 31 agosto 1976, n. 28;

L. 400.000.000 art. 2 della legge provinciale 31 agosto 1976, n. 30

L. 3.000.000.000 art. 3 della legge provinciale 31 agosto 1976, n. 30;

L. 400.000.000 art. 3 della legge provinciale 3 settembre 1976 n 31;

L. 550.000.000 art. 4 della legge provinciale 3 settembre 1976, n. 31;

L. 50.000.000 art. 5 della legge provinciale 3 settembre 1976, n. 31;

L. 2.000.000.000 art. 1 della legge provinciale 3 settembre 1976, n. 34.

All'ulteriore maggiore onere annuo valutato in L. 3.000.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 78, secondo comma, della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1978, si farà fronte con un'aliquota, di pari importo, dell'incremento dei proventi di cui agli articoli 70, 71, 75, 76 e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e saranno predisposti, in relazione alle disposizioni di cui al precedente art. 78, primo comma, i necessari stanziamenti negli appositi capitoli dei bilanci relativi ai corrispondenti esercizi finanziari.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 21 marzo 1977

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

G 11 TABELLA *A*

Ruolo dei coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia

Ruolo Speciale	Dotaz. organ.	Classi	Anni di perman.	Stipendio	Assegno annuo pensionabile
Coordinatore pedagogico	11	II		3.895.500	1.300.000
		I		3.256.050	1.440.000

G 12 TABELLA *B*

Ruolo delle insegnanti delle scuole dell'infanzia

Ruolo Speciale	Dotaz. organ.	Classi	Anni di perman.	Stipendio	Assegno annuo pensionabile
Insegnanti delle scuole dell'infanzia	344	V		2.917.950	1.160.000
		IV	6	2.425.500	1.055.000
		III	6	2.058.000	
		II	4	1.786.050	770.400
		I	2	1.396.500	

H 12 TABELLA *C*

Ruoli speciali ad esaurimento del personale delle scuole dell'infanzia

Ruolo Speciale 1 E	Dotaz. organ.	Classi	Anni di perman.	Stipendio	Assegno annuo pensionabile
Ispettore tecnico amministrativo	1	—	—	4.410.000	1.440.000

Ruolo Speciale 2 E	Dotaz. organ.	Classi	Anni di perman.	Stipendio	Assegno annuo pensionabile
Vigilatrice didattica	2	II		3.160.500	1.300.000
		I	4	2.917.950	1.160.000

Ruolo Speciale 3 E	Dotaz. organ.	Classi	Anni di perman.	Stipendio	Assegno annuo pensionabile
Assistente	19	VI		2.076.750	950.000
		V	2	1.841.550	741.000
		IV	4	1.621.050	
		III	4	1.474.050	
		II	4	1.327.050	600.000
		I	2	1.305.000	

Ruolo Speciale 4 E	Dotaz. organ.	Classi	Anni di perman.	Stipendio	Assegno annuo pensionabile
Inserviente	137	III		1.452.750	950.000
		II	5	1.291.050	720.000
		I	4	1.217.550	600.000

TABELLA *D*

TABELLE DI EQUIPARAZIONE
DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO DELL'O.N.A.I.R.C.

Carriera direttiva

Nuova qualifica		Qualifica di provenienza	
Ispettore generale	par. 530	Direttore generale	par. 530
Direttore di divisione	par. 426 par. 387	Capo Servizio	par. 426 par. 387
Direttore di sezione	par. 307	Capo Sezione	par. 307
Consigliere	par. 257	Consigliere	par. 257 par. 190

Carriera di concetto

Nuova qualifica		Qualifica di provenienza	
Segretario capo	par. 370	Segretario capo	par. 370
Segretario principale	cl. II par. 302 cl. I par. 260	Segretario principale	par. 297 par. 255
Segretario	cl. II par. 227 cl. I par. 188	Segretario	par. 218 par. 170 par. 160

Carriera esecutiva

Nuova qualifica		Qualifica di provenienza	
Coadiutore superiore	par. 245	Coadiutore superiore	par. 245
Coadiutore principale	cl. II par. 218 cl. I par. 188	Coadiutore principale	par. 213 par. 183
Coadiutore	cl. II par. 168 cl. I par. 143	Coadiutore	par. 163 par. 133 par. 120

Carriera ausiliaria

Ruolo degli uscieri - bidelli:

Nuova qualifica		Qualifica di provenienza	
Usciere scelto	par. 175	Commesso capo	par. 165 par. 143
Usciere di I cl.	par. 145	. . . .	
Usciere di II cl.	par. 135	Commesso	par. 133 par. 115 par. 100

Ruolo degli autisti:

Nuova qualifica		Qualifica di provenienza	
Autista scelto	par. 175	Capo autorimessa	par. 165 par. 143
Autista di I cl.	par. 145	. . . .	
Autista di II cl.	par. 135	Autista	par. 133

TABELLA *E*

TABELLE DI EQUIPARAZIONE
DEL PERSONALE DELLE SCUOLE MATERNE DELL'O.N.A.I.R.C.

Personale didattico

Nuova qualifica		Qualifica di provenienza	
Ispettore tecnico-amministrativo	classe II	Direttore regionale dello O.N.A.I.R.C.	par. 443 par. 430
Coordinatore pedagogico	classe I classe II	Direttrice didattica	par. 397 par. 341
Vigilatrice didattica	classe I classe V classe IV classe III classe II	Vigilatrice didattica	par. 307 par. 307 par. 243 par. 208
Insegnante delle scuole dell'infanzia	classe I	Insegnante di scuola materna	par. 165

Personale assistente

Nuova qualifica		Qualifica di provenienza	
Assistente	classe VI	Assistente superiore	par. 245
	classe V	Assistente principale	par. 213
	classe IV	Assistente principale	par. 183
	classe III	Assistente	par. 163
	classe II	Assistente	par. 133
	classe I	Assistente	par. 120

Personale inserviente

Nuova qualifica		Qualifica di provenienza	
Inserviente	classe III	Inserviente	par. 143
	classe II		par. 133
	classe I		par. 115

(3907)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100771460)